



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 515

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 11 ottobre 2011

I N D I C E

Giunte

Regolamento:

Plenaria *Pag.* 5

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria » 12

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri *Pag.* 16

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 128) » 18

Plenaria » 18

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 129) » 32

2^a - Giustizia:

Plenaria » 33

3^a - Affari esteri:

Plenaria » 117

4^a - Difesa:

Plenaria » 125

5^a - Bilancio:

Plenaria » 130

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 134

7^a - Istruzione:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 232) (ant.) . . . » 138

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 233) (pom.) . . » 138

Plenaria » 139

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria » 148

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud-Forza del Sud: CN-Io Sud-FS; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo (ApI-FLI); Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>		<i>Pag.</i> 149
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 42)</i>	»	151
<i>Plenaria</i>	»	151
11 ^a - Lavoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 61)</i>	»	167
<i>Plenaria</i>	»	167
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 155)</i>	»	171
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 63)</i>	»	172

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:		
<i>Plenaria</i>		<i>Pag.</i> 173

Comitato

Per le questioni degli italiani all'estero:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 10)</i>		<i>Pag.</i> 179

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i>		<i>Pag.</i> 180
Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	»	189
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	191
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	193
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	194

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:		
<i>Plenaria</i>		<i>Pag.</i> 195

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Martedì 11 ottobre 2011

Plenaria

12^a seduta

Presidenza del Presidente del Senato
SCHIFANI

La seduta inizia alle ore 20,10.

PARERE AL PRESIDENTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO, SUI CRITERI DI COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 21, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Introduce i lavori il PRESIDENTE rilevando che la Giunta è stata convocata, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Regolamento, al fine di rendere un parere sui criteri di composizione delle Commissioni permanenti, con particolare riferimento all'articolo 21, comma 3.

L'odierna convocazione, già più volte sollecitata, inizialmente con lettera indirizzata alla Presidenza il 4 aprile di quest'anno dai senatori Gasparri e Quagliariello e, successivamente, in sede di Conferenza dei Capi-gruppo, si è resa necessaria a seguito della situazione determinatasi, in particolare, nella 1^a Commissione, dove la proporzione tra i Gruppi – risolvendosi in tredici Senatori di maggioranza a fronte di quattordici Senatori di opposizione – non corrisponde a quella esistente in Assemblea.

Secondo l'articolo 21, comma 1, del Regolamento, spetta ai Gruppi designare i propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti in ragione di uno ogni tredici iscritti.

Tale disposizione configura, in capo a ciascun Gruppo, un «obbligo» rispetto all'atto di designazione in sé, ed una «facoltà», rispetto all'indicazione nominativa dei singoli Senatori. In relazione a tale facoltà – quella della scelta dei nomi – il Presidente del Senato, destinatario di una mera comunicazione, non può esercitare alcun intervento discrezionale.

La disposizione del comma 1 è finalizzata a garantire il principio di rappresentatività. Tale principio si rafforza ancora – a parziale discapito del principio di proporzionalità – nel successivo comma 2, dove è previsto

che i Gruppi, anche se composti da un numero di Senatori inferiore a tredici, possano comunque contare su un proprio componente in tutte le Commissioni.

Viceversa, la previsione di cui al comma 3 del medesimo articolo 21 assegna al Presidente il compito di distribuire i Senatori «eccedentari», riservando ai Gruppi l'onere di formulare proposte, sulla base delle quali il Presidente provvede tenendo in conto il rispetto della proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari.

A tale riguardo, in una lettera indirizzata alla Presidenza lo scorso 5 luglio, quando nella 1^a Commissione esisteva una situazione di parità tra componenti di maggioranza e di opposizione, la Presidente Finocchiaro considerava tale situazione «un'eventualità pienamente compatibile con il dettato regolamentare, che prescrive esclusivamente il rispetto, per quanto possibile, della proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi, a prescindere dal rapporto fiduciario con il Governo».

D'altra parte – prosegue il PRESIDENTE – non si può nemmeno ammettere che il comma 3 dell'articolo 21 finisca con il richiedere una condizione impossibile. Infatti, in ragione del principio di rappresentatività obbligatoria sancito dai commi 1 e 2, tanto più numerosi sono i Gruppi con meno di tredici Senatori o con un elevato numero di «eccedentari», tanto più risulterà difficile per la Presidenza garantire che «in ciascuna Commissione sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari».

Dunque il potere di intervento del Presidente, disciplinato dall'articolo 21, comma 3, assume il significato di una vera e propria norma di chiusura del sistema, in ossequio al principio di ragionevolezza, anche al fine di evitare i possibili effetti distorsivi derivanti dall'assoluta valorizzazione del principio di rappresentatività o del principio di proporzionalità. Potrebbe infatti incentivarsi una moltiplicazione più o meno fittizia dei Gruppi e della loro ponderata composizione numerica, affinché, a seconda dei casi, la maggioranza o le opposizioni possano eludere o irragionevolmente alterare le proporzioni esistenti in Assemblea.

In tale prospettiva si iscrivono le iniziative dei Presidenti del Senato e della Camera i quali, in passato e in situazioni analoghe, sono intervenuti – prevalentemente, almeno al Senato, nella forma di atti dissuasivi – per mantenere entro parametri di ragionevolezza gli equilibri di rappresentanza tra i Gruppi nelle Commissioni.

Ad esempio, con riferimento alla distribuzione dei Senatori del Gruppo Misto, rispettivamente nella XIII e nella XV legislatura, sia nella lettera indirizzata il 31 ottobre 2000 dal Presidente Mancino al Presidente del Gruppo Misto, senatore Rigo, sia nella lettera trasmessa il 24 ottobre 2007 dal Presidente Marini al senatore Formisano, anch'egli allora Presidente del Gruppo Misto, si invitava a distribuire i Senatori del Gruppo medesimo nel rispetto dei «rapporti tra maggioranza e opposizione».

Inoltre, va tenuto conto che sia il Gruppo Misto che altri Gruppi parlamentari possono al proprio interno esprimere contemporaneamente un indirizzo politico di maggioranza da parte di alcuni componenti e di op-

posizione da parte di altri. Tale peculiarità, che appunto riguarda primariamente il Gruppo Misto, può senz'altro essere garantita nel rapporto con gli altri Gruppi, sia di maggioranza sia di opposizione, attraverso proposte di designazione equilibrate per ciascuna Commissione, così è come avvenuto nei citati precedenti della XIII e XV legislatura.

Un precedente significativo è offerto poi dalla giurisprudenza della Camera dei deputati dalla quale risulta che, nella XIII legislatura, la Presidenza è intervenuta direttamente per introdurre correttivi a fronte dell'inerzia dei Gruppi.

Peraltro, il potere di intervento della Presidenza è riconducibile, oltre che alla espressa disposizione del richiamato comma 3 dell'articolo 21, anche al più generale potere-dovere sancito dall'articolo 8 del Regolamento, in forza del quale il Presidente del Senato «regola l'attività di tutti i suoi organi», nel significato proprio di garantirne, appunto, il regolare funzionamento. Funzionamento che risulterebbe oggettivamente impedito, laddove in una o più Commissioni, pur sussistendo una consolidata maggioranza in Assemblea, si verificasse una situazione di parità tra componenti di maggioranza e di opposizione o, addirittura, un rovesciamento di tali rapporti.

Nella legislatura corrente, tanto per garantire nelle Commissioni la rappresentatività quanto per rispecchiare la proporzione tra i Gruppi esistenti in Assemblea, questa Presidenza, ha sempre evitato interventi diretti, scegliendo invece la strada della *moral suasion* attraverso l'invito ai Presidenti dei Gruppi interessati a ricercare soluzioni ragionevoli e condivise.

Si ritiene infatti senz'altro possibile, e anzi fortemente auspicabile, che le proposte dei Gruppi riferite ai Senatori eccedentari siano ragionevoli e coerenti con il principio di leale collaborazione istituzionale. Non sembrerebbe del resto impossibile perseguire il rispetto del criterio di proporzionalità previsto dal Regolamento, che allo stato è alterato dalla concentrazione in una Commissione di un più elevato numero di eccedentari rispetto ad altre. Nella 1^a Commissione risultano infatti collocati due Senatori eccedentari: uno appartenente al Gruppo PD e uno al Gruppo UDC, che, complessivamente, portano a quattordici il numero di componenti delle opposizioni rispetto ai tredici della maggioranza, laddove, ad esempio, nella 2^a e nella 12^a Commissione – dove non è presente alcun eccedentario – il rapporto tra maggioranza e opposizione è di quattordici a undici.

Al riguardo appare meritevole di attenzione un secondo rilievo svolto dalla Presidenza del Gruppo del Partito Democratico nella lettera prima richiamata, laddove si considera non corretto che il maggior Gruppo di opposizione possa trovarsi, per mere ragioni temporali, a proporre l'allocazione dei propri Senatori eccedentari nelle sole Commissioni dove altri Gruppi di opposizione – di consistenza numerica inferiore – non abbiano già destinato i propri eccedentari.

Sulla base di tali considerazioni il PRESIDENTE chiede alla Giunta di pronunciarsi sul significato del criterio di proporzionalità e sulle moda-

lità di esercizio da parte della Presidenza del potere di assegnazione dei Senatori eccedentari, previsto dall'articolo 21, comma 3, del Regolamento.

Ha per primo la parola il senatore BELISARIO, il quale ritiene di condividere le considerazioni esposte dal Presidente, ritenendo che l'esercizio dei poteri di cui la Presidenza dispone, se improntato al rispetto dei principi esposti nella relazione introduttiva ai lavori di questa Giunta, sarà senz'altro funzionale al buon andamento dei lavori delle Commissioni permanenti.

Anche il senatore ZANDA si dichiara concorde con i criteri esposti nell'intervento del Presidente del Senato e, condivide, in particolare, l'interpretazione svolta circa il rapporto tra i due commi dell'articolo 21 del Regolamento. Alla luce di questa equilibrata opzione interpretativa, le iniziative che il Presidente vorrà intraprendere sembrano senz'altro legittime e coerenti nell'ottica complessiva del sistema di funzionamento delle Commissioni permanenti.

Il senatore D'ALIA rileva come si debba avere particolare riguardo alla situazione dei Gruppi che annoverano al proprio interno i Senatori a vita. Questi ultimi influiscono sulle designazioni per le Commissioni permanenti in modo assai peculiare, dovendosi tener conto della loro partecipazione ai lavori di quei collegi, dell'esercizio del potere-dovere di sostituirli in caso di assenza, e di altre specificità derivanti dalla loro particolare investitura. Svolta questa precisazione, ritiene comunque di condividere le considerazioni svolte dalla Presidenza nell'introdurre i lavori odierni e confida nella sensibilità del Presidente del Senato nel risolvere in concreto le situazioni di anomalia riscontrate.

Ha quindi la parola il senatore QUAGLIARIELLO, secondo il quale, nell'articolo 21 del Regolamento possono rinvenirsi le due matrici storiche alla base del nostro sistema parlamentare che si riflettono nei criteri di composizione degli organi camerati. Da un lato, lo si può leggere come improntato alla dialettica tra maggioranza e opposizione; dall'altro, la dialettica istituzionale tra Governo e Camere pervade l'attività di ogni collegio parlamentare. Di qui, per un verso, lo sviluppo del principio di proporzionale rappresentanza dei Gruppi in Assemblea, secondo la propria consistenza, anche in seno alle Commissioni; per l'altro, la difesa del principio di rappresentatività che consente a ciascun Gruppo di poter esprimere un proprio rappresentante in ognuna delle Commissioni permanenti.

La dialettica costante tra i due principi illustrati si deve tradurre in soluzioni atte a garantire il funzionamento dei collegi minori di questa Assemblea e tale equilibrio si ottiene proprio con l'esercizio dei poteri presidenziali, alla luce dei principi esposti nella relazione introduttiva a questi lavori. D'altra parte, ove non si condividesse il quadro di sistema esposto dal Presidente, si determinerebbe un formidabile incentivo alla proliferazione dei Gruppi parlamentari con manifesta lesione del principio di cor-

rispondenza tra liste elettorali e Gruppi medesimi cui molte proposte di modifica di questa legislatura del Regolamento sono improntate. Tra queste, cita quella a propria firma, e l'altra, in tale prospettiva coincidente, avanzata da illustri esponenti del Partito Democratico. Oppure, ancora, non resterebbe che introdurre il principio per cui ogni Gruppo dovrebbe poter contare su tredici Senatori che ne facciano parte – tanti quante le Commissioni permanenti – il che pure importerebbe conseguenze non auspicabili. Proprio alla luce di queste considerazioni si dichiara senz'altro favorevole alla valorizzazione del principio di cui all'articolo 21, comma 3, del Regolamento, così come illustrato dal Presidente in chiave garantista delle prerogative di ogni Gruppo, così come del funzionamento del principio di maggioranza nelle Commissioni permanenti.

Anche il senatore GASPARRI si unisce all'apprezzamento verso le soluzioni rappresentate dal Presidente nel suo intervento introduttivo. Ritiene che si debba dare atto al proprio Gruppo di appartenenza di aver sollevato la questione che è oggi all'attenzione della Giunta per il Regolamento, sin dalla primavera scorsa, nel tentativo di pervenire a soluzioni improntate alla tutela delle prerogative di ciascun Gruppo parlamentare, ma anche del diritto della maggioranza di poter sostenere il proprio indirizzo politico in seno a ogni Commissione permanente.

Del pari, la propria parte politica non è mai stata tentata dal favorire la costituzione di piccoli Gruppi parlamentari strumentali al recupero della maggioranza nelle Commissioni e, tuttavia, si dice convinto che ogni maggioranza *pro tempore* debba poter proiettare in ciascun collegio minore la propria consistenza numerica. Si dice infine fiducioso che la Presidenza, alla luce delle considerazioni svolte e sino ad ora da tutti condivise, saprà attivarsi per garantire il costante equilibrio tra diritti dei Gruppi parlamentari e rispetto del principio maggioritario.

Il senatore CARUSO ritiene di condividere, in particolare, il riferimento svolto dal Presidente del Senato all'articolo 8 del Regolamento, il quale rende chiaro quanto i poteri presidenziali si proiettino nei riguardi di tutti i collegi parlamentari garantendone il buon andamento e l'equilibrata composizione nel rispetto dei principi di proporzionalità e rappresentatività. Gli pare poi che l'articolo 21, comma 2, esprima un principio chiaro quale quello di rappresentatività circondandolo, tuttavia, di un'opportuna clausola di flessibilità espressa nella locuzione per cui ciascun Gruppo deve sì poter trovare una rappresentanza, non però sempre e ad ogni condizione, ma solo «nel maggior numero possibile di Commissioni». Del resto, al comma 3 del medesimo articolo, è consegnata la condizione modale per l'esercizio dei poteri presidenziali di riequilibrio così ben illustrati nella relazione introduttiva del Presidente e, sino ad ora, condivisi da tutti i Senatori intervenuti.

Il senatore DIVINA si richiama al generale principio democratico, delinato dalla Costituzione italiana e nell'intero sistema di funzionamento

delle Assemblee parlamentari, per sostenere che nelle Commissioni debba sempre riscontrarsi la proporzionale rappresentanza dei Gruppi parlamentari secondo la loro consistenza in Assemblea. Nessuna alternativa ai poteri di intervento presidenziali in difesa di questo principio è in grado, d'altro canto, di garantire risultati egualmente efficaci e comunque improntati al buon andamento dei lavori delle Commissioni permanenti. Per queste ragioni, dunque, ritiene senz'altro di condividere l'interpretazione del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 21 del Regolamento contenuta nella relazione del Presidente.

Anche il senatore PISTORIO si dichiara persuaso della fondatezza delle equilibrate considerazioni svolte in apertura dei lavori dalla Presidenza. Ritiene anzi che il potere di intervento presidenziale in difesa del buon andamento dei lavori degli organi collegiali, attraverso l'equilibrata salvaguardia dei principi alla base della loro composizione, debba quanto prima essere esercitato verso taluni organismi bicamerali nei quali il Gruppo Misto del Senato si trova momentaneamente sprovvisto della propria legittima rappresentanza, anche per via dell'inerzia nel designare i componenti da parte di altri Gruppi parlamentari.

Interviene quindi brevemente il PRESIDENTE per fornire rassicurazioni al senatore Pistorio e chiarendo che quanto prima si attiverà, per quanto di propria competenza, al fine di risolvere il problema da questi sollevato con riferimento alle designazioni da parte dei Gruppi parlamentari di questa Assemblea negli organismi bicamerali.

Il PRESIDENTE sospende, quindi, la seduta, perché si proceda alla redazione di una proposta di parere che tenga conto in modo compiuto degli spunti emersi nel dibattito.

La seduta, sospesa alle ore 20,45, riprende alle ore 21.

Nel trarre le conclusioni del dibattito svolto, la Presidenza ringrazia tutti gli intervenuti e ritiene di poter evincere i seguenti principi oggetto di una puntuale proposta di parere su cui invita i componenti della Giunta ad esprimersi:

1) L'articolo 21, comma 3, del Regolamento, ai sensi del quale, la distribuzione dei «Senatori eccedentari» in ciascuna Commissione permanente deve essere effettuata in modo tale da rispecchiare la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari, si interpreta anche alla luce del necessario rispetto dei rapporti di consistenza tra i Gruppi di maggioranza e opposizione;

2) Con riferimento al Gruppo misto e agli altri Gruppi dei quali facciano parte Senatori sia di maggioranza che di opposizione, le proposte di designazione devono garantire l'equilibrata distribuzione dei componenti di ciascun Gruppo in Commissione, nel rispetto del criterio interpretativo di cui al punto 1 del presente parere;

3) Il Presidente, in conformità del potere attribuitogli dall'articolo 21, comma 3, del Regolamento, valuta che le proposte dei Gruppi siano rispondenti al principio stabilito al punto 1 del presente parere. Il Presidente distribuisce conseguentemente i «Senatori eccedentari» nelle Commissioni dandone avviso anche per le vie brevi ai Presidenti dei Gruppi e delle Commissioni interessati prima di ogni altra comunicazione. I Presidenti dei Gruppi hanno facoltà di formulare proposte alternative, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1 del presente parere, entro la successiva riunione della Commissione, ai fini della definitiva pronuncia della Presidenza;

4) Il Presidente può esercitare il potere derivante dall'articolo 21, comma 3, del Regolamento, con le modalità di cui al punto 3 del presente parere, ogni qualvolta modificazioni intervenute nel numero e nella composizione dei Gruppi parlamentari alterino, attraverso la distribuzione dei «Senatori eccedentari» in ciascuna Commissione, la proporzione esistente in Assemblea tra i Gruppi parlamentari con riferimento alla loro consistenza e ai rapporti tra maggioranza e opposizione.

Dopo brevi richieste di chiarimento da parte del senatore ZANDA, al quale risponde, oltre che il senatore PISTORIO, lo stesso PRESIDENTE, quest'ultimo invita la Giunta ad esprimersi sulla proposta di parere illustrata.

La Giunta conviene quindi all'unanimità sulla proposta di parere.

La seduta termina alle ore 21,05.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 11 ottobre 2011

Plenaria

96ª Seduta

Presidenza del Presidente
FOLLINI

La seduta inizia alle ore 12,10.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 46171/06 RGNR pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 18 gennaio e proseguito nelle sedute del 17 maggio e del 21 giugno 2011.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola il relatore LI GOTTI (*IdV*), i senatori MALAN (*PdL*) e LEDDI (*PD*).

Dichiarata chiusa la discussione, si passa alle votazioni.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta del relatore di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del signor Iannuzzi, non concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta, respingendo la proposta messa ai voti dal Presidente, propone invece di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del signor Iannuzzi, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Il senatore Malan è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Domenico Gramazio, in relazione al procedimento penale n. 51021/10 RGNR pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 21 giugno e proseguito nella seduta del 13 settembre 2011.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione ed informa che in data 6 ottobre 2011 il senatore Gramazio ha inviato alla Giunta il verbale di remissione della querela da parte del dottor Luigi Macchitella e il verbale di accettazione di remissione della stessa sottoscritto dal senatore Gramazio.

Dopo l'intervento della senatrice ADAMO (PD), la Giunta prende atto che non vi è luogo a deliberare sulla richiesta avanzata dal senatore Gramazio ed incarica il Presidente di darne comunicazione al Presidente del Senato.

(Doc. IV-ter, n. 21) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Giuseppe Ciarrapico, per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che in data 7 luglio 2011 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il Doc. IV-ter, n. 21, concernente una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, relativa al senatore Giuseppe Ciarrapico, con riferimento al procedimento penale n. 2472/10 RG GIP, pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Cassino.

Riferisce sul documento in titolo il relatore, senatrice LEDDI (PD), la quale informa che in data 21 giugno 2011 il GIP presso il Tribunale di Cassino ha disposto la trasmissione degli atti al Senato ai sensi della legge n. 142 del 2003, non ritenendo accoglibile l'eccezione presentata

dalla difesa del senatore Ciarrapico di applicazione al caso di specie della insindacabilità prevista dall'articolo 68 della Costituzione.

Il senatore Ciarrapico è indagato per diffamazione col mezzo della stampa per aver scritto un articolo sul quotidiano: «Nuovo Molise oggi» intitolato: «Il caso Florio al vaglio del giudice Scarlatelli – una strana vicenda», pubblicato in data 11 febbraio 2010, nel quale si adombra, secondo quanto riportato dal GIP, «un personale interessamento del Giudice dottoressa Laura Scarlatelli nella causa di lavoro riguardante il manager Florio Sergio». Si precisa che l'articolo non è firmato, ma l'identità dell'autore nella persona del senatore Ciarrapico è dichiarata dal direttore responsabile del giornale con lettera del 26 febbraio 2010 in risposta ad una richiesta della polizia giudiziaria.

Nell'articolo è scritto testualmente: «A voler pensare male (ma i presupposti ci sono tutti) se il giudice Scarlatelli dovesse accogliere le istanze dell'Avvocatura, il processo subirebbe una dilatazione nel tempo che non consentirebbe alcuna possibilità all'ex manager Florio. Senza dimenticare che il giudice avrebbe modo di scaricare una patata bollente e anche imbarazzante sotto il profilo dei rapporti personali».

La Giunta delibera quindi di ascoltare il senatore Ciarrapico e rinvia il seguito dell'esame.

(Doc. IV-ter, n. 22) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Giuseppe Ciarrapico, per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che in data 29 luglio 2011 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il Doc. IV-ter, n. 22, concernente una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, relativa al senatore Giuseppe Ciarrapico, con riferimento al procedimento penale n. 2971/09 RG PM 1691/11 RG GIP, pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Cassino.

Riferisce sul documento in titolo il relatore, senatrice LEDDI (PD), la quale informa che in data 19 luglio 2011 il GIP presso il Tribunale di Cassino ha infatti disposto la trasmissione degli atti al Senato ai sensi della legge n. 142 del 2003, non ritenendo accoglibile l'eccezione presentata dalla difesa del senatore Ciarrapico di applicazione al caso di specie della insindacabilità prevista dall'articolo 68 della Costituzione.

Il senatore Ciarrapico è indagato per diffamazione col mezzo della stampa per aver scritto un articolo sul quotidiano: «Nuovo Molise oggi» intitolato: «Uno sciacallo frettoloso», pubblicato in data 27 giugno 2009, nel quale come riporta la denuncia presentata dal senatore Ulisse

Di Giacomo, lo stesso ricorrente viene definito «sciacallo» accusato di «menzogna», «fatto oggetto di considerazioni attinenti il proprio matrimonio ed avvisato dall'articolaista di possibili ripercussioni personali. In particolare si legge: potresti farti male, e prima o poi male ti farai».

Si precisa che l'articolo è firmato con la sigla G.C. e che l'identità dell'autore nella persona del senatore Giuseppe Ciarrapico è riscontrata dalla nota indirizzata alla Procura della Repubblica dalla Questura di Isernia in data 12 aprile 2010.

La Giunta delibera quindi di ascoltare il senatore Ciarrapico e rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 12,35.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 11 ottobre 2011

Sottocommissione per i pareri

Martedì 11 ottobre 2011

172^a Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14.

(1969-C) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su ulteriore emendamento. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato l'ulteriore emendamento 4.150 riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2913) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, l'Unione Europea e i suoi Stati membri, firmato il 25 e 30 aprile 2007, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2010
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2626) Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati La Loggia e Gabriella Carlucci; Bersani ed altri; Paola Pelino ed altri; Vignali ed altri; Jannone e Gabriella Carlucci; Vignali ed altri; Borghesi ed altri

(Parere alla 10^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) riferisce sul disegno di legge in titolo, osservando, in primo luogo, che le disposizioni ivi previste sono riconducibili alla materia «tutela della concorrenza» la quale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, è di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Rileva, altresì, che il provvedimento interviene anche su materie che coinvolgono profili di competenza regionale.

Soffermandosi sull'articolo 6, osserva, in riferimento al comma 1 che la disposizione ivi prevista, concernente l'obbligo di valutazione dell'impatto delle iniziative legislative e regolamentari sulle imprese, può presentare profili di incompatibilità con l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e agli enti locali; quanto al comma 2, segnala che la disposizione ivi prevista, nel disporre che l'esercizio di alcune competenze ministeriali abbia luogo, tra l'altro, «in coordinamento con il Parlamento» appare formulata in modo oscuro e incongruo, suscettibile di interpretazioni incompatibili con le prerogative e la reciproca autonomia dei poteri dello Stato; in riferimento al comma 3, evidenzia che la disposizione ivi prevista, relativa all'individuazione degli uffici responsabili del coordinamento, dovrebbe essere formulata come facoltà e non come obbligo, al fine di rispettare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e agli enti locali.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti.

In riferimento all'emendamento 6.5, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando che la modifica proposta per il comma 4 dell'articolo 6 può essere lesiva delle competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni e agli enti locali. Sugli identici emendamenti 15.6 e 15.7 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando, alla lettera *d-ter*), l'esigenza che sia, in ogni caso, assicurata l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Conviene la Sottocommissione.

(2514) *Deputato Antonino FOTI ed altri. – Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,15.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 128

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,30.

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

328^a Seduta

Presidenza del Presidente
VIZZINI

indi della Vice Presidente
INCOSTANTE

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Belsito.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno, a partire dalle sedute della prossima settimana, l'esame in sede referente del disegno di legge costituzionale n. 2941, d'iniziativa del Governo, che si svolgerà congiuntamente al seguito dell'esame del disegno di legge costituzionale n. 24 e all'esame delle altre iniziative di revisione costituzionale alla Commissione che intervengono in materia di riforma del parlamento e della forma di governo. Si tratta, finora, dei disegni di legge costituzionale nn. 216, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2784 e 2875. Precisa che, in considerazione della deliberazione assunta all'unanimità dalla Commissione il 27 luglio, tali disegni di legge, che sovente contengono anche disposizioni in materia di composizione numerica delle Camere, saranno trattati comunque in forma distinta dall'esame dei disegni di legge costituzionale che propongono solo la riduzione del numero dei parlamentari.

Inoltre, si è deciso che saranno presi gli opportuni contatti con la Presidenza della Commissione finanze e tesoro, per concordare la convocazione di una seduta delle Commissioni riunite 1^a e 6^a al fine di avviare l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2484, d'iniziativa dei senatori Li Gotti (IdV) e altri (Modifica all'articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente la disciplina delle concessioni e delle licenze in materia di giochi e scommesse).

Infine, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, definirà in una prossima riunione i tempi per il seguito dell'esame dei disegni di legge costituzionale in materia di *referendum*.

Informa la Commissione che il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 1178 e connessi, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, è stato programmato per la seconda parte della seduta odierna per consentire l'intervento del senatore Bianco, corelatore su quel provvedimento, che aveva preannunciato un suo ritardo per altri impegni istituzionali.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2243-bis) Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 28 giugno 2011, degli articoli da 1 a 40 e dell'articolo 44 del disegno di legge n. 2243, d'iniziativa governativa, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Riprende la trattazione degli emendamenti, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute precedenti, limitatamente a quelli sui quali la Commissione bilancio si è già pronunciata e che erano stati accantonati.

Il relatore PASTORE (*PdL*) presenta l'emendamento 40.100 e alcuni nuovi emendamenti aggiuntivi all'articolo 40, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario BELSITO, a nome del Governo, esprime un parere contrario sull'emendamento 1.0.1 (testo 2), che viene messo in votazione e non è accolto.

Il senatore BATTAGLIA (*PdL*) ritira l'emendamento 6.1. Viene meno, di conseguenza, il relativo subemendamento 6.1/1.

Il sottosegretario BELSITO si pronuncia in senso contrario sugli emendamenti 7.1 e 8.3. Tali proposte sono messe in votazione e respinte.

Il relatore PASTORE (*PdL*) si rimette al Governo sugli emendamenti 8.0.4, 8.0.5 e 8.0.6.

Previo parere contrario del sottosegretario BELSITO, tali emendamenti sono posti in votazione e respinti, mentre l'8.0.8 decade per l'assenza del proponente.

Sull'emendamento 9.0.1 il relatore PASTORE (*PdL*) si rimette al rappresentante del Governo, che esprime un parere contrario. L'emendamento 9.0.1 è quindi posto in votazione ed è respinto.

Il relatore PASTORE (*PdL*) si rimette al Governo sugli emendamenti 11.0.1 e 11.0.2.

Su proposta del sottosegretario BELSITO, tali emendamenti restano accantonati.

Il relatore PASTORE (*PdL*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 12, ad eccezione della proposta 12.5, a sua firma.

Il sottosegretario BELSITO si pronuncia in modo conforme al relatore ed esprime parere favorevole sull'emendamento 12.5.

La senatrice ADAMO (*PD*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 12.1, soppressivo dell'articolo. In proposito, reputa non condivisibile la lettera *b*), che esonera il datore di lavoro e attribuisce all'INAIL il compito di trasmettere la denuncia dell'infortunio alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

Il senatore PARDI (*IdV*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 12.2, soppressivo dell'articolo. A suo avviso, la disposizione di cui propone la soppressione riflette l'indifferenza del Governo sul problema di drammatica attualità degli infortuni sul lavoro.

Gli emendamenti identici 12.1 e 12.2, soppressivi dell'articolo, posti congiuntamente in votazione, sono accolti. Gli altri emendamenti all'articolo 12 risultano quindi preclusi.

Il relatore PASTORE (*PdL*) presenta una riformulazione dell'emendamento 13.2 (13.2 testo 2), pubblicata in allegato, che risulta così identico all'emendamento 13.1.

Il sottosegretario BELSITO si esprime favorevolmente su tali proposte.

Gli emendamenti identici 13.1 e 13.2 (testo 2), posti congiuntamente in votazione, sono accolti.

Il sottosegretario BELSITO propone di mantenere accantonati gli emendamenti all'articolo 14.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) non condivide tale proposta e chiede che si proceda nelle votazioni.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) ritiene che sarebbe opportuno verificare insieme ai Gruppi dell'opposizione gli emendamenti riferiti all'articolo 14 e chiede di sospendere il seguito dell'esame. Chiede, quindi, che si riunisca subito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi momentaneamente sospeso.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il PRESIDENTE avverte che è convocato in riunione immediata l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(2243-bis) Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 28 giugno 2011, degli articoli da 1 a 40 e dell'articolo 44 del disegno di legge n. 2243, d'iniziativa governativa, approvato dalla Camera dei deputati
(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, dapprima momentaneamente sospeso.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che in Ufficio di Presidenza è intervenuto un accordo per procedere alla votazione degli emendamenti all'articolo 14 e rinviare quindi il seguito dell'esame.

Gli emendamenti identici 14.1 e 14.2, soppressivi dell'articolo, sono posti congiuntamente in votazione e accolti. Gli altri emendamenti all'articolo 14 risultano preclusi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1178) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ZANDA ed altri. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari

(1633) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di numero dei deputati e dei senatori

(2821) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori

(2848) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BODEGA e MAZZATORTA. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(2891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori

(2893) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 4 ottobre.

Il relatore BIANCO (PD) dà conto dell'emendamento 3.100, pubblicato in allegato, da lui presentato assieme all'altro relatore, senatore BOSSETTO (PdL).

Il senatore MALAN (*PdL*) illustra l'emendamento 1.7, che corregge il numero dei componenti della Camera dei deputati, allo scopo di ottenere una dimensione complessiva del numero dei parlamentari che sarebbe sensibilmente ridotta, ma congrua nelle proporzioni tra le due Camere restandone immutate le funzioni. Osserva, quindi che tutte le proposte in esame determinerebbero una proporzione tra elettori ed eletti tra le più basse nei Paesi europei. Più in generale, ritiene che non sussistano ragioni persuasive per una riduzione ancora più accentuata del numero dei parlamentari e che, soprattutto, non debba essere assecondata una polemica antiparlamentare fondata sul pregiudizio e sul disprezzo per la rappresentanza democratica.

Il senatore BATTAGLIA (*PdL*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 1.7.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*) illustra le sue proposte di modifica, dirette a riprodurre il contenuto del disegno di legge n. 2821. L'emendamento 1.3 propone di ridurre il numero dei componenti delle Camere in misura più consistente rispetto a quella del testo unificato, mentre il 2.8 è diretto a fissare in 6 anziché in 5 il numero minimo di senatori eletti in ciascuna regione. In subordine a tale proposta, ha presentato l'emendamento 2.9 (testo 2), pubblicato in allegato, che fissa in 6 i senatori eletti nel Trentino Alto Adige, postulando che siano 3 quelli della provincia di Bolzano, in osservanza dell'accordo stipulato fra Italia e Austria in favore delle popolazioni alto-atesine. A tale riguardo, in via subordinata, egli ha proposto anche l'emendamento 2.10.

Il senatore PARDI (*IdV*), integrando l'intervento svolto nella seduta del 4 ottobre, sottolinea che gli emendamenti da lui presentati insieme ad altri senatori del Gruppo, che propongono un dimezzamento del numero dei parlamentari, sono improntati alla massima semplicità affinché siano comprensibili per i cittadini.

Il relatore BOSCETTO (*PdL*) si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti nelle sedute della prossima settimana. In ogni caso, sottolinea l'esigenza di mantenere un adeguato livello di rappresentanza democratica e nota che in nessun altro Paese europeo si è progettato di ridurre il numero dei parlamentari per fare fronte agli effetti della crisi economica.

Il relatore BIANCO (*PD*) ricorda la decisione della Commissione, di esaminare con priorità le iniziative di revisione costituzionale che propongono solo la riduzione del numero dei parlamentari: essa è stata assunta con consapevolezza da tutti i Gruppi parlamentari, quale segno di considerazione e di riguardo per le istanze dell'opinione pubblica. I relatori, avendo consultato i rispettivi Gruppi e gli altri Gruppi parlamentari, hanno individuato un punto di equilibrio nel testo unificato che hanno sottoposto alla Commissione.

Al fine di valorizzare il lavoro fin qui compiuto, egli invita i proponenti a ritirare tutti gli emendamenti. Inoltre, sollecita l'altro relatore, senatore Boschetto, a pronunciarsi nella seduta di domani per consentire alla Commissione di avviare le votazioni nelle sedute della prossima settimana, tenendo conto dell'orientamento dell'Assemblea del Senato, di non dare luogo subito alla istituzione di una Commissione speciale, considerata la sollecitudine con cui la Commissione affari costituzionali sta procedendo nell'esame. Nel caso in cui, invece, la maggioranza ritenga di prolungare indebitamente l'esame oltre i tempi imposti dall'urgenza condivisa da tutta la Commissione, preannuncia che rinuncerà all'incarico di relatore.

Il relatore BOSCHETTO (*PdL*) ritiene necessaria una ulteriore meditazione delle proposte di modifica, per cui preferisce esprimere il parere sugli emendamenti nella seduta di martedì 18 ottobre. In quella stessa sede si potrà procedere alle votazioni.

Il senatore BATTAGLIA (*PdL*) sottolinea l'esigenza di consentire a tutti i senatori della Commissione di intervenire sugli emendamenti, senza ostacolare lo svolgimento di un dibattito ampio e approfondito.

Il PRESIDENTE ricorda che nella discussione generale e nella illustrazione degli emendamenti tutti i senatori che hanno preso la parola hanno potuto svolgere i loro interventi nel rispetto dei tempi consentiti dal Regolamento. Inoltre, si potrà intervenire, secondo le regole consuete, nelle dichiarazioni di voto relative ai singoli emendamenti.

Considerato che le esigenze prospettate dai relatori, senatori Boschetto e Bianco, appaiono conciliabili, propone di rinviare alla seduta di martedì 18 ottobre l'espressione dei pareri; in quella stessa seduta inizierà la votazione degli emendamenti.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2243-BIS**

Art. 13.

13.2 (testo 2)

PASTORE, *Relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. – 1. All'articolo 120, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, dopo le parole: "organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni", sono inserite le seguenti: ", ivi compresi gli enti previdenziali limitatamente ai dati necessari all'esercizio del diritto di surrogazione,"».

Art. 40.

40.100

PASTORE, *Relatore*

Al comma 1, lettera e), nel capoverso «Art. 4-bis», dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei Ministri», inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»».

40.0.200PASTORE, *Relatore**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 40-bis.***(Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante ordinamento del notariato e degli archivi notarili)*

1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, al comma 1, primo periodo, le parole: "con oneri a carico del proprio bilancio" sono sostituite dalle seguenti: "con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo"; dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. La misura dei contributi è determinata dal Consiglio nazionale del notariato entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo in misura corrispondente ai premi ed agli oneri da esso pagati ed è raggugliata agli onorari spettanti a ciascun notaio per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori secondo quanto stabilito dalla tariffa notarile. I contributi sono riscossi con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220.";

b) all'articolo 21, al comma 1, le parole: "accertati ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "accertati ai sensi dell'articolo 22, commi da 3 a 4";

c) all'articolo 22, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. In caso di mancato o ritardato versamento da parte del notaio dei tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se per il fatto viene ascritta un'ipotesi di reato e il danno non è coperto da polizza assicurativa, il soggetto preposto alla riscossione può richiederne direttamente il pagamento al Fondo. L'erogazione è subordinata:

a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio;

b) all'accertamento dei tributi dovuti ed all'emissione di un atto esecutivo, non sospeso dall'autorità giudiziaria o dall'amministrazione finanziaria.

3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al comma 3-bis, è legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria. Il Fondo può avvalersi per il recupero del credito degli agenti della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1988, n. 43, ovvero può, esibendo un certificato attestante la somma pagata, richiedere all'autorità giudiziaria, l'ingiunzione di pagamento. L'ingiunzione è provvisoriamente esecutiva a norma dell'articolo 642 del co-

dice di procedura civile. Il Fondo può agire esecutivamente sull'indennità dovuta dalla Cassa nazionale del notariato al notaio alla sua cessazione nel limite di cui al quarto comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, e, a tutela del proprio credito, può notificare alla Cassa un atto di opposizione al pagamento diretto al notaio dell'indennità nello stesso limite.

3-quater. Se è accertato con decisione passata in cosa giudicata che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, il soggetto della riscossione rimborsa senza indugio le somme pagate al Fondo o, se il fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio medesimo.";

d) all'articolo 22, comma 4, dell'articolo 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fatto salvo il caso di cui al comma *3-bis*, nel quale il danno è dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed è indennizzato in misura pari all'ammontare del credito risultante dallo stesso atto.";

e) all'articolo *93-bis*, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"*2-bis.* I consigli notarili distrettuali assumono periodicamente informazioni presso l'amministrazione finanziaria in merito alla regolarità del versamento dei tributi dovuti dal notaio in relazione agli atti da lui rogati o autenticati. La stessa, quando ne risulta omesso o ritardato il versamento, ne informa senza indugio il consiglio notarile distrettuale presso il quale il notaio è iscritto.";

f) all'articolo *142-bis*, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il notaio è punito in ogni caso con la destituzione quando commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati.";

g) all'articolo 144, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"*1-bis.* Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo *142-bis*, la sospensione per un anno è sostituita alla destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo nella stessa infrazione.".

2. Le modifiche di cui al comma 1, lettera *a)*, entrano in vigore il 1° gennaio 2012. Per tale anno la misura dei contributi è determinata dal Consiglio nazionale del notariato entro il 31 dicembre 2011».

40.0.201PASTORE, *Relatore**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 40-bis.***(Modifiche all'ordinamento del notariato in materia di concorso per la nomina a notaio)*

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

b) all'articolo 5, comma 1, lettera c), le parole: "quattro magistrati" sono sostituite dalle seguenti: "sette magistrati";

c) all'articolo 5, comma 1, lettera d), le parole: "tre professori universitari" sono sostituite dalle seguenti: "sei professori universitari" e dopo le parole: "materie giuridiche" sono aggiunte le seguenti: "inerenti le prove concorsuali";

d) all'articolo 5, comma 1, lettera e), le parole: "sei notai" sono sostituite dalle seguenti: "nove notai";

e) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. I magistrati sono scelti tra quanti svolgono o hanno svolto nell'ultimo quinquennio funzioni civili";

f) il comma 4 dell'articolo 5 è abrogato;

g) all'articolo 5, comma 6, le parole: "della prova di preselezione" sono sostituite dalle seguenti: "delle prove scritte";

h) all'articolo 5, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I docenti universitari sono collocati in aspettativa a richiesta dell'interessato per lo stesso periodo di tempo, con diritto alla conservazione dell'insegnamento di titolarità.";

i) all'articolo 11, comma 5, le parole: "Il giudizio di non idoneità è motivato." sono sostituite dalle seguenti: "Il giudizio di non idoneità è sinteticamente motivato anche con formulazioni predefinite, predisposte dalla commissione all'atto della definizione dei criteri che regolano la valutazione degli elaborati.";

l) all'articolo 12, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Con il superamento della prova orale il candidato consegue l'idoneità per la nomina a coadiutore temporaneo. A tal fine il segretario trasmette senza indugio alla Direzione generale degli affari civili del Ministero della giustizia copia per estratto del processo verbale.".

2. All'articolo 2-bis della legge 6 agosto 1926, n. 1365, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, dopo le parole: "collocati in graduatoria" sono aggiunte le seguenti: "anche a seguito

della definizione di ricorsi giurisdizionali o dell'emanazione di atti di autotutela.".

3. Le modifiche di cui al comma 1, lettere *a), b), c), d), e) f), g), h)* ed *i)* non si applicano al concorso indetto con decreto del Direttore generale della Giustizia civile in data 28 dicembre 2009.».

40.0.202

PASTORE, *Relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Devoluzione al notaio del compito di valutare l'esistenza delle condizioni previste dalla legge per il compimento di atti da parte degli incapaci ovvero in materia di beni ereditari)

1. Alla legge 28 febbraio 1913, n. 89, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

"29-bis. Il notaio richiesto per un atto del quale è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno, o avente ad oggetto beni ereditari, e per il quale non sia stata già negata l'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, se ritiene sussistenti le condizioni previste dalla legge, procede ai sensi dei commi seguenti.

Il notaio, prima di procedere alla stipula dell'atto, ne dà preventiva comunicazione al Pubblico Ministero, nonché ai seguenti soggetti:

a) al Giudice Tutelare, al coniuge, ai genitori, ai figli e ai fratelli ed alle sorelle maggiorenni dell'incapace, se vi sono, quando dell'atto è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno;

b) ai creditori risultanti dall'inventario, nonché, nel caso di cui all'articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile, al legatario, quando l'atto ha per oggetto beni ereditari.

Il notaio provvede altresì alla nomina del curatore speciale, se la legge lo richiede, e determina, quando è previsto dalla legge ovvero lo ritiene comunque opportuno, le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo.

Se nessuno dei soggetti destinatari comunica al notaio la propria opposizione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il notaio, entro i sessanta giorni successivi, stipula l'atto in forma pubblica. Nel caso di più comunicazioni, il termine per la stipula dell'atto decorre dalla data di ricevimento di quella pervenuta per ultima. Nell'atto la parte attesta che alla data della stipula i fatti, dai quali dipende la sussistenza

delle condizioni per il ricevimento dell'atto, non hanno subito rilevanti modificazioni.

La comunicazione prevista dal presente articolo è effettuata con mezzi idonei a dare certezza del suo ricevimento e contiene l'indicazione dell'oggetto e delle condizioni dell'atto richiesto al notaio, l'indicazione dell'eventuale curatore speciale e delle cautele individuate per il reimpiego del corrispettivo, nonché l'espresso avvertimento che, decorso il termine previsto dal quarto comma, in assenza di opposizioni, il notaio procederà alla stipula e che è facoltà delle parti, in ogni caso, adire l'autorità giudiziaria per richiedere l'autorizzazione al compimento dell'atto.

Se il notaio ritiene che non sussistono le condizioni prescritte dalla legge per la concessione delle autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria ovvero se alcuno dei soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione si oppone, l'atto non può essere ricevuto."».

40.0.203

PASTORE, *Relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Modifiche in tema di inventario)

1. All'articolo 769, codice di procedura civile, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

"Quando vi è accordo fra i soggetti legittimati a richiedere l'inventario e non sono stati apposti dei sigilli, l'inventario può essere chiesto direttamente al notaio designato dal defunto con testamento ovvero, in assenza di designazione, ad altro notaio."».

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAI RELATORI PER I DISEGNI DI LEGGE
COSTITUZIONALE NN. 1178, 1633, 2821, 2848, 2891, 2893**

Art. 2.

2.9 (testo 2)

PETERLINI

Al comma 1, lettera b), capoverso sostituire le parole: «il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta /Vallée d'Aoste uno», con le seguenti: «il Trentino-Alto Adige/Südtirol ne ha sei, il Molise due, la Valle d'Aosta /Vallée d'Aoste uno».

Conseguentemente, all'articolo 3, aggiungere i seguenti commi:

«2-bis. Fino all'adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni degli articoli 1 e 2, i senatori del Trentino-Alto Adige/Südtirol sono eletti nei collegi uninominali determinati dalle disposizioni di legge già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2-ter. La legge assicura l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina».

Conseguentemente, nel titolo, aggiungere le seguenti parole: «nonché per l'elezione dei senatori nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol».

Art. 3.

3.100

BIANCO, BOSCHETTO, *Relatori*

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fino all'adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni degli articoli 1 e 2,».

Conseguentemente, nel titolo, dopo la parola: «disposizioni» inserire le parole: «transitorie e».

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 129

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 15,45.

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 11 ottobre 2011

Plenaria

256^a Seduta

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CASSON (PD) sollecita la calendarizzazione del disegno di legge n. 2769 recante norme per l'adeguamento alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, già approvato dalla Camera dei deputati.

IN SEDE REFERENTE

(1880-B) GASPARRI ed altri. – *Disposizioni in materia di spese di giustizia, danno erariale, prescrizione e durata del processo*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(2696) LI GOTTI ed altri. – *Disposizioni in materia di circostanze, recidiva e prescrizione del reato*

(2705) DELLA MONICA ed altri. – *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati*

(2718) CASSON ed altri. – *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 luglio scorso.

Il presidente BERSELLI avverte che si procederà alla illustrazione delle proposte emendative presentate all'articolo 3 del disegno di legge n. 1880-B (gli emendamenti sono pubblicati in allegato al resoconto).

La senatrice DELLA MONICA (PD) illustra l'emendamento 3.1, il quale è volto alla soppressione dell'articolo 3 del disegno di legge.

Nel ribadire il proprio giudizio critico sul provvedimento nel suo complesso, il quale rappresenta peraltro una sostanziale riscrittura del disegno di legge già licenziato dal Senato in prima lettura, osserva come esso accentui le criticità già ravvisabili nella cosiddetta legge *ex Cirielli*.

Dopo aver svolto talune considerazioni sull'articolo 3 ed in particolare sul rapporto tra prescrizione e recidiva, si sofferma criticamente sugli interventi legislativi della maggioranza e del Governo, i quali non hanno determinato risultati positivi in termini di miglioramento dell'efficienza della giustizia penale. Tali interventi si sono sostanziati infatti in misure marcatamente *ad personam*, fra questi ricorda l'originario disegno di legge n. 1880 sulla prescrizione processuale; il disegno di legge n. 2567 recante modifiche agli articoli 190, 238-*bis*, 438, 442 e 495 del codice di procedura penale e all'articolo 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e ed infine il disegno di legge di riforma delle intercettazioni. Nulla è stato fatto invece in materia di irrilevanza del fatto ovvero di depenalizzazione.

Esprime infine il proprio vivo rammarico per le recenti dichiarazioni del Ministro della giustizia rilasciate in un'intervista pubblicata sul quotidiano *Libero*. In quella sede il Guardasigilli ha preannunciato, non solo la prossima approvazione del disegno di legge in titolo e del provvedimento sulle intercettazioni ma anche l'introduzione di norme in tema di responsabilità dei magistrati. Tali dichiarazioni inducono quindi a ritenere inutile la fase emendativa da parte della Commissione.

Il presidente BERSELLI (PdL) fa presente all'uopo, di aver sollecitato personalmente il Ministro a venire in Commissione a riferire sulla politica del proprio Dicastero.

Il senatore SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI) illustra l'emendamento 3.116, anch'esso volto a sopprimere l'articolo 3. Nel condividere le critiche da ultimo mosse dalla senatrice Della Monica osserva come ogni tentativo di modificare – migliorandolo – il testo sia destinato a rimanere frustrato, tenuto conto che dalle parole del Ministro sembra potersi desumere la certa approvazione del provvedimento in titolo così come approvato e modificato dalla Camera dei deputati.

Si tratta dell'ennesimo caso in cui il Parlamento si trova a dover sottostare ad un *diktat* dell'Esecutivo; così come si sta verificando per il disegno di legge in materia di intercettazioni.

Esprime quindi profonda preoccupazione per il mancato accoglimento dei rilievi critici formulati in sede di discussione generale dal senatore Li Gotti con particolare riguardo al rapporto tra prescrizione e reci-

diva analogamente criticabile è stata la decisione dell'Esecutivo di non tenere conto dei rilievi di diritto comparato formulati dal senatore Carofoglio. Il provvedimento in esame appare unicamente volto a favorire gli interessi del presidente del Consiglio, assicurando la prescrizione del ben noto processo Mills che lo vede coinvolto e la sua approvazione non potrà che allargare il solco tra l'opinione pubblica e la classe politica.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) riferisce sull'emendamento 3.115, sottolineando come l'articolo 3 introduca nell'ordinamento una norma che, al di là di valutazioni di ordine politico, appare criticabile sul piano tecnico. Come già ricordato in sede di discussione generale la *ratio* della norma è stata ravvisata nell'esigenza di differenziare il trattamento sanzionatorio dei soggetti incensurati da quello riservato ai condannati. Tale finalità tuttavia non trova riscontro nell'articolo *de qua*, nella parte in cui la categoria degli incensurati risulta desunta dal richiamo al parametro della recidiva di cui all'articolo 99 del codice penale. Nella prassi giudiziaria l'istituto della recidiva ha natura di circostanza aggravante ed è rilevante agli effetti penali solo in quanto ritenuta dal giudice del processo di cognizione. Al riguardo osserva come molto spesso nelle aule giudiziarie l'aggravante della recidiva non venga contestata in ragione del mancato aggiornamento dei casellari giudiziari. Passando quindi al merito del disegno di legge il riferimento dell'articolo 3 all'istituto della recidiva non consente una ragionevole distinzione fra soggetti censurati ed incensurati dal momento che il trattamento differenziato finisce per essere rimesso ad una categoria endoprocessuale. Qualora il legislatore intendesse comunque mantenere il richiamo all'articolo 99 sarebbe necessario procedere ad una riscrittura dell'istituto della recidiva tale da renderne obbligatoria la contestazione.

Il sottosegretario CALIENDO osserva come la vigente formulazione dell'articolo 161 già parametri l'istituto della prescrizione a quello della recidiva. Tale norma entrata in vigore nel lontano 2005 non stata oggetto né di censure di costituzionalità né tanto meno di un intervento da parte del legislatore nel corso della passata legislatura. Egli osserva poi come la cosiddetta legge *ex Cirielli* abbia tra l'altro determinato una positiva rimodulazione della prescrizione che tiene conto della fattispecie incriminatrice ma anche di elementi soggettivi che non possono essere valutati. Tutto ciò al fine di assicurare ai dirigenti degli uffici giudiziari uno strumento utile per razionalizzare i loro calendari al fine di limitare l'estinzione dei processi per prescrizione.

Il senatore CASSON (*PD*) osserva come sia necessario impedire la prescrizione di importanti processi quali quelli per le morti causate dall'esposizione all'amianto: in tali giudizi l'impossibilità di giungere ad una sentenza di primo grado di condanna rischia di frustrare ulteriormente le spettanze risarcitorie delle parti civili.

Dopo brevi precisazioni del sottosegretario CALIENDO, del senatore LI GOTTI (*IdV*), e del PRESIDENTE, il senatore CASSON (*PD*) ribadisce che il disegno di legge in esame non porterà alcun vantaggio in termini di maggiore rapidità dei processi, ma al contrario determinerà un significativo aumento delle estinzioni per prescrizione, e tutto ciò unicamente per favorire l'estinzione di uno dei molti processi penali nei quali è imputato il Presidente del Consiglio.

In risposta ad affermazioni del relatore e del Presidente circa il fatto che l'attuale opposizione avrebbe evitato di modificare la disciplina della prescrizione introdotta nel 2005 durante i due anni del Governo di centrosinistra, egli ribadisce che l'interruzione precoce della legislatura impedì di approvare la modifica, e che fin dalla conclusione della XIV legislatura il Gruppo dei democratici di sinistra e poi quello del Partito Democratico hanno presentato disegni di legge che hanno mantenuto la stessa coerente linea, nel senso di promuovere come misura minima l'abrogazione della cosiddetta legge *ex Cirielli* e il ritorno alla precedente disciplina della prescrizione e, come obiettivo maggiore, la riforma dell'istituto basata sulla distinzione fra due diversi termini di prescrizione, entrambi più brevi di quello attuale, il primo intercorrente tra il momento della commissione del delitto e il primo atto di indagine del pubblico ministero, e il secondo successivo a tale atto.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*), ad integrazione del suo precedente intervento, segnala l'assoluta irrazionalità del comma 2 dell'articolo 3, tale disposizione, stabilendo che la nuova disciplina della prescrizione non si applica ai processi per i quali sia già stata pronunciata sentenza di primo grado, determina un'ulteriore irragionevole disparità di trattamento, laddove si pensi al caso dell'imputato effettivamente incensurato che, assolto in primo grado, non può eccepire in appello la prescrizione sulla base dei nuovi termini, come potrebbe invece fare un pregiudicato tecnicamente non recidivo qualora in primo grado non sia intervenuta ancora la pur sicura condanna, con ciò contravvenendo platealmente al pur discutibile principio del *favor* per l'incensurato anche rispetto all'istituto della prescrizione, con il quale si è inteso giustificare questo intervento legislativo.

Il sottosegretario CALIENDO osserva che la *ratio* della norma da ultimo richiamata dal senatore Li Gotti, è quella di evitare di determinare effetti prescrittivi su un processo già concluso in riferimento al quale il presidente aveva governato la gestione degli atti interruttivi della prescrizione in base alla disciplina vigente *pro tempore*.

Il senatore MARITATI (*PD*) illustra gli emendamenti di cui è primo firmatario.

Pur condividendo in pieno i timori espressi dal collega Serra circa gli effetti di ulteriore scivolamento dell'opinione pubblica verso l'antipolitica che indubbiamente provocherà l'approvazione di questa legge, egli invita i colleghi a soffermarsi non tanto sugli effetti esterni, ma sull'analisi di

quello che è il loro ruolo di legislatori e su come viene mortificato da tre anni a questa parte.

È infatti palese la progressiva paralisi del sistema giudiziario italiano; sono evidenti, per quanto riguarda in particolare il diritto penale, gli effetti distorsivi di questa paralisi, come quello da lui denunciato nel corso del dibattito in Assemblea la scorsa settimana, e che è innegabile – anche se il Ministro ha fatto finta di non capire di cosa si parlasse – dell'aumento dei tempi di custodia cautelare provocato dalla lentezza dei processi.

Nonostante le numerose proposte costruttive presentate dall'opposizione, e che in molti casi riprendevano iniziative assunte dal Governo nella scorsa legislatura e non approvate a causa della sua precoce interruzione, il Governo si è ostinato a riproporre al Parlamento esclusivamente norme che, sotto la maschera di voler rendere il processo a seconda dei casi più rapido o più garantista, erano unicamente tese a tutelare le situazioni processuali del Presidente del Consiglio.

In particolare, le iniziative dirette a ridurre i tempi del processo sono state incentrate unicamente su una maggiore ristrettezza dei termini e sull'attribuzione ad essi di un carattere perentorio; si è in sostanza voluto far credere all'opinione pubblica che il Governo ritenga che la lunghezza dei tempi sia colpa dei magistrati che lavorano poco, mentre il fatto stesso che il Ministero della giustizia non proponga al CSM azioni disciplinari in questa materia, dimostra che l'Esecutivo stesso sa bene che i problemi sono di tutt'altra natura.

Il senatore Maritati conclude osservando che i danni di questo modo di procedere rischiano di essere tutt'altro che contingenti: così come le posizioni assunte nel suo precedente Governo in più occasioni dal Presidente del Consiglio a favore di una sorta di «legittimità sostanziale» dell'evasione fiscale hanno contribuito a rafforzare nell'opinione pubblica la resistenza a compiere il proprio dovere tributario, così questi continui interventi *ad personam* in materia processual-penalistica rafforzano nell'opinione pubblica l'idea che il processo sia qualcosa da cui il cittadino deve evadere, piuttosto che confrontarsi lealmente con le accuse che gli vengono mosse.

Il sottosegretario CALIENDO fa presente al senatore Maritati che nel corso del dibattito in Assemblea il Ministro non aveva inteso negare che l'allungamento dei tempi processuali possa riflettersi negativamente sui tempi di custodia cautelare, ma stigmatizzare il comportamento di quei magistrati che ritengono che l'uso della custodia cautelare possa in qualche modo sostituire una pena che si teme di non riuscire ad infliggere per effetto della prescrizione.

La senatrice DELLA MONICA (PD) fa presente che gran parte degli emendamenti presentati si propongono di ottenere risultati migliorativi sul piano della tecnica legislativa e di raggiungere in maniera più efficace quegli obiettivi che il Governo dice di volere perseguire. Ella pertanto

chiede al Sottosegretario di conoscere anticipatamente, senza entrare nel merito dei pareri sui singoli emendamenti, se l'opposizione si può aspettare una qualche apertura da parte del Governo.

Il sottosegretario CALIENDO preannuncia che il parere sarà contrario su molti emendamenti, ma che su alcuni ci sarà un invito al ritiro non formale, ma diretto a testimoniare l'impegno del Governo a discutere in altro momento le questioni sollevate dai presentatori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1880-B

Art. 3.

3.1

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
MARITATI, PERDUCA

Sopprimere l'articolo.

3.115

LI GOTTI

Sopprimere l'articolo.

3.116

D'ALIA, SERRA

Sopprimere l'articolo.

3.2

MARITATI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO,
GALPERTI, PERDUCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

*(Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina dell'ufficio
per il processo)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei cri-

teri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi diretti alla costituzione ed alla disciplina di articolazioni organizzative delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, denominate "ufficio per il processo".

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado dell'ufficio per il processo, quale articolazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie e fattore di impulso per una nuova organizzazione incentrata sul lavoro di squadra, allo scopo di razionalizzare e rendere efficiente lo svolgimento dell'attività giudiziaria;

b) attribuzione all'ufficio per il processo dei compiti e delle funzioni necessari per garantire assistenza ai magistrati nell'attività preparatoria e preliminare rispetto all'attività giurisdizionale, mediante istituzione di unità operative, assegnate alle sezioni, a singoli magistrati o ai gruppi di lavoro, secondo le previsioni contenute nel provvedimento di cui alla lettera d), destinate, tra l'altro, a coadiuvare i magistrati nell'organizzazione dell'attività processuale di udienza e di decisione, svolgendo attività di ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, curando la stesura di relazioni preliminari e collaborando nell'espletamento delle attività strumentali all'esercizio della funzione giurisdizionale;

c) attribuzione all'ufficio per il processo dei compiti strumentali a garantire assistenza nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, collaborando alla sua semplificazione mediante la rilevazione dei flussi dei processi e la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi, curando i rapporti con le parti e con il pubblico per i profili connessi a dette attività;

d) previsione che la composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo siano definiti con provvedimenti assunti dal magistrato titolare dell'ufficio giudiziario, sentiti i presidenti di sezione o i procuratori aggiunti, e dal dirigente amministrativo, che, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono compiti, obiettivi e articolazioni della struttura, tenuto conto dei carichi dell'ufficio e delle disposizioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari;

e) previsione dell'inserimento dei provvedimenti di cui alla lettera d) nelle tabelle di cui agli articoli 7-bis e 1-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e della loro indicazione nel programma delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;

f) attribuzione dei compiti di monitoraggio dell'attività e dei risultati dell'ufficio per il processo e dell'ufficio giudiziario al magistrato capo e al dirigente amministrativo, secondo le rispettive competenze, di cui alla lettera d), e ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;

g) previsione della possibilità di assegnare all'ufficio per il processo, allo scopo di svolgere le attività indicate nelle lettere b) e c), per un periodo massimo di un anno non rinnovabile, i praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali e i dot-

torandi di ricerca in materie giuridiche, che abbiano svolto il primo anno rispettivamente di pratica forense, di tirocinio o di dottorato;

h) previsione della assegnazione di cui alla lettera *g)* mediante apposite convenzioni stipulate, nell'osservanza di modalità dirette a garantire l'imparzialità della scelta ed a privilegiare il merito degli aspiranti, per il periodo massimo di due anni, dal presidente della corte di appello e dal presidente del tribunale, sentiti i consigli giudiziari ed i presidenti di sezione, con il consiglio dell'ordine degli avvocati, con le scuole di specializzazione nelle professioni legali o con le università;

i) disciplina dell'accesso dei soggetti assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera *g)* ai fascicoli processuali, nonché della loro partecipazione alle udienze, prevedendo i casi nei quali tale accesso o partecipazione debbano essere esclusi;

l) attribuzione ai magistrati del controllo sull'attività svolta da coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera *g)* e disciplina delle modalità di autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari ai sensi degli articoli 21 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché degli obblighi di riservatezza e di riserbo per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione, nonché dell'obbligo del segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività, prevedendo l'obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale per i fatti e le notizie appresi nello svolgimento dell'attività;

m) previsione, per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera *g)*, che l'ammissione al periodo di collaborazione presso l'ufficio giudiziario sospende, per tutta la sua durata, l'eventuale abilitazione al patrocinio, nonché del divieto, in ogni fase e grado del processo, di rappresentare o difendere le parti dei procedimenti svoltisi dinanzi al magistrato affidatario, o comunque in relazione ai quali hanno svolto attività preparatoria, o di assumere da costoro qualsiasi incarico professionale;

n) previsione, per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera *g)* e che siano praticanti avvocati o tirocinanti delle scuole di specializzazione, che il periodo di collaborazione è riconosciuto, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica ovvero del tirocinio.

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

3.3

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Delega al Governo in materia di dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per la rideterminazione della dotazione organica e la programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in coerenza con le disposizioni della presente legge e al fine di dare compiuta attuazione agli interventi organizzativi ivi previsti, che le dotazioni organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia siano rideterminate sulla base delle effettive esigenze di funzionalità dell'amministrazione giudiziaria stessa, tenendo conto dei principi che disciplinano l'ufficio del processo.

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei

principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

3.4

LI GOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 3.

(Modifiche al codice penale in materia di circostanze, recidiva e prescrizione del reato)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 62-*bis*, il secondo comma è abrogato;
- b) l'articolo 99 è sostituito dal seguente:

"Art. 99. - (*Recidiva*). – Nei confronti del soggetto che, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, nei cinque anni successivi alla sentenza irrevocabile commette un delitto della stessa indole, in caso di successiva condanna il giudice applica un aumento fino a un quarto della pena da infliggere per il nuovo reato. Nei confronti del soggetto condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, il termine di cui al periodo precedente è di dieci anni.

Sono delitti della stessa indole quelli che costituiscono violazione della medesima disposizione di legge, ovvero offendono il medesimo interesse, ovvero, per la natura dei fatti o dei motivi che li hanno determinati, presentano in concreto caratteri fondamentali comuni.

La pena può essere aumentata fino alla metà se il recidivo commette un altro delitto della stessa indole nei dieci anni successivi all'ultimo dei precedenti delitti che hanno determinato la recidiva di cui al primo comma. L'aumento non può essere inferiore ad un terzo quando la nuova condanna è pronunciata per taluno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale.";

- c) l'articolo 157 è sostituito dal seguente:

"Art. 157. - (*Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere*). – La prescrizione estingue il reato con il decorso di un tempo pari al massimo della pena edittalmente prevista aumentato della metà.

Il tempo necessario a prescrivere non può comunque:

1) essere inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria;

2) essere superiore a venti anni. Per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, il termine è di trenta anni.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le circostanze a effetto speciale e per quelle per le quali la legge determina la pena in modo autonomo.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, nonché per le sanzioni applicate dal giudice di pace diverse da quella pecuniaria, si applica il termine di sei anni.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.";

d) all'articolo 158, primo comma, dopo la parola: "permanente" sono inserite le seguenti: "o continuato" e dopo la parola: "permanenza" sono inserite le seguenti: "o la continuazione";

e) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

"Art. 159. - (*Sospensione del corso della prescrizione*). – Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

- 1) autorizzazione a procedere;
- 2) esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale.

Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

Nel caso di esercizio dell'azione penale, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI del codice di procedura penale, ovvero della richiesta di rinvio a giudizio. Il corso della prescrizione riprende:

- 1) in caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero:
 - 1.1) dalla data del deposito della dichiarazione di appello, salva l'ipotesi di cui all'articolo 569, comma 2, del codice di procedura penale;

1.2) nel caso di conversione del ricorso per cassazione in appello, dalla data di trasmissione degli atti al giudice d'appello;

2) in caso di impugnazione proposta dall'imputato, dal giorno della pronuncia della sentenza di annullamento o di cassazione con rinvio al giudice di primo grado, salvo che l'annullamento o la cassazione riguardino esclusivamente la misura della pena, l'esistenza di circostanze o il giudizio di comparazione delle medesime.";

f) all'articolo 160:

1) al secondo comma, dopo le parole: "davanti al pubblico ministero" sono inserite le seguenti: "o alla polizia giudiziaria da questi delegata", dopo le parole: "sulla richiesta di archiviazione", sono inserite le seguenti: "l'avviso di conclusione delle indagini preliminari", e dopo le parole: "rinvio a giudizio" sono inserite le seguenti: "o di emissione del decreto penale di condanna";

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. Salvo che per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, i termini stabiliti dall'articolo 157, primo e secondo comma, non possono essere prolungati oltre la metà. In ogni caso, non possono essere superati i termini di cui all'articolo 157, secondo comma, numero 2).";

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"La prescrizione del reato interrotta dalla sentenza di condanna non comincia nuovamente a decorrere nel caso in cui il ricorso per cassazione presentato avverso la predetta sentenza sia dichiarato inammissibile.

La prescrizione non comincia nuovamente a decorrere, altresì, nel caso in cui sia presentato ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata in grado di appello che abbia confermato la sentenza di condanna di primo grado ovvero abbia riformato la stessa limitatamente alla specie o alla misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze. La disposizione di cui al presente comma non si applica in caso di accoglimento del ricorso.";

g) all'articolo 161, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri"».

3.1000

MARITATI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Modifiche agli articoli 157, 158, 159, 160 e 161 del codice penale, in materia di prescrizione del reato)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 157 è sostituito dal seguente:

"Art. 157. - (*Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere*). – La prescrizione estingue il reato con il decorso di un tempo pari al massimo della pena edittalmente prevista aumentato della metà.

Il tempo necessario a prescrivere non può comunque:

1) essere inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria;

2) essere superiore a venti anni. Per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, il termine è di trenta anni.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le circostanze ad effetto speciale e per quelle per le quali la legge determina la pena in modo autonomo.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, nonché per le sanzioni applicate dal giudice di pace diverse da quella pecuniaria, si applica il termine di sei anni.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato";

b) all'articolo 158, primo comma, dopo la parola: "permanente" sono inserite le seguenti: "o continuato" e dopo la parola: "permanenza" sono inserite le seguenti: "o la continuazione";

c) all'articolo 159, primo comma, dopo il numero 3) sono aggiunti i seguenti:

"3-bis) presentazione di dichiarazione di ricusazione ai sensi dell'articolo 38 del codice di procedura penale, dalla data della presentazione

della stessa fino a quella della comunicazione al giudice procedente del provvedimento che dichiara l'inammissibilità della medesima;

3-ter) concessione di termine a difesa in caso di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono della difesa, per un periodo corrispondente al termine concesso;

3-quater) rinnovazione, su richiesta dell'imputato, delle prove assunte in dibattimento, a seguito di mutamento della persona fisica del giudice, per tutto il tempo necessario alla rinnovazione; tale disposizione non si applica ai coimputati cui non si riferisce la richiesta di rinnovazione, se è disposta la separazione dei processi, né al caso in cui la nuova assunzione concerna fatti e circostanze nuovi;

3-quinquies) richiesta di estradizione di un imputato dall'estero, per tutto il tempo decorrente dalla data della relativa richiesta fino a quella dell'effettiva estradizione;

3-sexies) richiesta, nell'udienza preliminare o nel corso del dibattimento, di una rogatoria all'estero, per tutto il periodo compreso tra la data dell'inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria e quella in cui perviene la risposta all'autorità giudiziaria precedente";

d) all'articolo 160:

1) al secondo comma, dopo le parole: "davanti al pubblico ministero" sono inserite le seguenti: "o alla polizia giudiziaria da questi delegata", dopo le parole: "sulla richiesta di archiviazione," sono inserite le seguenti: "l'avviso di conclusione delle indagini preliminari," e dopo le parole: "rinvio a giudizio" sono inserite le seguenti: "o di emissione del decreto penale di condanna";

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. Salvo che per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, i termini stabiliti dall'articolo 157, primo e secondo comma, non possono essere prolungati oltre la metà. In ogni caso, non possono essere superati i termini stabiliti dal medesimo articolo 157, secondo comma, numero 2);

3) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

"La prescrizione del reato interrotta dalla sentenza di condanna non comincia nuovamente a decorrere nel caso in cui il ricorso per cassazione presentato avverso la predetta sentenza sia dichiarato inammissibile.

La prescrizione non comincia nuovamente a decorrere, altresì, nel caso in cui sia presentato ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata in grado di appello che abbia confermato la sentenza di condanna di primo grado ovvero che abbia riformato la stessa limitatamente alla specie o alla misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze. La disposizione di cui al presente comma non si applica in caso di accoglimento del ricorso";

e) all'articolo 161, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri"».

3.5

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Modifiche agli articoli 157, 158, 159, 160 e 161 del codice penale)

1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 157. - (*Prescrizione del reato*). – La prescrizione estingue il reato:

1) se l'azione penale non viene esercitata entro venti anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a quindici anni;

2) se l'azione penale non viene esercitata entro quindici anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni;

3) se l'azione penale non viene esercitata entro dieci anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni;

4) se l'azione penale non viene esercitata entro sette anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni;

5) se l'azione penale non viene esercitata entro cinque anni dalla consumazione del reato, nel caso di reati puniti con pena interdittiva, prescrittiva o pecuniaria.

I termini di cui al primo comma sono aumentati di un terzo quando si procede in ordine ai delitti contro la pubblica amministrazione di cui al libro II, titolo II, e sono aumentati della metà quando si procede per taluno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e comunque quando si procede in ordine ai delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o a delitti per i quali è contestata l'aggravante prevista dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente pene di specie diversa, per determinare il termine della prescrizione si fa riferimento alla pena più grave.

La prescrizione è rinunciabile con dichiarazione presentata personalmente dall'imputato ovvero dal difensore munito di mandato speciale.

I reati puniti con l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti, non si prescrivono.

Ai fini della prescrizione non si tiene conto delle circostanze, salvo che per le circostanze aggravanti ad effetto speciale e per quelle per le quali la legge determina la pena in modo autonomo.

Ove sia stata esercitata l'azione penale entro i termini indicati dal codice di procedura penale, ai fini della prescrizione decorrono i seguenti ulteriori termini:

1) cinque anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giudizio;

2) due anni per la pronuncia del dispositivo che conclude ogni eventuale successivo grado di giudizio".

2. L'articolo 158 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 158. - (*Operatività e decorrenza della prescrizione*). – La prescrizione opera rispetto ad ogni singolo reato contestato all'imputato, salvo quanto previsto dal secondo comma.

Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.

Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato».

3. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 159. - (*Sospensione del corso della prescrizione*). – Il corso della prescrizione rimane sospeso per tutto il tempo in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere;

2) deferimento della questione ad altro giudizio.

Il corso della prescrizione è inoltre sospeso:

1) per il tempo necessario per ottenere l'extradizione di un imputato dall'estero;

2) durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, ovvero a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata partecipazione del difensore che renda privo di as-

sistenza l'imputato, ovvero per effetto della dichiarazione di ricusazione del giudice o della richiesta di rimessione del processo;

3) nel caso di una o più perizie il cui espletamento sia di particolare complessità e comportamenti, per ciascuna, la sospensione necessaria del processo per un periodo, comunque, non superiore a sei mesi;

4) per tutto il tempo necessario alla rinnovazione, su richiesta dell'imputato, delle prove assunte in dibattimento, a seguito di mutamento della persona fisica del giudice; tale disposizione non si applica ai coimputati cui non si riferisce la richiesta di rinnovazione, se è disposta la separazione dei processi, né al caso in cui la nuova assunzione concerna fatti e circostanze nuovi;

5) per tutto il tempo necessario all'espletamento di rogatorie internazionali, quando sia assolutamente necessario sospendere il processo;

6) durante il tempo intercorrente tra il giorno della lettura del dispositivo della sentenza e la scadenza dei termini per l'impugnazione.

In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione".

4. All'articolo 160 del codice penale, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

"La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. Salvo che per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, i termini stabiliti dall'articolo 157 non possono essere prolungati oltre la metà.

La prescrizione del reato interrotta dalla sentenza di condanna non comincia nuovamente a decorrere nel caso in cui il ricorso per Cassazione presentato avverso la predetta sentenza sia dichiarato inammissibile.

La prescrizione non comincia nuovamente a decorrere, altresì, nel caso in cui sia presentato ricorso per Cassazione avverso una sentenza pronunciata in grado di appello che abbia confermato la sentenza di condanna di primo grado ovvero che abbia riformato la stessa limitatamente alla specie o alla misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze. La disposizione di cui al presente comma non si applica in caso di accoglimento del ricorso".

5. All'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri"».

3.7

LI GOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 157 è sostituito dal seguente:

"Art. 157. - (*Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere*) – La prescrizione estingue il reato con il decorso di un tempo pari al massimo della pena edittalmente prevista aumentato della metà.

Il tempo necessario a prescrivere non può comunque:

1) essere inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria;

2) essere superiore a venti anni. Per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, il termine è di trenta anni.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le circostanze a effetto speciale e per quelle per le quali la legge determina la pena in modo autonomo.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, nonché per le sanzioni applicate dal giudice di pace diverse da quella pecuniaria, si applica il termine di sei anni.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.";

b) all'articolo 158, primo comma, dopo la parola: "permanente" sono inserite le seguenti: "o continuato" e dopo la parola: "permanenza" sono inserite le seguenti: "o la continuazione";

c) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

"Art. 159. - (*Sospensione del corso della prescrizione*) – Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

- 1) autorizzazione a procedere;
- 2) esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale.

Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

Nel caso di esercizio dell'azione penale, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI del codice di procedura penale, ovvero della richiesta di rinvio a giudizio. Il corso della prescrizione riprende:

1) in caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero:

1.1) dalla data del deposito della dichiarazione di appello, salva l'ipotesi di cui all'articolo 569, comma 2, del codice di procedura penale;

1.2) nel caso di conversione del ricorso per cassazione in appello, dalla data di trasmissione degli atti al giudice d'appello;

2) in caso di impugnazione proposta dall'imputato, dal giorno della pronuncia della sentenza di annullamento o di cassazione con rinvio al giudice di primo grado, salvo che l'annullamento o la cassazione riguardino esclusivamente la misura della pena, l'esistenza di circostanze o il giudizio di comparazione delle medesime.";

d) all'articolo 160:

1) al secondo comma, dopo le parole: "davanti al pubblico ministero" sono inserite le seguenti: "o alla polizia giudiziaria da questi delegata, dopo le parole: "sulla richiesta di archiviazione," sono inserite le seguenti: "l'avviso di conclusione delle indagini preliminari,» e dopo le parole: "rinvio a giudizio" sono inserite le seguenti: "o di emissione del decreto penale di condanna";

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. Salvo che per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, i termini stabiliti dall'articolo 157, primo e secondo comma, non possono essere prolungati oltre

la metà. In ogni caso, non possono essere superati i termini di cui all'articolo 157, secondo comma, numero 2).";

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"La prescrizione del reato interrotta dalla sentenza di condanna non comincia nuovamente a decorrere nel caso in cui il ricorso per cassazione presentato avverso la predetta sentenza sia dichiarato inammissibile.

La prescrizione non comincia nuovamente a decorrere, altresì, nel caso in cui sia presentato ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata in grado di appello che abbia confermato la sentenza di condanna di primo grado ovvero abbia riformato la stessa limitatamente alla specie o alla misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze. La disposizione di cui al presente comma non si applica in caso di accoglimento del ricorso.";

e) all'articolo 161, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri"».

3.6

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Modifiche all'articolo 157 del codice penale)

1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 157. - *(Prescrizione del reato. Tempo necessario a prescrivere)*
– La prescrizione estingue il reato se l'azione penale non viene esercitata:

a) entro quindici anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni;

b) entro dieci anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni;

c) entro sette anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni;

d) entro cinque anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena pecuniaria.

Se l'azione penale è stata esercitata nei termini indicati nel codice di procedura penale e comunque entro i termini indicati al comma 1, ai fini della prescrizione decorrono i seguenti ulteriori termini:

- a) cinque anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giudizio;
- b) due anni per la pronuncia del dispositivo che conclude ogni eventuale successivo grado di giudizio.

I termini di cui al primo e al secondo comma sono aumentati della metà quando si procede in ordine a taluno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e ai delitti di cui agli articoli 449, 589, secondo e terzo comma, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3 bis e 3 quater del codice di procedura penale.

Quando per il reato siano previste, alternativamente ovvero cumulativamente, pene di specie diversa, per determinare il termine di prescrizione si fa riferimento alla pena più grave.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del sesto comma"».

3.8

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Modifiche all'articolo 157 del codice penale)

All'articolo 157 del codice penale dopo il secondo comma inserire il seguente:

"I termini di cui al primo e al secondo comma sono aumentati della metà quando si procede in ordine a taluno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e ai delitti di cui agli

articoli 449, 589, secondo e terzo comma, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale"».

3.9

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Modifiche all'articolo 158 del codice penale)

All'articolo 158 del codice penale sostituire il secondo comma con il seguente:

"Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuativo, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione"».

3.10

LI GOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche agli articoli 159, 160 e 161 del codice penale)

1. L'articolo 159 è sostituito dal seguente:

"Art. 159. - *(Sospensione del corso della prescrizione)* – Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

- 1) autorizzazione a procedere;
- 2) esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale.

Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta

la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

Nel caso di esercizio dell'azione penale, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI del codice di procedura penale, ovvero della richiesta di rinvio a giudizio. Il corso della prescrizione riprende:

1) in caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero:

1.1) dalla data del deposito della dichiarazione di appello, salva l'ipotesi di cui all'articolo 569, comma 2, del codice di procedura penale;

1.2) nel caso di conversione del ricorso per cassazione in appello, dalla data di trasmissione degli atti al giudice d'appello;

2) in caso di impugnazione proposta dall'imputato, dal giorno della pronuncia della sentenza di annullamento o di cassazione con rinvio al giudice di primo grado, salvo che l'annullamento o la cassazione riguardino esclusivamente la misura della pena, l'esistenza di circostanze o il giudizio di comparazione delle medesime.";

2. All'articolo 160 apportare le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, dopo le parole: "davanti al pubblico ministero" sono inserite le seguenti: "o alla polizia giudiziaria da questi delegata, dopo le parole: "sulla richiesta di archiviazione," sono inserite le seguenti: "l'avviso di conclusione delle indagini preliminari," e dopo le parole: "rinvio a giudizio" sono inserite le seguenti: "o di emissione del decreto penale di condanna";

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. Salvo che per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, i termini stabiliti dall'articolo 157, primo e secondo comma, non possono essere prolungati oltre la metà. In ogni caso, non possono essere superati i termini di cui all'articolo 157, secondo comma, numero 2).";

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"La prescrizione del reato interrotta dalla sentenza di condanna non comincia nuovamente a decorrere nel caso in cui il ricorso per cassazione presentato avverso la predetta sentenza sia dichiarato inammissibile.

La prescrizione non comincia nuovamente a decorrere, altresì, nel caso in cui sia presentato ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata in grado di appello che abbia confermato la sentenza di condanna di primo grado ovvero abbia riformato la stessa limitatamente alla specie o alla misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze. La disposizione di cui al presente comma non si applica in caso di accoglimento del ricorso.".

3. All'articolo 161, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri"».

3.11

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Modifiche all'articolo 159 del codice penale)

1. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 159. - (*Sospensione del corso della prescrizione*) – Il corso della prescrizione rimane sospeso in tutti i casi in cui la sospensione del procedimento o del processo penale è imposta da una disposizione di legge, nonché:

a) nel caso di perizie il cui espletamento sia di particolare complessità e comporti la sospensione necessaria del processo per un periodo, comunque, non superiore a sei mesi;

b) nei casi di rogatorie internazionali, quando il giudice ravvisi la necessità di sospendere il processo per attendere l'esito della rogatoria;

c) durante il tempo intercorrente tra il giorno della lettura del dispositivo e la scadenza dei termini per l'impugnazione;

d) durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, ovvero a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato, ovvero per effetto della dichiarazione di ricusazione del giudice o della richiesta di rimessione del processo.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione"».

3.12

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

1. L'articolo 160 del codice penale è sostituito dal seguente:

"L'esercizio dell'azione penale interrompe il corso della prescrizione".

2. Gli articoli 159 e 161 del codice penale sono abrogati».

3.13

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. All'articolo 160 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, sono premesse le parole: "Salvo quanto previsto dal comma seguente";

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"La prescrizione interrotta dalla sentenza di condanna di primo grado o dal decreto di condanna non riprende a decorrere».

3.14

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. All'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri".

2. Al comma 1-*bis* dell'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: "all'articolo 4-*bis*", sono soppresse le parole "e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale"».

3.15

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. All'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri"».

3.16

LI GOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Modifica all'articolo 161 del codice penale)

1. All'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri"».

3.17

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Sospensione del processo con messa alla prova)

1. Dopo l'articolo 168 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 168-bis. – *(Sospensione del processo con messa alla prova)*. – Nei procedimenti relativi a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola o congiunta con la pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

La sospensione del processo con messa alla prova non può essere concessa più di due volte.

L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede"».

3.18

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Non punibilità per irrilevanza del fatto)

1. Dopo l'articolo 48 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 48-bis. - *(Non punibilità per irrilevanza del fatto)*. – Non è punibile chi ha commesso un fatto, previsto dalla legge come reato, quando risultino la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento.

La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno".

2. Al comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: "come reato" sono inserite le seguenti: "o che il fatto risulti irrilevante per l'occasionalità del comportamento e la particolare tenuità dell'offesa".

3. Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: "non costituisce reato" sono inserite le seguenti: "o che il fatto

risulti irrilevante per l'occasionalità del comportamento e la particolare tenuità dell'offesa".

4. Dopo l'articolo 530 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 530-bis. - (*Proscioglimento per irrilevanza del fatto*). – 1. Il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento quando il fatto risulti irrilevante per l'occasionalità del comportamento e la particolare tenuità dell'offesa".

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 578 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"1-bis. Allo stesso modo il giudice d'appello e la Cassazione provvedono nel dichiarare l'imputato non punibile ai sensi dell'articolo 48-bis del codice penale".

6. Dopo l'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

"Art. 125-bis. - (*Richiesta di archiviazione per irrilevanza del fatto*). – 1. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione anche quando risultino la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento dell'autore del fatto".

7. L'articolo 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, è sostituito dal seguente:

"Art. 34. - (*Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto*). – 1. Nel corso delle indagini preliminari, quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 48-bis del codice penale, il giudice dichiara con decreto d'archiviazione non doversi procedere per essere l'imputato non punibile per la irrilevanza del fatto. La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno".

8. All'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera *f*) è inserita la seguente:

"*f-bis*) tutti i provvedimenti giudiziari con cui il giudice dichiara l'imputato non punibile ai sensi dell'articolo 48-bis del codice penale;"».

3.19

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Modalità delle notifiche)

1. All'articolo 148 del codice di procedura penale, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata agli indirizzi di posta elettronica certificata, forniti da tutti gli avvocati ai consigli degli ordini presso cui sono iscritti e dagli ordini pubblicati in un elenco riservato, consultabile in via telematica dalle pubbliche amministrazioni. Nel caso che non sia possibile eseguire le notificazioni e gli avvisi con posta elettronica certificata, l'autorità giudiziaria può disporre che siano eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tal caso l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di averlo trasmesso in conformità all'originale».

2. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8-*bis*, il secondo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

"8-*ter*. In tutti i casi in cui la notificazione alla persona sottoposta alle indagini può o deve essere eseguita presso il difensore di fiducia, per le modalità delle notificazioni si applica l'articolo 148, comma 2-*bis*"».

3.20

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Incidente probatorio)

1. All'articolo 393 del codice di procedura penale, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-*bis*, il pubblico ministero indica le ragioni di tutela ai fini del provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-*bis*".

2. All'articolo 396 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "il pubblico ministero" sono inserite le seguenti: ", la persona offesa dal reato" e dopo le parole: "fondatezza della richiesta", sono inserite le seguenti: "e sulle modalità di assunzione del provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-bis,";

b) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: "dalla persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: "o dalla persona offesa dal reato" e, al secondo periodo, dopo le parole: "La persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: "o la persona offesa dal reato"».

3.21

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Avviso di conclusione delle indagini)

1. All'articolo 415-bis del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: "richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411" sono inserite le seguenti: "e sempre che non abbia già inviato alla persona sottoposta alle indagini l'informazione di garanzia di cui all'articolo 369 ovvero altro atto equipollente in relazione al medesimo fatto e titolo di reato".

2. All'articolo 418, comma 2, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "sessanta".

3. All'articolo 419, comma 4, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "trenta"».

3.22

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 420-*quinquies* sono inseriti i seguenti:

"Art. 420-*sexies*. - *(Sospensione del procedimento con messa alla prova)*. - 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-*bis* del codice penale l'imputato, prima dell'inizio della discussione, può formulare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di sospensione del processo con messa alla prova. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con i servizi sociali, il quale in ogni caso prevede:

a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario;

b) le prescrizioni comportamentali e gli impegni specifici che l'imputato assume al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato. A tal fine sono considerati il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Nei procedimenti relativi a reati previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché a reati previsti dalla normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, la previsione di cui alla presente lettera deve essere espressa, a pena di inammissibilità dell'istanza;

c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la conciliazione con la persona offesa.

2. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova quando reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. In tal caso affida l'imputato ai servizi sociali.

3. Nei casi di cui al comma 2 il processo è sospeso per un periodo:

a) non superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola o congiunta con la pena pecuniaria;

b) non superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

4. I termini di cui al comma 3 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

6. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. L'impugnazione in ogni caso non sospende il procedimento".

"Art. 420-septies. - (*Obblighi e prescrizioni a carico dell'imputato durante la sospensione del procedimento*). – 1. Quando viene presentata istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'articolo 420-sexies il giudice, al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, può acquisire tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato.

2. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 1, può integrare il programma di trattamento mediante la previsione di ulteriori obblighi e prescrizioni volti ad elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché, ove lo ritenga necessario, obblighi o prescrizioni di sostegno volti a favorire il reinserimento sociale dell'imputato. Quando le ulteriori prescrizioni hanno per oggetto obblighi di fare o prestazioni a contenuto economico, esse non possono essere disposte senza il consenso dell'imputato. Se l'imputato nega il consenso, il giudice rigetta l'istanza di ammissione alla prova.

3. Contro l'ordinanza di rigetto dell'istanza di ammissione alla prova l'imputato può ricorrere per cassazione, a pena di decadenza, nel termine di cui all'articolo 585, comma 1, lettera a); il ricorso non comporta la sospensione del procedimento e la questione non può essere riproposta come motivo di impugnazione.

4. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo quando ricorrono gravi e comprovati motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento dilazionato delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.

5. L'ordinanza di cui al comma 4 è immediatamente trasmessa ai servizi sociali che devono prendere in carico l'imputato.

Art. 420-octies. - (*Esito della prova. Revoca*). – 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dai servizi sociali che hanno preso in carico l'imputato.

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso.

3. La sospensione del processo con messa alla prova è revocata:

a) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte;

b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

4. In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova non può essere riproposta.";

b) dopo l'articolo 491 è inserito il seguente:

"Art. 491-bis. - (*Sospensione del processo con messa alla prova*). – 1. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato, ove non vi abbia già provveduto in udienza preliminare, può formulare istanza di sospensione del processo con messa alla prova ai sensi degli articoli 420-sexies, 420-septies e 420-octies.";

c) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:

"Art. 657-bis. - (*Computo del periodo di messa alla prova in caso di revoca*) – 1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae da questa un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, dieci giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 75 euro di multa o ammenda.

2. Ai fini della detrazione e della conversione, non si considerano periodi di prova inferiori a cinque giorni, anche quale residuo di un periodo maggiore"».

3.23

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Giudizio immediato)

1. All'articolo 454 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 320, 321 e 572 del codice penale, il termine di cui al comma 1 è di centoventi giorni"».

3.24

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale)

1. Dopo l'articolo 484 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 484-bis. - *(Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo)*. – 1. Se l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa o è nulla, il giudice rinvia il dibattimento e dispone che la citazione sia notificata all'imputato personalmente o a mani di un familiare convivente, anche tramite la polizia giudiziaria. Salvo quanto previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione è stata effettuata a norma degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4, 165, comma 1, e 169, comma 1.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato contestato o del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In tal caso il giudice dispone procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza motivata.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:

a) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato un difensore di fiducia;

b) in tutti i casi in cui dagli atti emerge la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo.

5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica della citazione. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:

- a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente effettuata la notifica della citazione;
- b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;
- c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti.

7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.

8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai sensi degli articoli 444 e 438.

9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a carico dell'imputato nei cui confronti è disposta la sospensione ai sensi del comma 2.

Art. 484-ter. - (*Assenza o allontanamento volontario dell'imputato*). -

1. Quando, all'esito delle verifiche di cui all'articolo 484-bis, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato. Se l'imputato compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza.

3. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è considerato presente non comparso.

4. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

5. Se la prova indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

6. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì, se il processo doveva essere sospeso ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 484-bis; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione è revocata, può chiedere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

Art. 484-quater. - (*Assenza dell'imputato in casi particolari*). - 1.

Quando il giudice ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2, secondo periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa ordi-

nanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei processi ai sensi dell'articolo 18.

2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo 190-*bis*, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fini della decisione anche nei confronti dell'imputato comparso tardivamente.

3. Si applica l'articolo 484-*bis*, comma 8".

2. L'articolo 490 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 490. - (*Accompagnamento coattivo dell'imputato assente*). - 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame".

3. Dopo l'articolo 493 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 493-*bis*. - (*Mutamento della persona fisica del giudice*). - 1. In caso di mutamento della persona fisica del giudice, le parti possono reiterare la richiesta di ammissione delle prove già indicate nella lista di cui all'articolo 468, ivi comprese le prove non ammesse nel dibattimento precedente e quelle in ordine alle quali vi è stata rinuncia, ovvero chiedere l'ammissione di prove nuove ai sensi dell'articolo 493, comma 2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza ai sensi degli articoli 190, 190-*bis* e 495.

2. Nel giudizio abbreviato o in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti, le prove assunte nel dibattimento precedente sono utilizzabili ai fini della decisione".

4. All'articolo 495 del codice di procedura penale, comma 4-*bis*, le parole: ", con il consenso dell'altra parte," sono soppresse.

5. All'articolo 511 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238, delle prove assunte in assenza dell'imputato, nonché dei verbali di prove assunte dinanzi a un giudice diverso, sia a seguito di declatoria di incompetenza che in caso di mutamento della persona fisica del giudice.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare analiticamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, in-

tegrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto dell'atto".

6. All'articolo 513, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: "contumace o" sono soppresse.

7. All'articolo 520 del codice di procedura penale, nella rubrica e nel comma 1, le parole "contumace o" sono soppresse.

8. Agli articoli 548, comma 3, e 585, comma 2, lettera *d*), del codice di procedura penale la parola: "contumace" è sostituita dalla seguente: "assente".

9. All'articolo 603 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, assente in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tale caso il fatto non sia dovuto a sua colpa".

10. Il comma 2-*bis* dell'articolo 484, l'articolo 489 e l'articolo 511-*bis* del codice di procedura penale sono abrogati».

3.25

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Redazione della sentenza in caso di proscioglimento o assoluzione)

1. All'articolo 544 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-*ter*. Il giudice provvede in ogni caso ai sensi del comma 1 quando è pronunciata una sentenza di proscioglimento ovvero di assoluzione. In tali casi, solo se vi sia stata impugnazione da parte del pubblico ministero, il giudice provvede all'integrazione della motivazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta impugnazione. Il termine per il deposito della motivazione non deve eccedere i novanta giorni nel caso di cui al comma 3 ed è raddoppiabile nell'ipotesi relativa alla motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza ai sensi del comma 3-*bis*".

2. All'articolo 585, comma 1, lettera *a*), del codice di procedura penale, le parole: "544, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "544, commi 1 e 3-ter, primo periodo"».

3.26

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Udienza di programma e disciplina delle udienze dibattimentali)

1. L'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

"Art. 132-bis. - *(Udienza di programma e disciplina delle udienze dibattimentali)*. – 1. Alla prima udienza dibattimentale il giudice provvede alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione e decisione delle questioni preliminari, incluse le questioni sulla competenza per territorio o per connessione, le nullità *ex* articolo 181, commi 2 e 3, del codice, la costituzione di parte civile, l'intervento di enti o associazioni previste dall'articolo 91 del codice, l'inserimento o espunzione di atti dal fascicolo per il dibattimento e la riunione o la separazione di giudizi, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, dei giudizi ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice o nelle forme del rito abbreviato, purché non condizionato all'assunzione di prove dichiarative, nonché alla dichiarazione di estinzione o di improcedibilità del reato.

2. Nella stessa udienza il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza il calendario delle udienze successive. La lettura del calendario in udienza sostituisce la notifica degli avvisi di rinvio per i soggetti che sono o devono considerarsi presenti. Il giudice autorizza, inoltre, le parti alla citazione dei soggetti inclusi nella lista di cui all'articolo 468 del codice, secondo le scadenze previste dal calendario per l'assunzione delle prove. Ai fini della formulazione del calendario, i difensori comunicano al giudice l'eventuale sussistenza di concomitanti impegni professionali e, tenuto conto dell'attività istruttoria da svolgere alla data indicata, possono contestualmente nominare un sostituto ai sensi dell'articolo 102 del codice.

3. Si procede all'audizione o all'esame della parte offesa che compare alla prima udienza solo se si tratti di persona detenuta ovvero proveniente da altro Stato o da regione diversa da quella in cui si celebra il pro-

cesso, nonché nei casi in cui il processo sia di particolare complessità e infine in tutti i casi in cui il giudice lo ritenga, con provvedimento motivato, assolutamente necessario.

4. Nella formazione del ruolo e nella trattazione dei processi il giudice attribuisce priorità ai processi in ragione della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonché dell'interesse della persona offesa e, in ogni caso, ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica.

5. Il giudice programma le udienze in modo da assicurarne la ragionevole durata, considerando altresì la particolare complessità del processo, avuto riguardo anche al numero, alla natura e alla gravità dei reati contestati, al numero degli imputati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare.

6. Non incidono sulla ragionevole durata i periodi di sospensione del processo imposti da una particolare disposizione di legge, dal tempo necessario per ottenere l'extradizione di un imputato dall'estero, l'esecuzione di una o più rogatorie internazionali o l'espletamento di perizie ritenute indispensabili, dal tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore o su richiesta dell'imputato o del suo difensore, nonché a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato, ovvero dal tempo che consegue alla dichiarazione di ricusazione del giudice o alla richiesta di rimessione del processo e inoltre dal tempo intercorrente tra il giorno della lettura del dispositivo e la scadenza dei termini per l'impugnazione"».

3.27

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Integrazione alle norme di attuazione del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 191 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

"Art. 191-bis. - *(Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova)*. - 1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla

prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-*bis* del codice penale, sono svolte dagli uffici locali dell'esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio di esecuzione penale esterna competente, per la predisposizione di un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.

3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di apposita indagine socio-familiare, verifica l'utilità e la praticabilità del programma di trattamento proposto dall'imputato e lo integra o lo rettifica, acquisendo su di esso il consenso dell'imputato. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma, accompagnando lo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Quando non è possibile acquisire il consenso dell'imputato su un programma idoneo al suo trattamento, l'ufficio lo comunica al giudice. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulle sue capacità e possibilità di svolgere attività riparatorie nonché, ove possibile, sulla possibilità di conciliazione con la persona offesa. Il programma è integrato da prescrizioni di trattamento e di controllo che risultino utili, scelte fra quelle previste dall'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

4. Quando viene disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.

5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio trasmette al giudice che procede una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima"».

3.28

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "314,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» ag-

giungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 314 del codice penale.».

3.29

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "315,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 315 del codice penale.».

3.30

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "316,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 316 del codice penale.».

3.31

CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "316-bis,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 316-bis del codice penale».

3.32

MARITATI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "316-ter,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 316-ter del codice penale».

3.33

CHIURAZZI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "317,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 317 del codice penale».

3.34

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "318,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 318 del codice penale».

3.35

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "319,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 319 del codice penale».

3.36

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "319-ter,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» ag-

giungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale».

3.37

CAROFILIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "320,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 320 del codice penale».

3.38

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CAROFILIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "322,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 322 del codice penale».

3.39

GALPERTI, DELLA MONICA, CAROFILIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "322-bis,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 322-bis del codice penale».

3.40

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "323,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale».

3.41

MARITATI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "324,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 324 del codice penale».

3.42

CAROFILIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "326,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» *aggiungere le seguenti:* «nonché per il reato di cui all'articolo 326 del codice penale».

3.43

GALPERTI, DELLA MONICA, CAROFILIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "328,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» *aggiungere le seguenti:* «nonché per il reato di cui all'articolo 328 del codice penale».

3.44

PERDUCA, DELLA MONICA, CAROFILIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "334,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» *aggiungere le seguenti:* «nonché per il reato di cui all'articolo 334 del codice penale».

3.45

CHIURAZZI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "335,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» *aggiungere le seguenti:* «nonché per il reato di cui all'articolo 335 del codice penale».

3.46

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "336,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» *aggiungere le seguenti:* «nonché per il reato di cui all'articolo 336 del codice penale».

3.47

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "337,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» *aggiungere le seguenti:* «nonché per il reato di cui all'articolo 337 del codice penale».

3.48

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "337-bis,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» *aggiungere le seguenti:* «nonché per il reato di cui all'articolo 337-bis del codice penale».

3.49

CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "338,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» *aggiungere le seguenti:* «nonché per il reato di cui all'articolo 338 del codice penale».

3.50

MARITATI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "340,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» *aggiungere le seguenti:* «nonché per il reato di cui all'articolo 340 del codice penale».

3.51

CHIURAZZI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "341,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 341 del codice penale».

3.52

PERDUCA, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "341-bis,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 341-bis del codice penale».

3.53

CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "343,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» ag-

giungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 343 del codice penale».

3.54

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "346,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 346 del codice penale».

3.55

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "347,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 347 del codice penale».

3.56

GALPERTI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "348,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 348 del codice penale».

3.57

MARITATI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "349,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 349 del codice penale».

3.58

PERDUCA, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "351,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 351 del codice penale».

3.59

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "355,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 355 del codice penale».

3.60

CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "416-bis,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale».

3.61

PERDUCA, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "416-ter,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 416-ter del codice penale».

3.62

CHIURAZZI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "419,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» *aggiungere le seguenti:* «nonché per il reato di cui all'articolo 419 del codice penale».

3.63

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "420,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» *aggiungere le seguenti:* «nonché per il reato di cui all'articolo 420 del codice penale».

3.64

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "422,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» *aggiungere le seguenti:* «nonché per il reato di cui all'articolo 422 del codice penale».

3.65

GALPERTI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "423,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» *aggiungere le seguenti:* «nonché per il reato di cui all'articolo 423 del codice penale».

3.66

PERDUCA, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "423-bis,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» *aggiungere le seguenti:* «nonché per il reato di cui all'articolo 423-bis del codice penale».

3.67

PERDUCA, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "424,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» *aggiungere le seguenti:* «nonché per il reato di cui all'articolo 424 del codice penale».

3.68

GALPERTI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "432,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» *aggiungere le seguenti:* «nonché per il reato di cui all'articolo 432 del codice penale».

3.69

CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "514,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» *aggiungere le seguenti:* «nonché per il reato di cui all'articolo 514 del codice penale».

3.70

MARITATI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "578,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» *aggiungere le seguenti:* «nonché per il reato di cui all'articolo 578 del codice penale».

3.71

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "583-bis,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 583-bis del codice penale».

3.72

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "586,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 586 del codice penale».

3.73

PERDUCA, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "589,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» ag-

giungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 589 del codice penale».

3.74

PERDUCA, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "609-bis,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 609-bis del codice penale».

3.75

CHIURAZZI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "609-quater,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 609-quater del codice penale».

3.76

GALPERTI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "609-quinquies,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 609-quinquies del codice penale».

3.77

CAROFILIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "609-octies,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 609-octies del codice penale».

3.78

PERDUCA, DELLA MONICA, CAROFILIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "610,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 610 del codice penale».

3.79

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "614,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 614 del codice penale».

3.80

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "615,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 615 del codice penale».

3.81

PERDUCA, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "624-bis,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» ag-

giungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale».

3.82

GALPERTI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "628,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 628 del codice penale».

3.83

PERDUCA, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "629,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 629 del codice penale».

3.84

MARITATI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "640,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 640 del codice penale».

3.85

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "641,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 641 del codice penale».

3.86

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "643,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 643 del codice penale».

3.87

CAROFILIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "644-bis,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 644-bis del codice penale».

3.88

GALPERTI, DELLA MONICA, CAROFILIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "646,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 646 del codice penale».

3.89

CHIURAZZI, DELLA MONICA, CAROFILIO, CASSON, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "648,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» ag-

giungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 648 del codice penale».

3.90

PERDUCA, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "648-bis,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 648-bis del codice penale».

3.91

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: "sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "648-ter,"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 648-ter del codice penale».

3.92

GALPERTI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per il reato di cui all'articolo 2621 del codice civile"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» ag-

giungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 2621 del codice civile».

3.93

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per il reato di cui all'articolo 2622 del codice civile"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 2622 del codice civile».

3.94

PERDUCA, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per il reato di cui all'articolo 2623 del codice civile"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 2623 del codice civile».

3.95

GALPERTI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per il reato di cui all'articolo 2624 del codice civile"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» ag-

giungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 2624 del codice civile».

3.96

MARITATI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per il reato di cui all'articolo 2626 del codice civile"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» *aggiungere le seguenti:* «nonché per il reato di cui all'articolo 2626 del codice civile».

3.97

CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per il reato di cui all'articolo 2627 del codice civile"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» *aggiungere le seguenti:* «nonché per il reato di cui all'articolo 2627 del codice civile».

3.98

PERDUCA, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per il reato di cui all'articolo 2628 del codice civile"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» *aggiungere le seguenti:* «nonché per il reato di cui all'articolo 2628 del codice civile».

giungere le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 2628 del codice civile».

3.99

CHIURAZZI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per il reato di cui all'articolo 2629 del codice civile"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, capoverso, dopo le parole: «commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale» *aggiungere le seguenti:* «nonché per il reato di cui all'articolo 2629 del codice civile».

3.100

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Sopprimere il comma 1.

3.101

LI GOTTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri"».

3.102

SERRA, D'ALIA

Al comma 1, capoverso sostituire le parole: «di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» con le seguenti: «di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a)».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 160, comma 2, del codice penale, le parole: "51, commi 3-bis e 3-quater" sono sostituite dalle parole: "407, comma 2, lettera a)."».

3.103

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, dopo la parola: «3-quater» aggiungere: «e all'articolo 407, comma 2 lettera a)».

3.104

SERRA

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «3-quater» inserire le seguenti: «e 3-quinquies».

3.105

SERRA

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «del codice di procedura penale», inserire le seguenti: «e per i reati previsti dal Libro II, Titolo II, Capo I, del codice penale».

3.106

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: «di un sesto fino alla fine del capoverso» con le seguenti: «della metà del tempo necessario a prescrivere».

3.107

SERRA, D'ALIA

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «un sesto» con le seguenti: «due terzi» e sopprimere le parole da: «, di un quarto nel caso di cui all'articolo 99», fino alla fine.

3.108

LI GOTTI

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: «di un sesto» fino a: «99, quarto comma», con le seguenti: «della metà del tempo necessario a prescrivere, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99».

3.109

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Ai soli fini dell'applicazione del comma precedente rientrano nei casi di cui all'articolo 99 anche quelli in cui il medesimo soggetto sia già stato precedentemente prosciolto con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione».

3.110

SERRA, D'ALIA

Sopprimere il comma 2.

3.111

LI GOTTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai procedimenti nei quali alla data di entrata in vigore della presente legge è stata esercitata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale».

3.112

SERRA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già state esperite le formalità di apertura del dibattimento».

3.113

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 2, sostituire le parole: «pronunciata sentenza di primo grado» con le seguenti: «esercitata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale».

3.114

LI GOTTI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in ogni caso agli imputati per i quali è intervenuta una declaratoria estintiva del reato per prescrizione previa concessione delle attenuanti generiche».

Art. 4.**4.1**

LI GOTTI

Sopprimere l'articolo.

4.2

SERRA

Sopprimere l'articolo.

4.3

LI GOTTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 4.***(Modifiche alle norme di attuazione del codice di procedura penale)*

1. Alle norme di attuazione del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 125, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero quando risultano congiuntamente la tenuità dell'offesa cagionata dal reato e l'occasionalità del comportamento dell'autore del fatto";

b) all'articolo 129, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 117, commi 1 e 2, del codice.";

c) dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:

"Art. 144-bis. - (*Programmazione e disciplina delle udienze dibattimentali*) – 1. Alla prima udienza dibattimentale il giudice provvede alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice o nelle forme del rito abbreviato, purché non condizionato all'assunzione di prove dichiarative, nonché alla dichiarazione di estinzione o di improcedibilità del reato.

2. Nella stessa udienza il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza il calendario delle udienze successive, nel rispetto dei tempi di cui ai commi 5 e 6. La lettura del calendario in udienza sostituisce gli avvisi di rinvio per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Il giudice autorizza, altresì, le parti alla citazione dei soggetti inclusi nella lista di cui all'articolo 468 del codice, secondo le scadenze previste dal calendario per l'assunzione delle prove. Ai fini della formulazione del calendario, i difensori comunicano al giudice l'eventuale sussistenza di concomitanti impegni professionali e, tenuto conto dell'attività istruttoria da svolgere alla data indicata, possono contestualmente nominare un sostituto ai sensi dell'articolo 102 del codice.

3. La persona offesa comparsa alla prima udienza viene sentita solo ove detenuta, salvo che il processo sia di particolare complessità, ovvero se proviene da regione diversa da quella in cui si celebra il processo, nonché in ogni caso in cui il giudice lo ritenga assolutamente necessario.

4. Nella formazione del ruolo e nella trattazione dei processi il giudice assegna precedenza assoluta ai giudizi con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, nonché, anche su segnalazione delle parti, ai giudizi per i quali si siano verificate nullità, difetti di notificazione o situazioni processuali che possono determinare l'immediata definizione o il rinvio del processo. I difensori rappresentano eventuali concomitanti impegni professionali all'ausiliario del giudice prima dell'apertura dell'udienza.

5. Il giudice programma le udienze in modo da assicurare la conclusione del processo in tempi compatibili con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo. In particolare, per la conclusione del processo sono previsti i seguenti termini:

- a) per il giudizio di primo grado: anni due;
- b) per il giudizio in grado di appello: anni due;
- c) per il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione: anni uno.

6. I termini di cui al comma 5 possono tuttavia essere superati per i processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero, alla natura e alla gravità dei reati contestati, al numero degli imputati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare.

7. Nel computo dei termini di cui ai commi 5 e 6, non si tiene conto del tempo necessario per ottenere l'extradizione di un imputato dall'estero ovvero per l'esecuzione di una rogatoria internazionale, nonché del periodo in cui il processo è a qualsiasi titolo sospeso.

8. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui ai commi 5 e 6 e riferisce con relazione annuale, rispettivamente, al presidente del tribunale, al presidente della corte di appello e al primo presidente della Corte di cassazione.»;

- d) all'articolo 145, il comma 2 è abrogato».
-

4.4

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. L'Amministrazione giudiziaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva un piano straordinario di copertura degli organici del personale dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie, ai sensi delle norme sulla mobilità del personale pubblico di cui agli articoli 29-*bis* e 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati dagli articoli 48 e 49 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

4.5

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie sono vietate:

a) la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico nonché la partecipazione a commissioni di collaudo;

b) la partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario;

c) la partecipazione a commissioni o comitati di vigilanza sull'esecuzione di piani, programmi, interventi, finanziamenti;

d) la partecipazione ad organi di società sia a capitale privato che pubblico;

e) l'assunzione di incarichi sportivi, di qualunque genere e comunque denominati, conferiti dal Comitato olimpico nazionale italiano ovvero da società e associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive riconosciute dal CONI.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quanto previsto al comma 1.

3. La violazione dei divieti di cui al comma 1 determina la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti.

4. È vietato ai magistrati di ogni ordine e grado ai quali siano stati conferiti dall'organo di autogoverno o dallo stesso autorizzati incarichi extra istituzionali ricevere alcun compenso dalle amministrazioni o organismi presso i quali espletano le relative attività.

5. Le amministrazioni e gli organismi versano i compensi relativi agli incarichi di cui al comma 4 al bilancio del Ministero della giustizia che li destina al finanziamento del potenziamento degli uffici giudiziari.

6. I commi 4 e 5 non si applicano agli incarichi di docenza presso Università o altri soggetti pubblici».

4.6

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. L'articolo 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

"Art. 37. - (*Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario, la celere definizione delle controversie e la trasparenza dell'attività amministrativa e la tutela della concorrenza*) – 1. I presidenti degli uffici giudiziari acquisiti i contributi dei magistrati dell'ufficio e, in quanto possibile, dei presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, nonché le relazioni dei dirigenti amministrativi entro il 31 gennaio di ogni triennio redigono un programma per la gestione del contenzioso civile, amministrativo e tributario pendenti. Il programma, per la magistratura ordinaria, è trasmesso per il parere al consiglio giudiziario competente, che si pronunzia entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento. Per le altre magistrature il parere è espresso dagli organi territoriali di auto governo, ove esistenti i presidenti degli uffici giudiziari effettuano una verifica annuale della programmazione in atto, fornendo in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, un aggiornamento dei risultati progressivamente raggiunti ovvero delle difficoltà e criticità riscontrate che ne hanno impedito o rallentato il conseguimento.

2. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina:

a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili, amministrativi, e tributari concretamente raggiungibili nel triennio in corso;

b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto degli *standard* di rendimento dei magistrati, così come individuati dal Consiglio superiore della magistratura ovvero dagli organi di auto governo delle altre magistrature, e della concreta situazione dell'organico dell'ufficio giudiziario;

c) l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, e in subordine della natura e del valore della stessa, e dell'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Con il medesimo programma di cui al comma 1 si dà atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per il triennio precedente ovvero sono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento.

4. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sul raggiungimento degli obiettivi e sul rispetto delle priorità indicate nel programma di cui al comma 1.

5. I programmi previsti dal presente articolo, completato l'iter di formazione, sono comunicati ai locali consigli dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per essere valutati ai fini della conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni ovvero agli organi di autogoverno della giustizia amministrativa, tributaria e militare per le valutazioni e gli interventi di competenza.

6. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari della magistratura ordinaria possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai laureati in materie giuridiche, selezionati in base ai titoli, tra cui il tempo impiegato a conseguire la laurea magistrale, la votazione riportata e l'argomento della tesi, su richiesta dell'interessato, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

7. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio e approfondimento, nel rispetto dei doveri di riservatezza e di riserbo per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione, nonché dell'obbligo del segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività. Ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli im-

piegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 6. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. È in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 6 di terzi finanziatori"».

4.7

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 23, è inserito il seguente:

"23-bis. Le risorse del predetto fondo sono ripartite come segue:

a) il 60 per cento delle somme è devoluto al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;

b) il 35 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;

c) il 5 per cento al Ministero dell'economia e delle finanze".

2. I commi 7, 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono abrogati.

3. Le risorse residue e non ancora ripartite, del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decretollegge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative all'esercizio 2009, sono

attribuite per un ammontare pari al 90 per cento al Ministero della giustizia e per il restante 10 per cento al Ministero dell'interno».

4.8

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Al fine di ridurre le spese di giustizia, per l'espletamento degli accertamenti nell'ambito di procedimenti penali, le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative risposte, nonché le notifiche aventi come destinatari le banche e gli intermediari finanziari, sono effettuate di regola in via telematica, previa consultazione dell'Archivio dei rapporti, costituito in apposita sezione dell'Anagrafe tributaria ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione, da parte dei soggetti a tal fine abilitati, delle richieste alle banche ed agli intermediari finanziari e delle relative risposte con le procedure compatibili con quelle in uso presso le banche e gli intermediari finanziari e da questi adottate ai fini e secondo le modalità previsti dall'articolo 32, comma 1, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le procedure telematiche di richiesta e risposta devono assicurare la riservatezza e la segretezza dell'attività di indagine penale.

2. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

e) al comma 13, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro".

3. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelievi per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro».

4.9

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Al fine di assicurare il contenimento della spesa e misure di razionalizzazione in materia di giustizia per assicurare il rispetto dei tempi di ragionevole durata del processo, Il Ministro della giustizia è tenuto a presentare alle Camere, entro il 31 ottobre 2011, un piano straordinario di riorganizzazione degli uffici giudiziari con l'obiettivo della istituzione dell'ufficio per il processo, allo scopo di razionalizzare e rendere efficiente lo svolgimento dell'attività giudiziaria, nel rispetto dei seguenti principi:

a) attribuzione all'ufficio del processo dei compiti e delle funzioni necessari per garantire assistenza ai magistrati, con attività di studio e approfondimento, nelle attività preparatorie dell'udienza, di udienza e successiva all'udienza;

b) attribuzione all'ufficio del processo dei compiti strumentali a garantire assistenza nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, anche attraverso la informatizzazione degli uffici giudiziari e nella attuazione del processo telematico;

c) partecipazione all'ufficio del processo del personale amministrativo giudiziario, di giudici onorari, ricercatori universitari, giovani avvocati».

4.10

LI GOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 205-quater», nel comma 1, sopprimere le seguenti parole: «in attuazione del principio di ragionevole durata del processo».

4.11

SERRA

Al comma 1, capoverso «Art. 205-quater», nel comma 1, dopo le parole: «cui appartiene il giudice che procede», inserire le seguenti: «, ove ritenga che vi sia stato ritardo nella conduzione del processo,».

4.12

SERRA

Al comma 1, capoverso «Art. 205-quater», nel comma 1, dopo le parole: «cui appartiene il giudice che procede», inserire le seguenti: «, ove l'organico dei magistrati dell'ufficio sia interamente coperto,».

4.13

SERRA, D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 205-quater», nel comma 1, sostituire la parola: «comunica», con le seguenti: «valuta se comunicare, considerati gli elementi indicati al comma 7».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: «obbligo» con la parola: «potere».

4.14

SERRA

Al comma 1, capoverso «Art. 205-quater», nel comma 1, dopo la parola: «comunica», sopprimere le parole: «al Ministro della giustizia» ed

inserire le seguenti: «al Procuratore generale presso la Corte di cassazione».

4.15

LI GOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 205-quater», nel comma 1, sopprimere le parole: «al Ministro della giustizia e».

4.16

SERRA

Al comma 1, capoverso «Art. 205-quater», nel comma 1, sopprimere le parole: «al Ministro della giustizia e».

4.17

SERRA

Al comma 1, capoverso «Art. 205-quater», nel comma 1, dopo le parole: «al Ministro della giustizia», inserire le seguenti: «, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione».

4.18

SERRA

Al comma 1, capoverso «Art. 205-quater», nel comma 1, sopprimere le parole: «e al Consiglio superiore della magistratura».

4.19

SERRA, D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 205-quater», nel comma 1, sostituire le parole: «Consiglio superiore della magistratura» con le seguenti: «Procuratore generale presso la Corte di cassazione».

4.20

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, capoverso «Art. 205-quater, lettera a)» sostituire le parole: «dall'emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice» con le seguenti: «dal provvedimento che dispone il giudizio».

4.21

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, capoverso «Art. 205-quater, lettera a)» sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».

4.22

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, capoverso «Art. 205-quater», nel comma 2 sostituire le parole: «quattro anni, due anni, un anno e sei mesi e un anno» con le seguenti: «cinque anni, quattro anni, tre anni e due anni».

4.23

SERRA

Al comma 1, capoverso «Art. 205-quater», nel comma 2, alle parole: «del codice» premettere «e 3-quinquies».

4.24

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, capoverso «Art. 205-quater», nel comma 2, dopo le parole: «del codice» inserire le seguenti: «e dell'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale».

4.25

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, capoverso «Art. 205-quater», nel comma 2, sostituire le parole: «cinque anni, tre anni, due anni e un anno e sei mesi» con le seguenti: «sei anni, cinque anni, quattro anni e tre anni».

4.26

SERRA, D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 205-quater.», nel comma 3, sostituire le parole: «entro e non oltre sei mesi dal termine delle indagini preliminari. Da tale data» con le seguenti: «nei termini massimi, anche prorogati, previsti dall'articolo 407. Dalla scadenza di detti termini massimi, anche prorogati.».

4.27

SERRA

Al comma 1, capoverso «Art. 205-quater», nel comma 3, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno».

4.28

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, capoverso «Art. 205-quater», nel comma 3, sopprimere le parole: «Da tale data iniziano comunque a decorrere i termini di cui ai

comma 1 e 2, se il pubblico ministero non ha già esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice».

4.29

SERRA, D'ALIA

Al comma 4, capoverso «Art. 205-quater», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Nei casi di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 516, 517 e 518 i termini di cui ai commi 1 e 2 sono aumentati di tre mesi per ciascuna contestazione».

4.30

SERRA

Al comma 1, capoverso «Art. 205-quater», sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il giudice precedente può, con decreto adottato senza formalità, prolungare di un terzo i termini previsti nei commi 1, 2 e 3 quando ciò sia reso necessario dal numero degli imputati o delle imputazioni o dalla particolare complessità del procedimento».

4.31

SERRA

Al comma 1, capoverso «Art. 205-quater», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il giudice precedente può, altresì, adottare il decreto di cui al comma 6 anche nel caso di particolare complessità del procedimento».

4.32

SERRA, D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 205-quater», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Ai fini delle valutazioni in ordine all'invio della comunicazione di cui al comma 1, il capo dell'ufficio deve considerare, dandone espressamente conto nell'eventuale comunicazione, gli elementi indicati nel decreto di cui al comma 6, la sufficienza delle dotazioni organiche complessivamente attribuite all'ufficio, i carichi di lavoro gravanti sulla sezione, sul collegio o sul magistrato singolarmente assegnatario del procedimento, nonché ogni altro elemento che gli venga segnalato dal giudice procedente. In ogni caso, prima dell'invio della comunicazione, il capo dell'ufficio deve richiedere al giudice procedente di fornire le proprie giustificazioni sui motivi del superamento dei termini di ragionevole durata del processo».

4.33

SERRA, D'ALIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai processi in corso, solo relativamente alle fasi di primo grado, di appello, di cassazione e di rinvio che iniziano successivamente all'entrata in vigore della presente legge».

4.34

LI GOTTI

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni in materia di prescrizione)».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 11 ottobre 2011

Plenaria

154^a Seduta

Presidenza del Presidente
DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Scotti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen (n. COM (2011) 559 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali (n. COM (2011) 560 definitivo)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore LIVI BACCI (*PD*) illustra le proposte di atti comunitari in esame che intervengono sulla normativa che regola il sistema Schengen. Ricorda che la convenzione e i protocolli di adesione successiva e la convenzione applicativa costituiscono un *acquis* comunitario che si sostanzia, tra l'altro, nella soppressione dei controlli di frontiera all'interno dei confini europei, nella cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e di estradizione e nella creazione di un sistema di scambio di informazioni.

Ricorda che fanno parte del sistema Schengen ventidue Stati appartenenti all'Unione europea (non ne fanno parte Gran Bretagna, Irlanda, Cipro, Bulgaria e Romania) più quattro Stati europei esterni all'Unione (Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein).

Il codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), ha ridefinito le norme e le procedure sui controlli delle frontiere esterne dell'Unione, nonché la soppressione dei controlli alle frontiere interne. Esso prevede i casi eccezionali di eventuale ripristino del regime dei controlli.

Le proposte di regolamento in esame prevedono una revisione delle fattispecie di ripristino e sono state suggerite dalle complesse conseguenze dei recenti flussi migratori nell'area del Mediterraneo sui controlli delle frontiere, particolarmente di quelle Italiane.

Si tratta di individuare nuovi meccanismi per far fronte alle situazioni eccezionali che mettono a rischio la sicurezza e l'ordine pubblico e quindi il funzionamento della cooperazione Schengen, pur nella salvaguardia del principio della libera circolazione delle persone.

In altri termini, viene proposto un ribaltamento delle regole attuali e l'eliminazione della possibilità per ciascuno Stato membro, in caso di minaccia grave all'ordine pubblico e alla sicurezza, di ristabilire il controllo di frontiera ai margini interni per un periodo di tempo limitato, senza previa autorizzazione da richiedere alle istituzioni europee. In sostanza, si introduce un meccanismo di richiesta preventiva di ripristino dei controlli da avanzare alla Commissione europea e una durata massima di 30 giorni della sospensione, con eventuali rinnovi di 30 giorni fino ad un massimo di 6 mesi.

Solo in casi molto gravi e imprevedibili che richiedono una proposta immediata, può essere adottata una decisione unilaterale di ripristino dei controlli della durata massima di 5 giorni, che deve però al più presto essere notificata alla Commissione.

La rispondenza delle proposte al principio di sussidiarietà deve essere valutata con attenzione tenendo conto che ogni decisione relativa al ripristino dei controlli di frontiera, anche per un periodo limitato e in uno spazio geografico circoscritto, dovrebbe essere adottata a livello di Unione per gli inevitabili effetti che si producono su tutti i transiti tra gli Stati membri. D'altro canto, conferire all'Unione un potere decisionale in materia permette l'adozione di criteri uniformi di valutazione della eccezionalità delle situazioni sulla cui base viene proposto il ripristino dei controlli di frontiera. Va inoltre tenuto conto che il principio della libera circolazione delle persone attraverso le frontiere interne è una fondamentale conquista dell'Unione Europea.

Specularmente, occorre considerare che le ipotesi di emergenza nazionale sono affidate alla valutazione dei singoli Stati membri che sono chiamati, nella gestione degli affari interni e nella loro sovranità, a fronteggiare con immediatezza una minaccia grave. Inoltre il singolo Stato appare in grado di valutare le effettive minacce alla sicurezza e all'ordine pubblico con maggiore precisione di quanto non possa fare l'Unione.

Proprio tali ultime considerazioni hanno portato l'Assemblea nazionale francese, lo scorso 27 settembre, ad esprimere un parere che considera la proposta di regolamento non conforme al principio di sussidiarietà.

Dichiara al riguardo di non concordare con questa valutazione.

L'Italia, quale Stato geograficamente collocato al centro del bacino del Mediterraneo, e paese di destinazione o transito di importanti flussi migratori verso l'Europa, è particolarmente interessata al tema dei controlli sulle frontiere esterne dell'Unione. E, come recenti eventi hanno dimostrato, è particolarmente soggetta alla pressione di flussi imprevedibili, che possono determinare unilaterali chiusure di frontiera da parte di paesi confinanti anche se non sussistono i presupposti di minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza, con pregiudizio per il paese. La proposta di regolamento che implica un immediato coinvolgimento delle istituzioni europee rispetto al verificarsi dei primi segnali di fenomeni anomali di possibile pregiudizio, corresponsabilizza l'Europa nella gestione di eventuali emergenze e va valutata con favore.

Appare dunque nell'interesse nazionale una più spinta comunitarizzazione della materia.

Rileva peraltro la necessità di meglio definire i profili delle occorrenze di «gravi minacce all'ordine pubblico ed alla sicurezza» che consentono di ripristinare i controlli di frontiera.

Ricorda poi che un ulteriore proposta di regolamento istituisce – contestualmente alla appena richiamata modifica del sistema di risposta alle emergenze – anche un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione del sistema Schengen.

In particolare, nel caso che vengano individuate gravi carenze nel controllo delle frontiere esterne o nelle procedure di rimpatrio, può essere disposto l'invio di squadre di guardie di frontiera europee secondo i regolamenti di FRONTEX; può essere disposto il coinvolgimento diretto di FRONTEX nella valutazione dei rischi, nonché la chiusura temporanea di un valico di frontiera. Si prevede il rafforzamento dei meccanismi di valutazione e monitoraggio dell'*acquis* di Schengen mediante, tra l'altro, l'adozione di programmi di valutazione pluriennali. Si prevede inoltre l'obbligo di ciascuno Stato di presentare periodicamente un piano di azione per rimediare alle eventuali carenze riscontrate nei controlli sull'applicazione della normativa.

Il sottosegretario SCOTTI, nel valutare positivamente le considerazioni svolte dal relatore, osserva che le proposte in titolo recepiscono l'esigenza – sostenuta a più riprese dall'Italia – di una risposta coordinata europea a fronte di situazioni di crisi determinate dall'immigrazione irregolare, scongiurando misure unilaterali da parte degli Stati membri nella gestione delle proprie frontiere interne.

Anche se le proposte non contengono elementi di novità sotto il profilo della solidarietà europea e dei meccanismi di condivisione degli oneri, il ripristino eccezionale dei controlli alle frontiere interne sulla base di una decisione europea (anziché, come è avvenuto sinora, di una decisione a livello nazionale degli Stati membri) rappresenta di per sé una «messa in mora» politica dell'Unione europea, che implica anche il bisogno di maggiore assistenza tecnica e finanziaria a sostegno dello Stato membro interessato.

Si sofferma quindi su alcune criticità su cui occorrerà lavorare ulteriormente nel corso del negoziato che ha preso l'avvio al recente Consiglio Giustizia Affari Interni del 22 settembre. In tale sede sono state espresse nel complesso posizioni di sostanziale prudenza sull'eventuale attribuzione alla Commissione europea di competenze generali nel settore dell'ordine pubblico e della sicurezza.

Ritiene che occorra specificare bene, per esigenze di certezza giuridica, le circostanze in cui la Commissione europea potrà proporre il ripristino delle frontiere interne, lasciando che gli Stati membri continuino ad esercitare un ruolo autonomo nella valutazione delle minacce all'ordine pubblico e alla sicurezza non direttamente collegate agli aspetti dell'immigrazione.

Nella stessa prospettiva si potrà valutare l'eventuale estensione del periodo previsto dalla Commissione (cinque giorni) di cui gli Stati membri continuerebbero a disporre per reintrodurre autonomamente i controlli sulla frontiera interna a fronte di eventi imprevisti.

Occorrerà infine che gli Stati membri continuino ad essere coinvolti adeguatamente nel processo di valutazione e monitoraggio dello Spazio Schengen, in chiave «dialettica» rispetto a un rinnovato ruolo della Commissione in questo ambito.

Nel complesso, il Governo ritiene che le proposte in titolo si muovano nella giusta direzione e rappresentino una buona base di partenza per un negoziato che si preannuncia comunque difficile e complesso a causa della loro forte connotazione politica e del loro carattere innovativo.

Prende quindi la parola la senatrice MARINARO (*PD*) che chiede di chiarire quali siano le perplessità che il Governo ha circa l'attribuzione di poteri alla Commissione europea nella valutazione degli eventi eccezionali che dovrebbero condurre a un ristabilimento dei controlli alle frontiere. Chiede altresì se queste valutazioni siano state formulate dal Ministero degli affari esteri, ovvero siano il frutto di una posizione concertata all'interno dell'Esecutivo.

Il sottosegretario SCOTTI, nel ribadire le perplessità illustrate circa il ruolo attribuito alla Commissione europea, chiarisce che quella da lui esposta è una posizione concordata tra l'Amministrazione degli esteri e quella degli interni.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori viene quindi conferito mandato al relatore di formulare osservazioni favorevoli con i rilievi emersi nel corso del dibattito.

(1178) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ZANDA ed altri. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*

(1633) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di numero dei deputati e dei senatori*

(2891) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori*

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 ottobre scorso.

Il relatore TOFANI (*PdL*) a integrazione delle considerazioni svolte nella precedente seduta, ricorda che è stato presentato dal Governo un disegno di legge costituzionale, il n. 2941, recante disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di governo. Tale proposta normativa ha una portata quindi più vasta rispetto a quelle in titolo intervenendo sull'assetto stesso e sui compiti delle due Camere del Parlamento.

In questo più ampio contesto di ridefinizione di compiti e poteri gli articoli 1 e 3 prevedono una riduzione del numero dei deputati a duecentocinquanta, cinque dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Il mantenimento presso la sola Camera dei deputati della rappresentanza delle comunità italiane nel mondo si ricollega al nuovo assetto del Senato federale, che nell'ipotesi di riforma sarà composto anch'esso da duecentocinquanta senatori e sarà rappresentativo delle autonomie territoriali, senza alcuna rappresentanza degli italiani all'estero.

Ritiene peraltro opportuno procedere con il parere sui disegni di legge, riservandosi di tornare nuovamente sull'argomento alla luce dell'andamento dell'esame presso la Commissione affari costituzionali del disegno di legge n. 2941.

Il senatore LIVI BACCI (*PD*) prende atto dell'articolato quadro delineato dal relatore condividendo la scelta, nell'ipotesi di una revisione costituzionale che differenzi assetto e compito dei due rami del Parlamento, di mantenere una rappresentanza della comunità italiana all'estero solo presso la Camera dei deputati.

Ciò premesso, con specifico riferimento invece ai disegni di legge in esame, si associa al rilievo del relatore per cui mantenendo solo quattro senatori il rapporto numerico tra elettori ed eletti diviene sproporzionato. Sottopone alla riflessione della Commissione l'ipotesi di una eventuale ridefinizione delle ripartizioni che si basi sull'ultima residenza in Italia degli emigrati, anziché sulla destinazione degli stessi all'estero, onde sopperire allo squilibrio rappresentativo delle comunità più numerose che si trovano in Europa.

Il senatore CABRAS (*PD*) fa presente come l'analisi dei disegni di legge di riforma costituzionale in esame, che si limitano ad incidere sul numero dei parlamentari, possa difficilmente essere condotta non tenendo conto del mutato quadro politico che si delinea ove si consideri il disegno di legge costituzionale n. 2941. Tale ultima proposta, infatti, lega strettamente il numero dei parlamentari ad una ridefinizione delle funzioni delle Camere del Parlamento. Auspica pertanto un esame altrettanto approfondito anche in sede di espressione del parere che la Commissione dovrà rendere alla Commissione Affari costituzionali sulla riforma dell'assetto istituzionale dello Stato.

La senatrice MARINARO (*PD*) condivide i rilievi appena esposti dal senatore Cabras, ritenendo imprescindibile una riflessione sull'opportunità di mantenere ovvero riformare l'assetto bicamerale. Rispetto invece all'intervento del senatore Livi Bacci, ritiene che la rappresentanza dei cittadini italiani all'estero debba essere mantenuta collegata al Paese straniero di residenza. Auspica quindi l'espressione di osservazioni da parte della Commissione che evidenzino in senso problematico la necessità di rivedere le ripartizioni della circoscrizione Estero. Occorrerebbe altresì far presente che la riduzione a solamente quattro del numero dei senatori eletti all'estero pone delle problematiche specifiche per il Senato, rispetto alla Camera dei deputati.

Il senatore BETTAMIO (*PdL*) fa presente che i disegni di legge di riduzione del numero dei parlamentari sono stati presentati sulla spinta dell'opinione pubblica con la finalità di ridurre i «costi della politica». Si pone peraltro correlativamente l'istanza di garantire un maggiore contatto tra elettori ed eletti. Ciò determina una contraddizione, poiché la riduzione dei parlamentari implica la suddivisione del territorio nazionale ed estero in collegi più ampi, che rendono ancor più labile la relazione tra eletti e territorio.

Svolge poi un'ulteriore considerazione sulle ipotesi di riforma della legge elettorale europea, ove si pone la medesima esigenza di definire attentamente non solo i collegi elettorali, ma anche i compiti dei parlamentari europei e i rapporti intercorrenti tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali.

Il senatore MICHELONI (*PD*) rileva in premessa come, dalla propria esperienza di residente da anni in un Paese federale come la Svizzera, emerge che una riforma del sistema bicamerale debba basarsi su una Camera espressiva dei singoli territori che sia titolare di un numero di parlamentari parametrato non solo alla popolazione ma anche alle caratteristiche e all'assetto della regione. Occorre pertanto procedere ponderando le diverse esigenze senza precorrere i tempi, come ritiene sia invece successo in Italia con l'adozione dei provvedimenti sul federalismo fiscale, senza alcun decentramento delle politiche economiche.

Quanto al disegno di legge costituzionale n. 2941, non condivide la scelta di mantenere una rappresentanza della circoscrizione Estero solamente presso la Camera dei deputati, poiché sarebbe stato preferibile mantenere una presenza nel Senato, espressione delle regioni.

Paventa il rischio di modificare in senso peggiorativo un sistema di rappresentanza politica delle comunità italiane all'estero che ha costituito un esempio per le riforme costituzionali di altri Paesi europei quali la Francia.

Il relatore TOFANI (*PdL*) illustra, alla luce del dibattito, una proposta di parere non ostativo nel presupposto che, contestualmente alla revisione costituzionale, si provveda alla riforma della legge n. 459 del 2001 (pubblicata in allegato al presente resoconto).

Presente il numero legale per deliberare, la Commissione approva la proposta del relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente DINI avverte che le comunicazioni del Governo sul Consiglio europeo del 17-18 ottobre 2011, già convocate per giovedì 13 ottobre alle ore 14,30 non avranno più luogo, poiché la riunione del Consiglio europeo è stata rinviata di una settimana. Informa che tali comunicazioni saranno rese immediatamente prima dello svolgimento del Consiglio europeo stesso.

La senatrice MARINARO (*PD*) prende atto della disponibilità manifestata dal Ministro degli affari esteri ad informare le Commissioni Affari esteri e Politiche comunitarie della Camera e del Senato.

Fa tuttavia presente come oggetto del prossimo Consiglio europeo siano tematiche prettamente economiche. Sarebbe pertanto necessario che fosse il Ministro dell'Economia a confrontarsi con il Parlamento. Rileva in proposito criticamente come da tempo le posizioni assunte dal Dicastero dell'Economia nelle sedi decisionali europee abbiano prodotto un sostanziale isolamento dell'Italia, da cui l'urgenza di un'audizione.

Il presidente DINI assicura che si farà tramite di tale richiesta nelle sedi competenti.

La seduta termina alle ore 16,10.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1178, 1633 E 2891**

La Commissione Affari esteri, emigrazione esaminato il testo unificato proposto dai relatori pubblicato in allegato al resoconto della seduta della Commissione Affari costituzionali del 20 settembre scorso

premesso che

nel testo unificato il numero dei deputati viene ridotto a 450, otto dei quali eletti nella circoscrizione estero. Il numero dei senatori elettivi è ridotto a 250, quattro dei quali eletti nella circoscrizione estero;

nell'ipotesi dell'approvazione della riforma, con l'elezione di quattro, anziché sei senatori, senza modificare la legge attuativa, ciascuna ripartizione vedrebbe l'elezione di un solo rappresentante. Ciò determinerebbe un effetto paradossale: sottorappresentare proprio la comunità italiana più consistente, quella in Europa, e sovrarappresentare comunità molto più piccole, quali quelle dell'America del nord e in Africa e Oceania,

rilevato che un analogo effetto si produrrebbe anche con riferimento alla composizione della Camera dei deputati

esprime un parere non ostativo

nel presupposto che il legislatore provveda, contestualmente alla revisione costituzionale, anche alla riforma della legge n. 459 del 2001, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, rivedendo ovvero eliminando le ripartizioni territoriali che compongono la circoscrizione estero.

DIFESA (4^a)

Martedì 11 ottobre 2011

Plenaria**242^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CANTONI*La seduta inizia alle ore 15,25.**IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare (n. 404)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per la semplificazione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 ottobre scorso.

Sui tempi necessari all'approvazione delle prescritte osservazioni si svolge un dibattito sull'ordine dei lavori nel corso del quale intervengono il presidente CANTONI ed i senatori RAMPONI (*PdL*), CARRARA (*CN-Io Sud-FS*), SCANU (*PD*), PEGORER (*PD*), GAMBA (*PdL*) e TORRI (*LNP*).

Prende quindi la parola, in sede di discussione generale, il senatore CAFORIO (*IdV*), rilevando che lo schema di modifica del codice dell'ordinamento militare proposto dal Governo contiene ben 178 modifiche al testo, racchiuse in 11 articoli. Gli interventi previsti, oltre a correggere errori materiali, perfezionare il riassetto delle fonti previgenti e realizzare un miglior coordinamento formale, aggiungono anche due nuovi articoli.

Nel dettaglio, le modificazioni apportate concernono le direzioni generali, la distruzione delle scorte di mine antipersona, il mantenimento in vita di taluni organi consultivi (quali la commissione tecnica incaricata di esprimere pareri sulle responsabilità conseguenti ad incidenti occorsi agli aeromobili militari), l'organizzazione territoriale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, il comando delle scuole dell'Aeronautica, l'istitu-

zione e le funzioni dell'Arma dei carabinieri, la commissione di disciplina (in luogo del consiglio), e le funzioni del servizio sanitario militare. All'articolo 1, comma 1, lettera *oo*) vi è inoltre un'interessante integrazione relativa alle professioni sanitarie in ambito militare, sino ad ora non indicate espressamente, mentre alla lettera *pp*) figura l'aggiornamento dell'articolo 209 del codice a seguito della soppressione della Direzione generale della Sanità militare (sulla quale il Gruppo dell'Italia dei Valori aveva in passato manifestato molte perplessità), operata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2010. Numerose sono poi le modifiche relative al naviglio militare ed al registro degli aeromobili, gli interventi di puro *drafting* e le puntualizzazioni sull'Associazione nazionale tiro a segno e sul patrimonio storico della prima guerra mondiale.

L'oratore pone quindi l'accento sugli interventi operati sia all'articolo 286 del codice (sulla determinazione dei canoni degli alloggi di servizio), sia all'articolo 306 (in ordine alla dismissione dei predetti alloggi), invitando la Commissione a tenere in particolare conto quanto osservato al riguardo dal Consiglio di Stato, che si è espresso criticamente sulla prerogativa, prevista in capo al Ministro della difesa, di rideterminare il canone degli alloggi occupati *sine titulo* attraverso l'adozione di un atto di natura non regolamentare ed ha altresì rappresentato l'esigenza di far mantenere l'alloggio al coniuge separato o divorziato, al fine di evitare pronunce giurisprudenziali avverse all'amministrazione. Inoltre, da un punto di vista generale, sarebbero altresì da tenere nel debito conto le raccomandazioni – formulate dalla stessa suprema magistratura amministrativa – a che alle modifiche al codice segua anche un adeguamento coerente delle disposizioni secondarie, ed alla coerenza delle stesse con l'esercizio del potere delegato, al fine di evitare innovazioni non consentite nonché contraddittorietà ed inutilità dell'intervento correttivo.

Considerato che quanto precede era già stato sostenuto dalle opposizioni nelle mozioni di cui al calendario dei lavori dell'Assemblea la scorsa settimana, auspica quindi che l'Esecutivo non intenda considerare risolte tali problematiche con lo schema di decreto iscritto all'ordine del giorno. Il Gruppo dell'Italia dei Valori attenderà infatti dal Governo e dalla maggioranza una risposta chiara sul problema dell'assegnazione degli alloggi di servizio, del mantenimento dell'assegnazione, dell'ammontare del canone e delle alienazioni degli stessi.

Un'ulteriore criticità emerge poi – a suo avviso – nel nuovo testo del comma 4 dell'articolo 300, con il quale si rinvia al testo unico in merito all'individuazione dei diritti di proprietà industriale delle Forze armate. In tal caso sarebbero infatti opportuni l'adozione di un regolamento ministeriale ed un più stretto coordinamento con l'agenzia Difesa Servizi S.p.A..

Conclude esprimendo avviso non ostativo sull'introduzione, all'interno del codice, dell'articolo 1475-*bis* (al fine di far rivivere il divieto di costituzione di associazioni di carattere militare), ancorché, a suo avviso, sarebbe stato più opportuno disporre la reviviscenza della norma al di fuori del predetto *corpus* normativo.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti la relatrice CONTINI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), illustrando uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi sullo schema di decreto in titolo (*pubblicato in allegato*).

Interviene quindi il senatore GAMBA (*PdL*), rilevando che appare comunque opportuno, prima della votazione delle osservazioni, monitorare attentamente la Corte costituzionale in merito alle problematiche relative alla presunta abrogazione della norma recante il divieto di associazioni politiche a carattere militare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2557) GAMBA e TOTARO. – Disposizioni in materia di personale militare sospeso dal servizio o collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale poi conclusosi con provvedimento di assoluzione, proscioglimento o archiviazione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 27 luglio scorso.

Con riferimento ad eventuali dettagli sui profili finanziari del provvedimento, sulla comunicazione dei quali era stata espressa esplicita riserva da parte del rappresentante del Governo nelle sedute del 6 e del 27 luglio, il senatore GAMBA (*PdL*) osserva che la problematica potrebbe comunque essere approfondita anche dalla Commissione bilancio, nel corso dell'esame in sede consultiva.

Il presidente CANTONI (*PdL*) osserva che sarebbe comunque opportuno, sul punto, approfondire la problematica anche in presenza del rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO
DALLA RELATRICE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 404**

La Commissione difesa,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

Con specifico riferimento alla modifica dell'articolo 1533 del codice dell'ordinamento militare (relativa alla denominazione del grado dell'ordinario militare), si sottolinea, inoltre, che quanto proposto nello schema di decreto all'esame intende correggere un chiaro errore di riassetto della legge n. 512 del 1961, poiché la figura dell'Ordinario militare si configura del tutto distinta e peculiare rispetto ai vertici dei corpi dell'Esercito.

Si formulano, altresì, i seguenti rilievi:

a) appare opportuno prevedere che la rideterminazione del canone degli alloggi dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione (operata con l'introduzione del nuovo comma *3-bis* dell'articolo 286 del codice) avvenga tramite atto di natura regolamentare;

b) sembra opportuno procedere all'introduzione nel codice dell'ordinamento militare del nuovo articolo *1475-bis* (relativo alle associazioni di carattere militare con scopi politici), ma si sospende ogni valutazione in attesa della pronuncia del giudice costituzionale;

c) appare opportuno approfondire la delicata questione delle reviviscenze normative operate a seguito della revisione dell'articolo 2268 del codice e delle abrogazioni nello stesso codice disposte;

d) si segnala, da ultimo, che:

– la modifica dell'articolo 918 del codice (operata dall'articolo 4 dello schema di decreto in titolo e consistente nell'inserimento – nella rubrica e nell'alinea del comma 1 – della parola «precauzionale» dopo la parola «sospensione»), potrebbe apparire inopportuna, in quanto il predetto articolo non concerne soltanto la sospensione precauzionale;

– la modifica della lettera *q)*, del comma 1 dell'articolo 2136 del codice (di cui all'articolo 9 dello schema di decreto in titolo), non appare più necessaria alla luce di quanto disposto dall'articolo 6, comma *4-bis*, del decreto-legge n. 107 del 2011, convertito dalla legge n. 130 dello stesso anno;

– con riferimento alla capacità del Corpo della Guardia di finanza di stipulare convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati sembra opportuna, per garantire uniformità di disciplina, un'esplicita modifica dell'articolo 2133 del codice in modo da prevedere l'estensione al Corpo

delle norme regolamentari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010), già vigenti al riguardo per le Forze armate e l'Arma dei carabinieri, con contestuale – ed esplicita – abrogazione dell'articolo 2, comma 47, della legge n. 191 del 2009.

BILANCIO (5^a)

Martedì 11 ottobre 2011

Plenaria**596^a Seduta**

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2626) Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati La Loggia e Carlucci; Bersani ed altri; Pelino ed altri; Vignali ed altri; Jannone e Carlucci; Vignali ed altri; Borghesi ed altri

(Parere alla 10^a Commissione su emendamenti. Esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti. Rettifica del parere sul testo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 ottobre scorso.

Il relatore **TANCREDI (PdL)** illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, in relazione al testo, gli emendamenti 2.6 e 2.7, sotto il profilo della compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria e amministrativa contenuta nell'articolo 18 del disegno di legge. È necessario valutare i profili finanziari della proposta 3.1, che interviene sulla disciplina dei subappalti. Potrebbero derivare maggiori oneri dall'emendamento 3.14, che prevede la disapplicazione, per le camere di commercio, della norma del decreto-legge n. 78 del 2010 che fissa un limite massimo per il numero dei componenti degli organi di vertice degli enti ed organismi pubblici. L'emendamento 9.1 deve essere valutato in relazione al testo;

inoltre, occorre acquisire chiarimenti sugli effetti finanziari del capoverso 2-ter, in cui si dispone la riduzione al minimo delle imposte e delle tasse dovuti, in sede di iscrizione presso le camere di commercio, per l'avvio e per l'esercizio di micro, piccole e medie imprese. Per quanto riguarda la proposta emendativa 9.3 – che sostituisce l'articolo 2630 del codice civile relativo all'omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi da parte di società e consorzi – occorre verificare la congruità della copertura finanziaria, atteso che, rispetto alla normativa vigente, viene ristretta la platea dei soggetti passivi e viene dimezzata la sanzione amministrativa pecuniaria; peraltro, si segnala che il dimezzamento delle sanzioni è già previsto dal comma 5 dell'articolo 9 del disegno di legge. Gli emendamenti 10.4, 10.5, 10.6 e 10.7 vanno valutati in relazione al testo, in quanto estendono alle commesse pubbliche di lavori l'ambito applicativo della normativa contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e limitano ulteriormente la possibilità per le pubbliche amministrazioni di derogare a tale normativa. Occorre poi valutare gli effetti di carattere finanziario dell'emendamento 10.26, che consente alle imprese che intrattengono transazioni commerciali con la pubblica amministrazione e che vantano crediti nei confronti della stessa di utilizzare tali crediti in compensazione con i propri debiti verso la pubblica amministrazione medesima. L'emendamento 10.0.1 – che istituisce il Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese – va valutato sia sotto il profilo degli effetti sui saldi di finanza pubblica sia per quanto attiene la corretta quantificazione dell'onere e la congruità della relativa copertura. Analogamente, anche l'emendamento 10.0.3 – sulla cessione alla Cassa depositi e prestiti dei crediti vantati dalle imprese verso la pubblica amministrazione – va scrutinato in relazione agli effetti sui saldi di finanza pubblica. Va poi verificata l'assenza di eventuali oneri indiretti per la pubblica amministrazione derivanti dall'emendamento 12.18, istitutivo del controllo di qualità sulle opere oggetto di appalti pubblici di importo superiore a 100 mila euro. Occorre valutare, in relazione al testo, la potenziale onerosità dell'emendamento 14.1. La proposta 14.0.1 (già 14.17), prevedendo la fruizione di agevolazioni fiscali in favore degli organismi dello spettacolo, potrebbe comportare un minor gettito tributario. L'emendamento 15.8, prevedendo la figura dei Garanti regionali delle micro, piccole e medie imprese, potrebbe comportare maggiori oneri per la finanza pubblica. Vanno poi valutati gli identici emendamenti 15.0.1 (già 15.16) e 16.0.1, la cui copertura è rimessa ad un decreto ministeriale. L'emendamento 15.0.2 (già 15.18), che consente alle Regioni di costituire strumenti finanziari o società per la tutela dei patrimoni aziendali locali, va valutato per quanto attiene ai possibili oneri sulla finanza pubblica. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in senso conforme al Relatore, prospettando, altresì, la sussistenza di profili problematici in relazione ad altre proposte emendative. In particolare, formula un avviso negativo sugli emendamenti 10.18 (testo 2), 12.1, 12.13, 12.16, 12.18 e 12.19.

Il PRESIDENTE condivide la valutazione contraria del rappresentante del Governo sull'emendamento 10.18 (testo 2), in quanto suscettibile di peggiorare i saldi del fabbisogno di cassa. In merito all'emendamento 12.1, rileva che il comma 4, sul coinvolgimento, nella realizzazione di grandi infrastrutture, delle imprese aventi sede nel territorio nel quale sono localizzate le opere, avrebbe senso soltanto per le opere infrastrutturali la cui localizzazione è limitata rigorosamente ad un determinato bacino territoriale.

In relazione all'emendamento 12.13, nel rilevare l'opportunità di inserirvi una clausola d'invarianza finanziaria, reputa altresì necessario rivedere il parere reso dalla Commissione sul testo del disegno di legge, in quanto la condizione volta alla soppressione del comma 6 dell'articolo 12 dovrebbe essere convertita in una condizione finalizzata all'inserimento, nel medesimo comma, di una clausola d'invarianza finanziaria.

Per quanto riguarda gli emendamenti 12.16 e 12.19, ritiene che, pur non avendo profili di carattere finanziario diretto, siano suscettibili di una valutazione di contrarietà semplice.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, a rettifica del parere recato sul testo nella seduta del 6 ottobre 2011, in relazione all'articolo 12, esprime parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria al comma 6, anziché alla soppressione del comma.

Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.6, 2.7, 3.1, 3.14, 9.1 (limitatamente al comma 2-ter), 9.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.18 (testo 2), 10.26, 10.0.1, 10.0.3, 12.1, 12.2, 12.17 e 12.18.

Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 12.16 e 12.19.

Sull'emendamento 12.13, esprime parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria.

Esprime, quindi, parere non ostativo su tutti gli emendamenti fino all'emendamento 12.19 incluso, restando sospeso il parere su tutte le ulteriori proposte».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'esame del disegno di legge n. 1880-B (recante: «Disposizioni in materia di spese di giustizia, danno erariale,

prescrizione e durata del processo) avrà luogo nella giornata di domani, stante il fatto che non risulta ancora pervenuta la risposta del Governo ai rilievi formulati in fase istruttoria dalla Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 11 ottobre 2011

Plenaria

292^a Seduta

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Giuseppe Mussari, presidente dell'ABI – Associazione Bancaria Italiana, accompagnato dalla dottoressa Laura Zaccaria, responsabile della Direzione norme e tributi, dal dottor Vincenzo Chiorazzo, responsabile dell'Ufficio analisi economiche, nonché dal dottor Carlo Capoccioni e dalla dottoressa Maria Carla Gallotti, dell'Ufficio relazioni istituzionali della medesima associazione.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BALDASSARRI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla riforma fiscale: audizione di rappresentanti dell'ABI – Associazione Bancaria italiana

Il presidente BALDASSARRI introduce l'audizione.

Ha quindi la parola l'avvocato MUSSARI, il quale pone innanzitutto l'accento sull'attuale esigenza di approntare una riforma del sistema tributario improntata alla massima chiarezza nei rapporti tra contribuenti e pubblica amministrazione. In particolare sottolinea l'urgenza di disporre di strumenti atti a garantire la massima certezza circa la definizione della base imponibile e la linearità degli obblighi, anche tramite l'adozione di un codice tributario. Si sofferma poi sul tema della visibilità dei redditi e sul contrasto all'evasione fiscale, anche in rapporto alle questioni dell'evasione e dell'abuso di diritto. Prosegue rilevando l'opportunità di una netta distinzione tra il sistema dei benefici fiscali e le generiche finalità assistenziali a favore delle famiglie, nonché di una revisione del sistema del contenzioso tributario, finalizzato all'abbattimento dei tempi dei giudizi. Sostiene inoltre l'opportunità di disporre di una base imponibile comune dell'Unione europea. Conclude ribadendo la necessità di introdurre un nuovo patto fiscale basato sulla certezza delle norme e sulla chiarezza delle procedure.

Il senatore CONTI (*PdL*) rileva che la relazione dell'avvocato Mus-sari non ha contemplato alcun contributo specifico riguardo alle questioni fiscali specifiche del settore bancario.

Replica brevemente l'avvocato MUSSARI, sottolineando l'intenzione di apportare un contributo di carattere generale, ferma restando la disponibilità ad un nuovo e più specifico intervento.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) pone un quesito riguardante un possibile maggiore coinvolgimento delle banche nella lotta all'evasione fiscale.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) sollecita una riflessione sul rapporto tra fiscalità e assistenza.

Il senatore COSTA (*PdL*) pone quesiti in ordine all'opportunità di una minore pressione fiscale, nonché sulla valutazione del merito creditizio delle imprese da parte degli istituti di credito.

Dopo aver manifestato interesse rispetto a un approfondimento sulla fiscalità riguardante il sistema bancario, il senatore LANNUTTI (*IdV*) formula un interrogativo circa l'applicazione della normativa antiriciclaggio e richiede un giudizio a proposito dell'eventuale introduzione della cosiddetta Tobin *tax*.

Il senatore D'UBALDO (*PD*) richiede un parere in relazione al superamento della distinzione tra banche d'affari e banche di credito ordinario.

La senatrice LEDDI (*PD*), dopo aver sottolineato gli effetti negativi dell'instabilità normativa in materia tributaria sugli investimenti esteri, si

sofferma sul rapporto tra carenze strutturali nel settore dell'assistenza e le compensazioni attuate attraverso la fiscalità. Pone inoltre quesiti in ordine all'attività svolta in ottemperanza alla disciplina antiriciclaggio e all'adattamento normativo atto a incoraggiare lo sviluppo della finanza islamica. Richiede infine informazioni sullo stato dell'applicazione delle disposizioni sulle quote di genere nei consigli di amministrazione delle società quotate e sui risultati attesi sul piano dell'educazione finanziaria.

Il senatore BARBOLINI (PD) richiede una valutazione a proposito della concreta possibilità di prevedere risultati positivi rispetto al regime fiscale per attrarre investimenti esteri, nonché sulla migliore praticabilità di accordi con Stati destinatari di trasferimenti di capitali italiani. Chiede quindi chiarimenti sulla possibilità di incentivare l'uso della moneta elettronica ai fini della tracciabilità, oltre a indicazioni sulle possibilità di predisporre un sistema fiscale finalizzato all'equità e allo stimolo della crescita.

Il presidente BALDASSARRI si sofferma sulla necessità di permettere a cittadini e imprese di giovare di un quadro di certezza giuridica in ambito fiscale, anche superando ogni confusione tra concetti di evasione e di elusione. Sollecita quindi una riflessione in merito alla congruità di accordare la priorità alla diminuzione della pressione fiscale, quale esito di una razionalizzazione dei costi della pubblica amministrazione.

L'avvocato MUSSARI mette in evidenza il ruolo preponderante delle banche nell'attività di segnalazione di operazioni sospette per scopi di contrasto al riciclaggio, chiarendo le difficoltà inerenti la funzione di filtro nei confronti delle autorità di vigilanza. Si sofferma poi sulla necessità di una netta distinzione tra fiscalità e assistenza, in ragione della diversa natura di tali ambiti. Fa presente inoltre l'esistenza di un quadro normativo determinato dagli accordi di Basilea, decisivo nel rapporto con le imprese per la definizione del merito creditizio delle stesse. Dopo aver rilevato la difficoltà di attrarre investimenti in un quadro europeo caratterizzato da forte competizione territoriale, sottolinea altresì come l'auspicabilità della tassazione sulle transazioni finanziarie sia subordinata ad una sua adozione a livello globale. Dopo un riferimento al modello nazionale del sistema creditizio, maggiormente orientato a produrre utili dagli impieghi rispetto all'attività di *trading*, pone in evidenza le attuali difficoltà normative che l'eventuale radicamento della finanza islamica comporterebbe. Rileva inoltre come gli istituti di credito siano già attivi nel recepimento delle nuove disposizioni sulle quote di genere e riconosce l'importanza dell'educazione finanziaria nelle scuole, da affrontare secondo piani mirati. Richiamata l'attenzione sulla persistente necessità di prevenire la fuga dei capitali, sottolinea la delicatezza di ogni iniziativa di imposizione sul patrimonio, ferma restando la priorità dell'abbattimento degli sprechi nell'amministrazione pubblica.

Conclude dichiarando la disponibilità a fornire ulteriori risposte scritte ai questi posti.

Il presidente BALDASSARRI ringrazia gli auditi e dichiara chiusa l'odierna procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 11 ottobre 2011

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 232 (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
VITA

Orario: dalle ore 10,30 alle ore 11

AUDIZIONE INFORMALE DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEGLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI STUDI MUSICALI (ISSM), IN RELAZIONE ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 1693 E ABBINATI

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 233 (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
POSSA

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,15

AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 403

Plenaria**330^a Seduta**

Presidenza del Presidente

POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULL'AUDIZIONE DEL NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Il senatore RUSCONI (*PD*) ricorda di aver già chiesto, in data 13 settembre scorso, un'audizione del nuovo presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Si augura quindi che essa possa avere luogo quanto prima.

Il PRESIDENTE conferma la sua piena disponibilità in tal senso, precisando di aver ritenuto tuttavia prioritario l'esame dei decreti applicativi della riforma universitaria, sui quali il Parlamento deve esprimersi entro una tempistica assai ristretta.

SUL CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI

Il senatore RUSCONI (*PD*) prende atto che gli errori riscontrati in un cospicuo numero di quesiti facenti parti la banca dati nell'ambito della quale saranno estratte le domande dell'imminente concorso per dirigenti scolastici hanno indotto il Ministero ad eliminarli. La giustizia amministrativa ha inoltre ammesso al concorso, sia pure con riserva, un folto gruppo di candidati. Nel richiamare una interrogazione presentata in tal senso dalla senatrice Soliani, chiede quindi al Governo se non ritenga vi siano i termini per un rinvio.

Si associa il senatore GIAMBRONE (*IdV*), il quale fa presente di aver a sua volta presentato un atto di sindacato ispettivo su tale argomento.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) osserva che i quesiti errati sono stati cancellati, fuggendo così il campo da qualunque rischio di turbativa per i

candidati. Riconosce tuttavia che la gestione del concorso sia risultata assai deficitaria e chiede che ne sia individuato il responsabile.

Domanda altresì conferma circa la correzione elettronica degli elaborati, nonché dell'ammissione dei soli candidati effettivamente in possesso dei requisiti.

Il sottosegretario PIZZA si dichiara a sua volta allibito dagli errori contenuti in molti quesiti che tuttavia, sottolinea, non sono stati predisposti all'interno del Ministero bensì da Formez Italia. Nel comunicare che il Ministero si riserva di decidere se chiedere un risarcimento per il danno di immagine patito, conviene comunque che non vi saranno conseguenze negative sull'espletamento del concorso, atteso che le domande errate sono state eliminate dalla banca dati.

Conferma infine che la correzione avverrà in perfetta trasparenza, per mezzo di lettori ottici, e che tutti gli ammessi sono in possesso dei prescritti requisiti.

SULLA GIORNATA MONDIALE DELL'INSEGNANTE

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD) si rammarica che lo scorso 5 ottobre, giornata mondiale dell'insegnante, il Parlamento italiano non abbia avuto modo di celebrare degnamente questa figura cruciale della società. Coglie quindi l'occasione per farlo nella giornata odierna, che coincide con un'iniziativa del suo schieramento politico a favore della scuola, per sottolineare la professionalità, la dedizione e la competenza con cui i docenti, spesso supportati da un'analogha abnegazione delle famiglie, gestiscono la scuola italiana. Sottolinea peraltro le difficoltà che essi devono affrontare quotidianamente, a partire dal recente accorpamento in istituti comprensivi e contestuale ritorno all'insegnamento dei vice presidi. Auspica quindi, almeno sotto questo profilo, una tempestiva modifica legislativa.

Il sottosegretario PIZZA dichiara di condividere le considerazioni della senatrice Mariapia Garavaglia e si riserva di valutarle sotto il profilo politico.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di direttiva per l'anno 2011 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, recante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (n. 392)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 settembre scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era svolta la discussione generale. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa tale fase procedurale.

Intervenendo in sede di replica, il relatore BEVILACQUA (*PdL*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto, nel quale dichiara di aver recepito le considerazioni emerse nel dibattito che ha giudicato condivisibili.

Replica a sua volta il sottosegretario PIZZA, confermando anzitutto che il riferimento all'anno 2007 (anziché al 2011) contenuto nella lettera di trasmissione dell'atto alle Camere è frutto di un mero errore materiale, in quanto tutto il contenuto del documento è chiaramente impostato sulle risorse relative all'anno 2011.

Relativamente, poi, alla riduzione delle risorse destinate alle finalità perseguite dallo schema di direttiva, sottolinea che tale situazione è da ricondurre al più ampio contesto della crisi economica e finanziaria internazionale, la quale ha imposto le note manovre correttive degli stanziamenti iscritti nei bilanci delle varie amministrazioni; pone peraltro in luce come, per quanto possibile, le più recenti misure – dettate dalla turbolenza dei mercati finanziari – hanno salvaguardato la scuola.

Passando alla richiesta di chiarimenti circa il futuro dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), fa presente che l'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevede la soppressione dell'Agenzia a decorrere dal 1° settembre 2012 ed il ripristino, dalla stessa data, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca (INDIRE) con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare.

Quanto alla possibilità di includere l'educazione finanziaria tra i progetti intrapresi nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, premesso di concordare senz'altro sulla esigenza di una maggiore informazione dei giovani in ordine alle tematiche finanziarie, il Sottosegretario assicura che il Ministero segue con particolare attenzione l'*iter* parlamentare dei disegni di legge nn. 1288 e abbinati recanti disposizioni in materia, su cui la Commissione ha recentemente espresso il proprio parere. Rammenta peraltro che le istituzioni scolastiche hanno già la possibilità di utilizzare a tal fine la quota loro riservata, nell'ambito delle discipline e delle attività da loro liberamente scelte.

Circa l'intervento sull'editoria digitale, previsto nello schema di direttiva, esso si colloca nel più ampio quadro del Piano nazionale della scuola digitale, che nasce con l'obiettivo di modificare gli ambienti di apprendimento per rendere l'offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti in atto nella società e nell'economia. Su tale Piano il Ministero ha finora investito 120 milioni di euro e per i prossimi anni è previsto un investimento annuo di 5 milioni di euro. Con dette risorse sono

state fornite alle scuole 35.000 lavagne interattive multimediali (LIM), sono state distribuite attrezzature tecnologiche a 416 classi e sono state svolte attività di formazione per 85.000 insegnanti. Il Ministero sta così stimolando una specifica iniziativa destinata a formare insegnanti e personale scolastico per il passaggio dal libro di carta al libro digitale, ampliare e diversificare l'offerta formativa ed aggiornare il modo di fare didattica ai progressi tecnologici e digitali ormai in atto nella società. In concreto l'azione consiste nella realizzazione di 20 prototipi di editoria digitale scolastica multimediale che alcune scuole, adeguatamente formate e informate, sceglieranno attraverso la piattaforma CONSIP e sperimenteranno a livello nazionale. I prototipi dovranno essere navigabili, multiformato, modificabili e trasversali a differenti aree di studio e permetteranno alle scuole italiane di testare diverse modalità di insegnamento e apprendimento in linea con gli obiettivi comunitari e nazionali della società della conoscenza. Il progetto si inserisce pertanto perfettamente nell'ambito di quelli finanziabili attraverso il Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa, in quanto non solo è destinato prevalentemente agli studenti che ormai vivono in una società digitale, ma permette anche di garantire una idonea formazione degli insegnanti.

Con riguardo, infine, alla rilevata esigenza di concentrare i flussi di risorse europee per le esigenze della scuola ed in particolare per l'adeguamento degli edifici scolastici, soprattutto al Sud, il Sottosegretario ricorda i Programmi operativi nazionali (PON) 2007-2013 per la formazione e il miglioramento dell'edilizia scolastica presentati dalla Direzione generale Affari internazionali del Ministero alla manifestazione «3 giorni per la scuola» svoltasi nell'ottobre del 2009 alla Città della Scienza di Napoli. Tali PON, cofinanziati dai fondi strutturali europei (Fondo sociale europeo e Fondo europeo di sviluppo regionale), sono destinati ai circa 4.000 istituti scolastici delle Regioni dell'Obiettivo Convergenza: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Egli riferisce altresì che a breve sarà inviata al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) la seconda *tranche* del miliardo di euro già stanziato dal Governo per l'edilizia scolastica. Il piano, che prevede un finanziamento complessivo di 426 milioni di euro, sarà all'ordine del giorno del Comitato dopo un confronto tra Governo, Regioni ed enti locali in Conferenza unificata. Lo sblocco delle risorse segue peraltro, prosegue il Sottosegretario, il finanziamento di 226 milioni di euro dedicato alla ricostruzione delle scuole dell'Abruzzo colpite dal sisma, nonché la prima *tranche* di 358 milioni di euro già assegnati ai primi 1.706 interventi più urgenti, individuati grazie all'aggiornamento dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

Dopo aver dato conto del definitivo via libera ricevuto il 25 agosto scorso dai 222 milioni di euro finanziati con il Fondo europeo di sviluppo riservato alle Regioni dell'Obiettivo 1 e destinati agli edifici scolastici del Sud, per 541 interventi che saranno realizzati nel 2012 e nel 2013, egli richiama conclusivamente i Protocolli d'intesa firmati con alcune Regioni per la riqualificazione e la messa a norma degli edifici scolastici. In par-

tiolare, il 5 novembre 2010 è stato firmato un Protocollo d'intesa con la Regione Lazio per la riqualificazione e la messa a norma delle scuole, con uno stanziamento fino a 115 milioni di euro. Con la Regione Calabria è stato firmato un Protocollo d'intesa il 24 giugno 2010, per un investimento complessivo di circa 42 milioni di euro.

Per dichiarazione di voto interviene la senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*), la quale – dopo aver lamentato che il relatore non sia entrato maggiormente nel dettaglio di tutte le considerazioni avanzate nel dibattito, anche quelle giudicate non condivisibili – deplora il comportamento ondivago del Governo in ordine all'ANSAS, dapprima istituita con enfasi e recentemente soppressa per far rivivere il preesistente INDIRE. In tal modo, stigmatizza, è stata mortificata un'iniziativa lodevole, cui si era dedicato con passione un gruppo ristretto ma assai motivato di docenti.

Ritiene poi che la formazione dei docenti dovrebbe essere finanziata con maggiore decisione ed esprime il timore che la distribuzione di attrezzature tecnologiche in 400 classi, citata dal Sottosegretario nella replica, possa essere vanificata in assenza di una contestuale, massiccia opera di aggiornamento.

Quanto allo schema di parere avanzato dal relatore, dichiara di condividere i contenuti, che del resto recepiscono istanze avanzate nel dibattito anche dall'opposizione. Reputa tuttavia insufficiente la formula delle «osservazioni». Chiede pertanto che esse siano trasformate in «condizioni», pena il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) esprime una valutazione positiva dello schema di parere del relatore, con particolare riguardo all'osservazione n. 1 che raccoglie un suggerimento del senatore Procacci da lui stesso condiviso. Al fine di rafforzare l'indirizzo parlamentare al Governo, si associa peraltro alla richiesta della senatrice Mariapia Garavaglia di trasformare le «osservazioni» in «condizioni».

La senatrice POLI BORTONE (*CN-Io Sud-FS*) suggerisce una diversa formulazione dell'osservazione n. 1, che dia pienamente atto agli insegnanti della loro professionalità.

Il relatore BEVILACQUA (*PdL*) accoglie entrambe le proposte avanzate e modifica conseguentemente il suo schema di parere.

Il senatore PROCACCI (*PD*) registra favorevolmente la disponibilità del relatore. Osserva del resto che una maggiore unità della Commissione su tematiche condivise non può che rafforzarne il ruolo.

Dopo aver auspicato un'ulteriore riflessione sulla condizione n. 1, che potrebbe diventare oggetto di un disegno di legge trasversale, chiede tuttavia al relatore di aggiungere una terza condizione relativa all'esigenza di recuperare maggiori risorse per l'anno prossimo.

Concorda il senatore ASCIUTTI (*PdL*).

Il relatore BEVILACQUA (*PdL*) recepisce anche questa indicazione, osservando tuttavia che analoga condizione era stata posta dalla Commissione lo scorso anno, purtroppo senza successo.

Il senatore PITTONI (*LNP*) dichiara infine il voto favorevole del suo Gruppo, manifestando tuttavia una certa perplessità sulla condizione n. 1, nel timore che ne possano derivare derive assistenzialiste tipiche di alcune parti del territorio.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva all'unanimità lo schema di parere favorevole con condizioni del relatore, come riformulato, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2011-2012 (n. 403)

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Esame e rinvio)

La relatrice DE FEO (*PdL*) comunica che, nella giornata di oggi, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha audito il Direttore generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale ha consegnato una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(518) ASCIUTTI. – *Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura*

(539) PAPANIA. – *Riordino delle norme in materia di formazione musicale e coreutica*

(912) BUGNANO ed altri. – *Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*

(1451) ASCIUTTI ed altri. – *Norme per la valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale*

(1693) ASCIUTTI ed altri. – *Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale*

(2276) CAMBER e STIFFONI. – *Norme in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica*

(2406) STIFFONI ed altri. – *Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di Conservatori di musica e di Istituti musicali pareggiati*

(2415) SBARBATI ed altri. – *Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e misure urgenti per il settore italiano dell'alta formazione artistica e musicale*

(2675) STIFFONI ed altri. – *Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta formazione musicale e coreutica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 ottobre scorso.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) comunica che, nella giornata di oggi, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha audito i rappresentanti della Conferenza nazionale degli studenti degli istituti superiori di studi musicali (ISSM), i quali hanno consegnato una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che le comunicazioni del Governo sulle recenti missioni all'estero per la promozione dei beni culturali italiani attraverso eventi espositivi, previste per la seduta di domani, sono rinviate alla settimana prossima a causa di sopraggiunti impegni del sottosegretario Villari.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 392

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, lo schema di direttiva in titolo,

manifestato rammarico per la costante riduzione delle risorse destinate all'offerta formativa, nonostante che il parere favorevole della Commissione sullo schema di direttiva dello scorso anno fosse espressamente condizionato al reperimento di nuovi stanziamenti a favore di un settore assolutamente strategico per il futuro del Paese, anche nell'attuale situazione di difficoltà dell'economia nazionale ed internazionale,

registrato con rammarico anche il mancato recepimento delle altre osservazioni formulate dalla Commissione lo scorso anno ed in particolare l'invito a reintrodurre la valorizzazione delle eccellenze fra gli interventi prioritari e a non abbassare la guardia rispetto all'educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva,

rilevata invece positivamente l'introduzione di una specifica attenzione all'alfabetizzazione motoria, con la prosecuzione di una sperimentazione che prevede l'affiancamento dell'insegnante elementare con un esperto laureato in scienze motorie,

preso atto che la scarsità di risorse a disposizione, unita all'ampio e disparato ventaglio di interventi considerati prioritari, rende difficile un'efficace azione di ampliamento dell'offerta formativa a vantaggio degli studenti,

in considerazione delle forti difficoltà economiche nazionali ed internazionali,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si sollecita il Governo a valutare se non sia preferibile concentrare i fondi, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, su un ristretto numero di grandi obiettivi strategici per la crescita per il Paese. Fra questi, potrebbe trovare collocazione una particolare attenzione alle zone a rischio di devianza minorile, dove sono maggiormente diffusi fenomeni di disagio sociale e dove i docenti dovrebbero quindi essere particolarmente capaci sul piano non solo professionale ma anche umano, al fine di recuperare i giovani alla convivenza sociale pacifica;

2. si raccomanda quanto meno di non includere discipline tipiche dell'attività curricolare, atteso che la *ratio* del Fondo è quella di favorire l'ampliamento dell'offerta formativa con iniziative volte a focalizzare l'attenzione dei ragazzi su tematiche di grande rilievo che non trovino spazio nei *curricula*.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 392

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, lo schema di direttiva in titolo,

manifestato rammarico per la costante riduzione delle risorse destinate all'offerta formativa, nonostante che il parere favorevole della Commissione sullo schema di direttiva dello scorso anno fosse espressamente condizionato al reperimento di nuovi stanziamenti a favore di un settore assolutamente strategico per il futuro del Paese, anche nell'attuale situazione di difficoltà dell'economia nazionale ed internazionale,

registrato con rammarico anche il mancato recepimento delle altre osservazioni formulate dalla Commissione lo scorso anno ed in particolare l'invito a reintrodurre la valorizzazione delle eccellenze fra gli interventi prioritari e a non abbassare la guardia rispetto all'educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva,

rilevata invece positivamente l'introduzione di una specifica attenzione all'alfabetizzazione motoria, con la prosecuzione di una sperimentazione che prevede l'affiancamento dell'insegnante elementare con un esperto laureato in scienze motorie,

preso atto che la scarsità di risorse a disposizione, unita all'ampio e disparato ventaglio di interventi considerati prioritari, rende difficile un'efficace azione di ampliamento dell'offerta formativa a vantaggio degli studenti,

in considerazione delle forti difficoltà economiche nazionali ed internazionali,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. valuti il Governo se non sia preferibile concentrare i fondi, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, su un ristretto numero di grandi obiettivi strategici per la crescita per il Paese. Fra questi, potrebbe trovare collocazione una particolare attenzione alle zone a rischio di devianza minorile, dove sono maggiormente diffusi fenomeni di disagio sociale e dove i docenti, pur capaci sul piano non solo professionale ma anche umano, dovrebbero poter disporre di risorse adeguate al fine di recuperare i giovani alla convivenza sociale pacifica;

2. siano esclusi dal novero dei progetti finanziabili quelli afferenti le discipline tipiche dell'attività curricolare, atteso che la *ratio* del Fondo è quella di favorire l'ampliamento dell'offerta formativa con iniziative volte a focalizzare l'attenzione dei ragazzi su tematiche di grande rilievo che non trovino spazio nei *curricula*;

3. l'anno prossimo siano incrementate le disponibilità del Fondo.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 11 ottobre 2011

Plenaria

327^a Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO comunica che la 5^a Commissione non ha ancora espresso il parere sul testo e sugli emendamenti ai disegni di legge di riforma dell'ordinamento portuale nn. 143, 263, 754 e 2403.

Avverte, quindi, che il seguito dell'esame congiunto avrà luogo in altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 11 ottobre 2011

Plenaria

261^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ANDRIA (*PD*) sottolinea l'opportunità di svolgere, in una delle prossime sedute, un'audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in relazione alle tematiche inerenti alla riforma della politica agricola comune (PAC), atteso che nella giornata di domani la Commissione europea depositerà un'apposita proposta in merito ai profili in questione.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA condivide l'esigenza sottolineata dal senatore Andria, precisando di aver già assunto le necessarie iniziative finalizzate a consentire lo svolgimento della predetta audizione, attesa la rilevanza delle problematiche sottese alla riforma della PAC, in particolare per quel che concerne i parametri di ripartizione delle risorse comunitarie.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (n. 407)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre scorso.

Dopo che il relatore SANCIU (*PdL*) ha riepilogato le argomentazioni già svolte in sede di relazione introduttiva nella scorsa seduta, la senatrice PIGNEDOLI (*PD*) interviene nel dibattito, sottolineando l'esigenza di ottenere dal rappresentante del Governo ulteriori elementi conoscitivi in merito agli obiettivi strategici che hanno ispirato le scelte organizzative contenute nello schema di decreto in titolo. In particolare, gli obiettivi di *spending review*, introdotti nell'ambito dell'ultima manovra finanziaria anche su indicazione del Gruppo del Partito democratico, devono necessariamente essere presi in considerazione in relazione ad ogni scelta organizzativa, nell'ottica prospettica di conciliare l'esigenza di razionalizzazione degli apparati con quella – egualmente importante – attinente all'elevazione degli *standard* di efficienza degli stessi.

La senatrice Pignedoli conclude il proprio intervento, esprimendo l'auspicio che il rappresentante del Governo sia presente nelle prossime sedute della Commissione, in modo tale da poter fornire gli elementi di approfondimento richiesti.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, nel condividere le finalità di riorganizzazione del Dicastero sottese al provvedimento in titolo, concorda sull'opportunità, richiamata dalla senatrice Pignedoli, che il rappresentante del Governo possa, in una delle prossime sedute, fornire elementi conoscitivi ulteriori rispetto alle scelte organizzative operate.

Esprime invece perplessità sulla soppressione del Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca, di cui all'articolo 5 dello schema di decreto in esame, sottolineando la rilevanza delle funzioni svolte da tale organismo e l'esiguità dei costi connessi allo stesso.

Il senatore ANDRIA (*PD*) dopo aver dichiarato di condividere le perplessità espresse dal Presidente in merito alla soppressione del Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca, manifesta un giudizio critico in ordine alla soppressione – operata a livello legislativo – del Comitato nazionale italiano per il collegamento fra il Governo e la FAO, evidenziando la necessità che le esigenze di semplificazione organizzativa vengano armonizzate con quelle attinenti alla salvaguardia delle importanti funzioni svolte dal predetto Comitato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 11 ottobre 2011

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 42

Presidenza del Vice Presidente

GARRAFFA

indi del Presidente

CURSI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,20

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI FEDERUTILITY E ASSOELETRICA IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2011) 370 DEFINITIVO (EFFICIENZA ENERGETICA)

Plenaria

240^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Fabrizio Tortora, vice presidente vicario dell'Associazione produttori energia da fonti rinnovabili (APER), accompagnato da Marco Pigni, direttore, e da Claudio Di Mario, consulente.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che della procedura che sta per iniziare sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale: audizione di rappresentanti dell'Associazione produttori energia da fonti rinnovabili (APER)**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 27 settembre scorso.

Il presidente CURSI rivolge un indirizzo di saluto ai rappresentanti di APER, ringraziandoli per la presenza all'odierna seduta della Commissione.

Il dottor TORTORA consegna agli atti della Commissione un documento e illustra alcune proposte in materia di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, in vista dell'adozione di una complessiva strategia energetica nazionale. In particolare si sofferma sulle opportunità offerte dal settore della *green economy*, sulle procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio degli impianti e sul ruolo delle Regioni nello sviluppo di progetti che concorrano ad un significativo aumento del numero degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il presidente CURSI ringrazia il dottor Tortora e l'ingegner Pigni per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Comunica altresì alla Commissione che il documento consegnato dal dottor Tortora, poiché nulla osta da parte di quest'ultimo, sarà pubblicato sul sito *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è dunque rinviato.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del consiglio sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (n. COM (2011) 370 definitivo)**

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà)

Il presidente CURSI comunica che in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nell'ambito dell'e-

same del disegno di legge in titolo, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica altresì che verranno pubblicati sulla medesima pagina *web* della Commissione i documenti trasmessi dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da Unione Petrolifera, da E.On. Italia e da Federchimica, nonché i pareri resi dalle Assemblee legislative delle Regioni Emilia Romagna e Marche. A tale proposito manifesta apprezzamento per il contributo fornito alla Commissione dalle Assemblee legislative regionali, evidenziando che si tratta di una importante forma di collaborazione interistituzionale che consentirà sempre più di valorizzare i pareri motivati sulla sussidiarietà.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2626) Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati La Loggia e Carlucci; Bersani ed altri; Pelino ed altri; Vignali ed altri; Janone e Carlucci; Vignali ed altri; Borghesi ed altri

(386) DELLA SETA ed altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese, nonché delega al Governo per l'adozione di norme recanti incentivi alle imprese socialmente responsabili

(680) SANGALLI ed altri. – Incentivi all'innovazione e alla ricerca finalizzate alla creazione di nuovi prodotti per le piccole e medie imprese

(683) SANGALLI ed altri. – Strumenti finanziari per la raccolta di risorse di mercato a sostegno delle imprese in crisi

(1047) PINZGER ed altri. – Istituzione del Fondo per il sostegno alle piccole imprese in stato di difficoltà temporanea

(1648) BUGNANO ed altri. – Disposizioni per il sostegno dell'innovazione e della ricerca delle piccole e medie imprese (PMI), nonché delega al Governo per lo sviluppo della cooperazione strategica tra università e PMI

(1753) DONAGGIO ed altri. – Misure per lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese

(2172) ARMATO ed altri. – Misure per il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile

(2219) MASCITELLI ed altri. – Disposizioni per la promozione di nuova imprenditorialità giovanile

– e petizioni nn. 488, 503, 531, 732 e 803 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 luglio scorso.

Il presidente CURSI (*PdL*), relatore, informa che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo del provvedimento in titolo. Al fine di recepire le condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, contenute nel parere approvato dalla 5^a Commissione, presenta gli emendamenti 1.100, 2.100, 2.200, 2.300, 10.100, 10.200, 10.300, 10.400, 10.500, 11.100, 12.100, 12.200 e 14.100, pubblicati in allegato al resoconto della seduta.

Comunica inoltre che è stata presentata una riformulazione dell'emendamento 9.3 da parte della senatrice Thaler Ausserhofer (9.3 testo 2) e che il Gruppo parlamentare del Partito Democratico ha ritirato gli emendamenti 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5, 10.1, 10.2, 10.3, 10.9, 10.10, 10.25, 10.31, 10.0.2, 10.0.4, 13.0.2, 13.0.3, 14.9, 15.17, 15.19, 15.20, 15.21, 15.22, 15.23, 15.24 e 15.25, presentando contestualmente gli ordini del giorno G/2626/5/10, G/2626/6/10 e G/2626/7/10, pubblicati in allegato al resoconto.

Informa, infine, che non appena la Commissione bilancio esprimerà il proprio parere sulle proposte emendative, la Commissione procederà immediatamente all'esame delle proposte stesse.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(913) BUGNANO. – Disposizioni per il riconoscimento, la promozione e la valorizzazione delle associazioni pro loco

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 settembre scorso.

Il presidente CURSI, accogliendo le richieste pervenute da alcuni Gruppi parlamentari, propone di rinviare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo alle ore 12 di venerdì 21 ottobre 2011.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2906) Commercializzazione del metano per autotrazione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bordo; Saglia ed altri; Froner ed altri; Vignali e Carlucci

(Esame e rinvio)

Il presidente CURSI (*PdL*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, che consta di 6 articoli complessivi.

L'articolo 1 stabilisce la finalità generale del disegno di legge in esame, tra le quali rientrano l'incentivazione dell'impiego del metano per l'autotrazione, in particolare nelle grandi aree metropolitane, nelle

aree individuate dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e sulla rete autostradale. Viene altresì riconosciuto al metano per autotrazione la caratteristica merceologica di carburante. L'articolo 2 prevede un elenco di definizioni. L'articolo 3 si occupa della razionalizzazione e dell'incremento della rete degli impianti di distribuzione del metano, del biometano e del GPL, prevedendo in particolare che il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, individui i criteri e le modalità per l'erogazione *self service*, l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi e la trasformazione degli impianti di distribuzione dei carburanti tradizionali siti nelle aree urbane. Sempre con decreto del Ministro dello sviluppo economico saranno individuati i principi generali cui le Regioni dovranno attenersi nel redigere i piani di sviluppo della rete di distribuzione del metano. Vengono stabiliti i compiti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia e vengono altresì dichiarate di pubblica utilità le condotte di allacciamento degli impianti di distribuzione del metano alla rete di metanodotti esistente. L'articolo 4 prevede, con decorrenza dall'anno in corso, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico di un fondo volto ad alimentare un piano di incentivi alla ricerca, con lo scopo di garantire, in primo luogo, lo sviluppo e la sperimentazione di nuove forme di distribuzione e di tecnologie che promuovano l'uso del metano per autotrazione e, in secondo luogo, di dare attuazione alle nuove tecnologie che assicurino la riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti. Per l'alimentazione del predetto fondo viene previsto, a carico dei soggetti fornitori di metano ai gestori di distributori stradale, il pagamento di un contributo proporzionale alle quantità di metano erogate dagli stessi. Contribuiscono al pagamento in maniera proporzionale altresì i proprietari di carri bombolai. L'articolo 5 stabilisce l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, della Cassa per la gestione del metano per autotrazione. Tale Cassa è amministrata da un Comitato nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e composto da cinque membri. Con lo stesso decreto si provvede altresì all'adozione di un regolamento recante i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento della Cassa. L'articolo 6 decreta l'abrogazione delle normative considerate ormai superate a seguito della nuova disciplina prevista dalla proposta di legge in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

NUOVI ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2626

G/2626/5/10

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE,
TOMASELLI

Il Senato

Premesso che,

il tema dei ritardati pagamenti della pubblica amministrazione e nelle transazioni commerciali tra imprese suscita, ormai da diversi anni, un forte allarme fra gli imprenditori di ogni regione ed è motivo di forte rallentamento negli investimenti di imprese estere nel nostro Paese;

le dimensioni del problema sono emerse con chiarezza nella Relazione annuale del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per l'anno 2009, nella quale viene sottolineato: «La questione in esame si pone in tutta la sua gravità soprattutto per le imprese che stipulano contratti con la Pubblica amministrazione, le quali, in misura ancor più forte rispetto alle aziende che operano con committenze private, sono da sempre soggette al gravame di un onere aggiuntivo rappresentato dall'ulteriore costo che le stesse devono sostenere per far fronte al gap, spesso di proporzioni assai considerevoli, che si viene a determinare tra il momento della liquidazione dei costi gestionali e quello dell'incasso del corrispettivo pattuito; onere di cui ovviamente non si può non tener conto nella determinazione del prezzo offerto in sede di gara pubblica.» ed evidenziato nei passi successivi che: «La conseguenza è che questo tipo di mercato finisce con il privilegiare le grandi imprese e colpisce, in maniera irreversibile, le piccole e medie imprese che rischiano, pertanto, di uscire definitivamente dal sistema. Il tutto, come è facile intuire, determina conseguenze di rilevante entità sulla concorrenza, falsando, in misura considerevole, il regolare andamento del mercato»;

i dati numerici resi noti dall'Autorità di Vigilanza sono molto preoccupanti. In particolare, i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese fornitrici/appaltatrici oscillano tra un minimo di 92 giorni ed un massimo di 664 giorni, con una media di 128 giorni. I ritardi mediamente accumulati sono circa doppi rispetto a quanto si registra nel resto dei Paesi dell'Unione Europea dove i tempi medi di pagamento sono pari a 65 giorni;

il predetto ritardo è per lo più imputato ai tempi di emissione dei certificati di regolare esecuzione (46,3 per cento) e dei mandati di pagamento (29,6 per cento) da parte delle stazioni appaltanti e, ancor più in generale, a lentezze che derivano da vischiosità burocratiche interne alla Pubblica Amministrazione (32,5 per cento);

l'esposizione debitoria della pubblica amministrazione, calcolata sulla base della stima effettuata dalle associazioni interpellate dall'Autorità di Vigilanza, ammonterebbe ad oltre 40 miliardi di euro, pari al 2,4 per cento del PIL nazionale, dei quali una parte consistente deriverebbe dalla gestione del sistema sanitario e dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani;

l'Autorità di vigilanza ha sottolineato come la problematica sia particolarmente avvertita dalle piccole e medie imprese che, soprattutto nell'attuale congiuntura economica di difficile accesso al credito bancario, risentono in maniera grave della mancanza di liquidità;

ad aggravare la situazione intervengono le conseguenze finanziarie che colpiscono le amministrazioni pubbliche in conseguenza di tali ritardi. In particolare, l'assunzione del rischio connesso ai ritardati pagamenti induce i partecipanti ad una gara pubblica a considerare l'onere finanziario di eventuali ritardati pagamenti nell'ambito del prezzo proposto alla stazione appaltante, con conseguente impoverimento della competitività delle offerte. L'obbligo di corrispondere interessi di mora in conseguenza del ritardato pagamento implica l'aumento delle risorse economiche necessarie per il conseguimento delle prestazioni oggetto di appalto (risorse che, come è intuibile, potrebbero essere diversamente e più utilmente investite).

il ritardo nei pagamenti oltre ad incidere sull'impresa che si trova a sostenere un'attesa ingiustificata nella percezione dei corrispettivi dovuti, si ripercuote in termini negativi anche sull'indotto, investendo le imprese subappaltatrici e subfornitrici sulle quali i ritardi vengono ulteriormente ribaltati;

considerato che:

nei Paesi membri dell'UE, a fronte della gravità del fenomeno dei ritardati pagamenti, sono state adottate misure stringenti. La Spagna, considerata un paese con forti ritardi nei pagamenti, ha emanato un provvedimento volto ad accelerare il pagamento dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, che entrerà a regime dal 2013, stabilisce che la P.A. avrà trenta giorni per pagare le fatture delle imprese creditrici, senza possibilità di ammettere alcuna deroga. In Irlanda il tempo concesso alla pubblica amministrazione per il pagamento è di soli 15 giorni. In Gran Bretagna il termine è di 10 giorni;

l'Unione europea ha recentemente approvato la direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011 allo scopo di dettare indirizzi ai Paesi membri per rafforzare le misure di contrasto ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Ad essa guardano gli operatori economici comunitari con la speranza che possa dare impulso all'improrogabile opera di ristruttur-

turazione delle insoddisfacenti procedure di pagamento della nostra Pubblica Amministrazione;

rilevato che:

per regolarizzare i pagamenti tra imprese, è necessario intervenire anche sulla disciplina fiscale dell'imposta sul valore aggiunto. L'attuale sistema di liquidazione dell'imposta infatti premia il ritardo nei pagamenti, obbligando le imprese fornitrici a versare comunque l'imposta sulle fatture emesse, siano state pagate o meno, e contemporaneamente consentendo al ritardatario di pagamento di detrarre l'IVA sulle fatture ricevute;

il sistema di liquidazione dell'Iva, per garantire i benefici sulle transazioni commerciali, deve essere modificato radicalmente. Punto di partenza potrebbe essere la direttiva comunitaria 2010/45/UE del 13 luglio 2010 che in materia di imposta sul valore aggiunto è finalizzata a consentire agli stati membri di «aiutare le piccole e medie imprese che hanno difficoltà a pagare l'IVA all'autorità competente prima di aver ricevuto i pagamenti dai loro acquirenti/destinatari»; perciò la direttiva prevede di «dare agli Stati membri la possibilità di autorizzare la contabilizzazione dell'IVA tramite un regime di contabilità di cassa che consenta al fornitore/prestatore di pagare l'IVA all'autorità competente quando ha ricevuto il pagamento relativo alla cessione/prestazione».

Tutto ciò premesso:

impegna il Governo a recepire, entro brevi termini, la direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011, allo scopo di rafforzare le misure vigenti in materia di contrasto ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

a provvedere ad una radicale trasformazione del sistema di liquidazione dell'IVA, in linea con quanto indicato dalla direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010, per tutte le imprese con volume di affari inferiore a 2 milioni di euro;

ad attribuire all'Autorità di vigilanza per la concorrenza e il mercato poteri di indagine in materia di ritardati pagamenti della Pubblica amministrazione e nelle transazioni commerciali tra imprese, al fine di accertare l'esistenza di comportamenti illeciti messi in atto da parte della Pubblica amministrazione e da imprese volti a ritardare il pagamento di forniture di beni, somministrazioni, appalti o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo, di vietarne l'esecuzione e di prescrivere le misure necessarie a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva, eliminando gli effetti e i comportamenti distorsivi;

a favorire la stipula di accordi e convenzioni tra l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), al fine di contrastare, rimuovere e sanzionare, mediante la stesura di appositi regolamenti, i comportamenti illeciti messi in atto da parte di imprese volti a ritardare i pagamenti nelle transazioni commerciali, tali da comportare situazioni di abuso di posizione

dominante, l'impedimento, la restrizione e la falsata concorrenza nei mercati;

a prevedere la possibilità per le imprese di cedere alla Cassa depositi e prestiti, alle banche o ad intermediari finanziari riconosciuti, la titolarità dei crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione per i quali sono decorsi i termini di pagamento, a fronte del pagamento da parte di tali soggetti dell'intero importo dovuto dalle pubbliche amministrazioni inadempienti, comprensivo degli interessi moratori maturati;

a favorire l'istituzione presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di un fondo rotativo per la tutela delle imprese contro i ritardi pagamenti nelle transazioni commerciali, al quale possano accedere, in caso di mancato pagamento entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti, esclusivamente le imprese creditrici che non siano state iscritte nel registro informatico dei protesti negli ultimi ventiquattro mesi e che non abbiano subito sentenze civili di condanna per ritardato pagamento per la fornitura di merci o per la prestazione di servizi resi da terzi;

a prevedere che qualsiasi transazione commerciale tra imprenditori privati comporti, in capo agli stessi soggetti, l'obbligo di comunicazione in forma scritta, anche tramite strumenti telematici, delle proprie condizioni generali di vendita o acquisto di prodotti, di richiesta o fornitura di prestazioni o di servizi. Tali condizioni debbono costituire la base per la negoziazione commerciale e comprendere tutte le condizioni di acquisto o vendita, il listino dei prezzi unitari, le riduzioni di prezzo, i termini e le condizioni di pagamento;

G/2626/6/10

RANUCCI

Il Senato,

premesso che:

l'Unione europea ha recentemente approvato la direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011 allo scopo di dettare indirizzi ai Paesi membri per rafforzare le misure di contrasto ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Gli operatori economici comunitari confidano che tale direttiva possa dare impulso all'improrogabile opera di ristrutturazione delle insoddisfacenti procedure di pagamento della nostra Pubblica amministrazione;

nel nostro Paese, il fenomeno dei ritardati pagamenti della Pubblica amministrazione ha raggiunto livelli preoccupanti. I dati numerici resi noti dall'Autorità di vigilanza evidenziano che i tempi di pagamento delle PA nei confronti delle imprese fornitrici/appaltatrici oscillano tra un minimo di 92 giorni ed un massimo di 664 giorni, con una media di 128

giorni. I ritardi mediamente accumulati sono circa doppi rispetto a quanto si registra nel resto dei Paesi dell'Unione europea dove i tempi medi di pagamento sono pari a 65 giorni;

il predetto ritardo è per lo più imputato ai tempi di emissione dei certificati di regolare esecuzione (46,3 per cento) e dei mandati di pagamento (29,6 per cento) da parte delle stazioni appaltanti e, ancor più in generale, a lentezze che derivano da vischiosità burocratiche interne alla Pubblica amministrazione (32,5 per cento);

l'esposizione debitoria della Pubblica amministrazione, calcolata sulla base della stima effettuata dalle associazioni interpellate dall'Autorità di vigilanza, ammonterebbe ad oltre 40 miliardi di euro, pari al 2,4 per cento del PIL nazionale, dei quali una parte consistente deriverebbe dalla gestione del sistema sanitario e dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Tutto ciò premesso:

impegna il Governo a prevedere che i crediti certificati vantati dalle imprese nei confronti del comune, della provincia e della regione ove è ubicata la propria sede legale, qualora non riscossi, possano essere compensati, anche parzialmente nel periodo d'imposta successivo a quello di ritardato pagamento, con i debiti erariali dovuti, rispettivamente, nei confronti di ciascuno dei predetti enti pubblici e che tale compensazione possa essere perfezionata con accordo transattivo tra le parti, previo accertamento della regolarità dei versamenti tributari e contributivi dovuti dall'impresa nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici.

G/2626/7/10

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI

Il Senato,

premessi che:

la crisi economica e finanziaria avviata nel 2008, per certi versi ancora non superata, ha profondamente cambiato lo scenario economico internazionale, tanto che gran parte dei maggiori paesi industriali si trovano attualmente in una situazione di grave difficoltà non solo dal lato della crescita ma soprattutto dal lato della stabilità finanziaria, anche in ragione dell'elevato livello dei debiti sovrani di taluni dei maggiori Paesi sviluppati (tra cui USA e Italia);

una delle aree maggiormente esposte alle turbolenze economiche e finanziarie è stata proprio l'area dell'UE, interessata da una bassa crescita e con alcuni Paesi membri sottoposti a veri e propri attacchi speculativi;

le iniziative intraprese a livello comunitario nel corso dell'ultimo anno per la correzione dell'andamento dei conti pubblici e il rientro del

debito pubblico dei paesi membri UE si inseriscono nell'ambito di un piano concordato (nuova *governance* europea) per affrontare e superare tale situazione e per difendere con maggiore efficacia la stabilità dell'euro;

in relazione a tali iniziative, ciascun Governo degli Stati membri dell'UE ha redatto e presentato il proprio Piano nazionale delle riforme (PNR) e il Piano di stabilità e crescita (PSC) finalizzati al conseguimento di precisi obiettivi di riduzione del *deficit* e del debito pubblico, nonché di crescita economica. In tale ambito, ai Paesi maggiormente indebitati, quali Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia, Spagna sono stati richiesti i maggiori sforzi in termini di crescita, riforme e riduzione della spesa pubblica;

considerato che:

la Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2011 dell'Italia e sul programma di stabilità aggiornato dell'Italia (SEC (2011) 810 def), contiene una dettagliata serie di suggerimenti sulle iniziative che il Paese dovrebbe adottare per rafforzare la crescita e la competitività del nostro sistema produttivo;

la manovra finanziaria correttiva di luglio (decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98) e quella correttiva ed integrativa di agosto 2011 (decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138), hanno provveduto esclusivamente alla stabilizzazione finanziaria dei conti pubblici con misure che avranno un effetto a regime, a decorrere dall'anno 2014, di 59,7 miliardi di euro, di cui 39,3 miliardi di euro derivanti dall'incremento delle entrate (65 per cento del totale) e 20,4 miliardi di euro dal lato della riduzione delle spese (35 per cento del totale);

l'obiettivo della crescita, è stato temporaneamente accantonato, tanto che nessuno degli interventi contenuti nel PNR e nessuna delle osservazioni correttive formulate dalla Commissione Europea lo scorso 12 giugno 2011, ha trovato piena traduzione operativa nei provvedimenti discussi ed approvati con voto di fiducia dal Parlamento.

Tutto ciò premesso:

impegna il Governo ad adottare, nell'ambito della prossima manovra economica, apposite misure finalizzate a favorire la crescita e la competitività del sistema produttivo italiano, tenendo conto delle raccomandazioni più volte espresse dall'UE e delle esigenze più volte espresse dalle associazioni delle imprese e dalle parti sociali;

a prevedere, nell'ambito delle predette misure:

l'adozione di un apposito programma strategico contenente gli interventi a sostegno delle micro, piccole e medie imprese, che preveda: a) il ricorso a meccanismi automatici di agevolazione mediante credito d'imposta, *bonus* fiscale o *voucher*, volti al sostegno delle aggregazioni tra imprese, mediante contratti di rete, consorzi o altre forme di associazione, anche temporanea, finalizzate a migliorare la capacità competitiva e innovativa e a incrementare la quota di mercato delle singole imprese e del-

l'aggregazione nel suo complesso, nonché dei distretti industriali, con particolare riferimento a quelli in situazione di crisi; *b*) la destinazione alle micro, piccole e medie imprese di una quota di risorse non inferiore al 60 per cento del complesso dei fondi finalizzati all'erogazione di incentivi destinati da leggi nazionali per interventi di sostegno alle imprese e stanziati annualmente dallo Stato; *c*) il ricorso a modalità di intervento basate su progetti, con preferenza per le iniziative imprenditoriali con elevato contenuto di innovazione di prodotto e di processo ivi compresa l'innovazione gestionale e organizzativa e di rafforzamento competitivo; *d*) la promozione della formazione e del rafforzamento di filiere nazionali; *e*) il superamento degli squilibri economici e sociali, con particolare riferimento al Mezzogiorno; *f*) la previsione di agevolazioni mirate alla creazione di micro, piccole e medie imprese da parte di giovani in cerca di prima occupazione, di donne e disoccupati di età superiore a cinquanta anni, finalizzate a sostenere progetti di incubazione collegati a strumenti fiscali innovativi e di basso impatto nella fase di *start up*; *g*) l'adozione di appositi incentivi ed agevolazioni mirate a favorire il trasferimento generazionale delle imprese; *h*) l'adozione di nuove iniziative finalizzate ad assicurare l'accesso al credito da parte delle imprese;

al fine di promuovere lo sviluppo del sistema dei distretti produttivi, l'esclusione dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo del 60 per cento dell'ammontare degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta nel quale è realizzato l'investimento e nei successivi due periodi d'imposta, sulla base di una apposita procedura automatica

il sostegno delle iniziative pubbliche o private volte a rafforzare l'investimento di capitale di rischio nell'avviamento, nella creazione e nella riconversione tecnologica e ambientale delle micro, piccole e medie imprese;

che le aggregazioni tra PMI, create nella forma di una nuova compagnia composta da imprese compatibili per filiera o per settore di mercato che conferiscono i propri beni aziendali tangibili e intangibili, rilevando altresì l'indebitamento delle aziende aggregate, usufruiscano per i primi tre anni di attività di una riduzione del 60 per cento della tassazione diretta e indiretta sulla base della procedura automatica;

la creazione di condizioni più favorevoli per la ricerca e l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione e la promozione del *made in Italy*;

l'adozione di misure atte a mantenere in esercizio, nonché ad orientare l'attività produttiva, il ciclo economico o l'organizzazione, delle imprese con meno di 50 dipendenti che siano in rapporti contrattuali con altra impresa tali che le determinazioni o gli eventi gestionali riguardanti quest'ultima ne possano condizionare in maniera determinante, e che presentino i seguenti requisiti: 1) abbiano una quota di fatturato di almeno il 30 per cento derivante dal rapporto contrattuale con un unico committente sottoposto a procedura di amministrazione straordinaria; 2) si configurino come imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del Regola-

mento (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008, ovvero come imprese in condizioni di crisi da sovraindebitamento non soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità al regime di aiuti compatibili con il mercato comune.

Art. 1.

1.100

IL RELATORE

Al comma 5, lettera h), dopo le parole: «disponibili a legislazione vigente», aggiungere le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 2.

2.100

IL RELATORE

Al comma 1, lettera m) sopprimere le parole: «incentivi e».

2.200

IL RELATORE

Al comma 1, lettera o), sopprimere le parole: «nei confronti della pubblica amministrazione e».

2.300

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «Le disposizioni di cui alle lettere d), l), m), n) e o) del comma 2 del presente articolo si applicano purché non comportino nuovi o maggiori oneri finanziari e amministrativi».

Art. 9.**9.3 (testo 2)**

THALER AUSSEHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 5, sostituire il capoverso dalle parole: «Art. 2630» fino alla fine, con il seguente:

«Art. 2630. – Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo».

Agli oneri della presente disposizione, valutati in 500mila euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220.

Art. 10.**10.100**

IL RELATORE

Sopprimere il comma 1.

10.200

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

10.300

IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

10.400

IL RELATORE

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

10.500

IL RELATORE

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «e da pubbliche amministrazioni».

Art. 11.

11.100

IL RELATORE

Sopprimere il comma 1.

Art. 12.

12.100

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «e le autorità competenti» aggiungere le seguenti «purché non comportino nuovi o maggiori oneri finanziari».

12.200

IL RELATORE

Sopprimere il comma 6.

Art. 14.

14.100

IL RELATORE

Al comma 1, lettera d), numero 1, dopo le parole: «la realizzazione,» aggiungere le seguenti «senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri finanziari e amministrativi».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 11 ottobre 2011

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 61

Presidenza del Presidente
GIULIANO

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

255^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIULIANO

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(2892) Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Moffa e Tortoli; Farina Coscioni ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre scorso.

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) avverte che sono giunti i pareri della 1^a, della 4^a e della 12^a, Commissione permanente, rispettivamente non ostantivo, contrario e favorevole.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

La senatrice CARLINO (*IdV*), richiama le considerazioni che hanno indotto la 4^a Commissione permanente ad esprimere parere contrario, con le quali concorda, e preannuncia che sul provvedimento terrà un atteggiamento analogo a quello tenuto presso l'altro ramo del Parlamento dal suo Gruppo, che si è astenuto dal voto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2514) Deputato Antonino FOTI ed altri. – Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 luglio scorso.

Il PRESIDENTE comunica che è giunto il parere della 1^a Commissione permanente, non ostantivo con condizione sul testo e in parte non ostantivo sugli emendamenti.

La relatrice SPADONI URBANI (*PdL*) illustra gli ulteriori emendamenti 1.7, 3.1 e 3.2, a sua firma (pubblicati in allegato al resoconto). Auspica che sul testo si registri la più ampia convergenza, in modo da pervenire alla rapida conclusione dell'*iter* di un provvedimento destinato a favorire e sostenere l'imprenditorialità e che, in ragione delle necessarie modifiche, è destinato comunque a tornare all'esame della Camera dei deputati. Si sofferma quindi sui pareri resi dalle Commissioni consultate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice GHEDINI (*PD*) si sofferma sui disegni di legge n. 2206 e connessi (norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili), sui quali non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, pur essendo trapelata la notizia di una relazione tecnica negativa sulla valutazione degli oneri. Atteso che sul tema la Commissione ha svolto ampi approfondimenti, pervenendo alla formulazione di emendamenti sostanzialmente *bipartisan*, ancorché a firma del relatore, basati su dati forniti dall'Inps, ritiene incomprensibile ed inaccettabile la contraddittorietà tra due istanze pubbliche che pure dispongono degli stessi dati. Do-

manda l'acquisizione della relazione tecnica e la sollecitazione dell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio.

Il presidente GIULIANO conviene su tali perplessità ed assicura che promuoverà lo svolgimento di un incontro finalizzato ad approfondire una situazione la cui delicatezza ed urgenza è da tutti condivisa.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2514

Art. 1.

1.7

SPADONI URBANI, *Relatrice*

Al comma 4, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2011» con le seguenti: «entro il 30 aprile 2012».

Art. 3.

3.1

SPADONI URBANI, *Relatrice*

Al comma 1, sostituire le parole: «da 96 a 116» con le seguenti: «da 96 a 117».

3.2

SPADONI URBANI, *Relatrice*

Al comma 2, sostituire le parole: «all'articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» con le seguenti: «all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 11 ottobre 2011

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 155

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,50

AUDIZIONE INFORMALE DELLA DOTTORESSA ADRIANA TURRIZIANI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI CURE PALLIATIVE (SICP), DEL PROFESSOR GUIDO FANELLI, COORDINATORE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE CURE PALLIATIVE E TERAPIE DEL DOLORE PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE, DEL PROFESSOR ANTONIO FEDERICO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI NEUROLOGIA (SIN) E DELLA DOTTORESSA MATILDE LEONARDI, RESPONSABILE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA SEMPLICE DIPARTIMENTALE DI NEUROLOGIA, SALUTE PUBBLICA E DISABILITÀ DELLA DIREZIONE SCIENTIFICA DELL'ISTITUTO NEUROLOGICO «CARLO BESTA» DI MILANO, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368-B (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLEANZA TERAPEUTICA, DI CONSENSO INFORMATO E DI DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 11 ottobre 2011

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 63

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16,30

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ISPRA, ANEV, ASSOMINERARIA,
LIPU E LEGAMBIENTE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1820 (AREE PROTETTE)*

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 11 ottobre 2011

Plenaria
87ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCENARO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Enzo Scotti, accompagnato dal dottor Antonino Maggiore, consigliere di legazione.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MARCENARO comunica che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo interno per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna, in modo da consentire tale speciale forma di pubblicità. Avverte pertanto che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del professor Enzo Scotti, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, sul tema Politica estera e diritti umani

Prosegue l'indagine conoscitiva rinviata nella seduta del 5 ottobre scorso.

In apertura di seduta il presidente MARCENARO ringrazia i senatori intervenuti al dibattito odierno e, in modo particolare, il sottosegretario Scotti.

Il sottosegretario SCOTTI, dopo aver ringraziato il Presidente per aver promosso un ciclo di audizioni volte ad approfondire alcuni temi fondamentali intorno al rapporto tra politica estera e diritti umani, rileva l'opportunità e la necessità di tale specifica riflessione, che va al cuore di molte delle principali questioni dell'attualità internazionale e delle decisioni che vengono quotidianamente assunte nell'ambito dell'attività diplomatica.

Precisa di non volersi soffermare a lungo sulla questione teorica di fondo - il rapporto tra principi e interessi, tra *Realpolitik* e valori - che rappresenta una delle grandi costanti del pensiero politico e filosofico della cultura occidentale. Ritene infatti sarebbe più utile e interessante ai fini dell'odierna audizione attestarsi su un postulato intermedio da cui muovere per sviluppare alcune considerazioni applicabili alla politica estera italiana nel suo concreto svolgimento. Il postulato di partenza è che interessi e valori sono i due parametri di fondo necessariamente presenti in tutte le decisioni di politica estera, in proporzioni e con intensità variabili a seconda delle circostanze.

Tale approccio evoca subito un problema, quello del tanto dibattuto doppio standard, ovvero della mancanza di un criterio oggettivo per valutare situazioni simili in paesi differenti. Esso rischia di fare perdere credibilità all'azione politica e internazionale di tutela e promozione dei diritti umani. Tale obiezione può però essere, se non superata, almeno attenuata se al primo postulato, di carattere relativistico, se ne aggiunga un secondo, in base al quale la tutela dei diritti umani nel mondo non è soltanto un principio astratto da difendere ma anche una delle condizioni, anzi la principale condizione per assicurare la stabilità e la pace. Da tale punto di vista, principi e interessi non rappresentano due sfere isolate e contrapposte ma si rifanno ad un unico grande interesse collettivo della comunità internazionale, quello della pacifica convivenza. Come è stato detto in numerose occasioni, dunque, i diritti umani sono uno dei tre pilastri su cui si fondano l'esistenza e l'azione delle Nazioni Unite, insieme a quello della sicurezza collettiva e a quello dello sviluppo economico. E tra questi tre pilastri vi è necessariamente un rapporto non solo di interdipendenza ma anche di rafforzamento reciproco.

Soffermandosi successivamente sulla posizione dell'Italia rispetto al rapporto tra diritti umani e politica estera, specifica che le strategie reali di politica estera possono essere ricondotte a due filoni principali: quello nazionale e quello europeo. Sul piano interno, reputa opportuno muovere da una delle considerazioni contenute nella lettera di invito del Presidente Marcenaro circa l'esigenza di passare da una cultura dell'emergenza a una cultura della prevenzione. Occorre far sì che i diritti diventino un aspetto strutturale e sistematico della politica estera e non siano legati a situazioni contingenti di crisi umanitaria o politica. È quello che si chiama, nel lin-

guaggio delle grandi organizzazioni internazionali, *human rights mainstreaming*. Fondamentale è in primo luogo l'esistenza di una forte cultura diffusa dei diritti umani tra tutti gli operatori della politica estera. Un fattore non scontato, se si considera che nei Ministeri degli Esteri di tutto il mondo prevale a volte una visione di realismo di breve periodo che non sempre tiene in considerazione i diritti umani nella misura necessaria. Vanno a tal fine rafforzate le attività di formazione rivolte ai funzionari diplomatici, per fornire loro gli strumenti tecnici, giuridici e politici che consentano di rappresentare al meglio le posizioni dell'Italia in ambito internazionale, tanto sul piano bilaterale quanto su quello multilaterale. Per tradurre il concetto di *mainstreaming* nella pratica, i modelli organizzativi sono essenzialmente due: creare una struttura centrale forte dedicata esclusivamente ai diritti umani o privilegiare l'opzione basata sulla disseminazione delle competenze sui diritti umani nelle varie direzioni geografiche. In realtà, è dimostrato che il modello vincente è quello basato sulla compresenza di entrambi, nel senso che senza una solida struttura centrale di riferimento è difficile che la disseminazione funzioni, dal momento che i referenti per i diritti umani presenti nel resto della struttura non avrebbero a chi riferire e verrebbero alla fine assorbiti da una logica puramente geografica. D'altro canto, una struttura tematica da sola non avrebbe comunque la possibilità di entrare nel merito delle singole situazioni nei diversi Paesi e rischierebbe quindi di essere isolata dal *mainstream* decisionale.

Nonostante il persistere di problemi di sotto-dimensionamento, nell'ambito delle competenti strutture del Ministero degli esteri soprattutto rispetto alle risorse umane e finanziarie che i principali *partner* europei dedicano alla tutela e promozione dei diritti umani nel mondo, evidenzia che, grazie ad alcuni accorgimenti operativi, alcuni passi avanti recenti nel senso del *mainstreaming* meritano di essere segnalati. In primo luogo, la presenza in tutte le ambasciate di un funzionario diplomatico con le funzioni di *focal point* «diritti umani», con il compito specifico di seguire il settore, coordinandosi con gli altri Paesi dell'Unione europea, e di assicurare un'attività di *reporting* sulla situazione dei diritti umani nel Paese. In secondo luogo, grazie all'esercizio della revisione periodica universale l'intera rete diplomatica, centrale e periferica, viene coinvolta nell'elaborazione di schede sintetiche e di raccomandazioni che l'Italia rivolge al Paese sotto esame. *Focal point* e UPR rappresentano quindi per il Ministero degli esteri due importanti strumenti operativi per dare concretezza all'impegno a rendere strutturale e sistematica l'attività di monitoraggio sui diritti umani nel mondo. Occorrerà quindi proseguire lungo questa strada, rafforzando e razionalizzando le strutture preposte, sia a Roma sia nelle sedi multilaterali che fungono da principali terminali operativi di tale attività (Ginevra, New York, Bruxelles e Strasburgo).

Un altro elemento che presenta grandi potenzialità positive è la creazione di una autorità nazionale indipendente in materia di diritti umani, della quale più volte si è occupata la Commissione e che si trova in avanzato *iter* di approvazione. Vi sono almeno tre motivi per sottolinearne il ruolo positivo: in primo luogo, perché rafforzerà la credibilità del Paese

in ambito internazionale, nel senso di garantire una sempre maggiore coerenza tra dimensione interna ed esterna nella tutela dei diritti umani; in secondo luogo, perché la sua stessa presenza consentirà di aumentare la sensibilità dell'opinione pubblica, dei *media* e delle stesse istituzioni su tali temi, dando così un contributo alla cultura diffusa dei diritti umani; infine, ma non certo meno importante, il provvedimento istitutivo dell'autorità indipendente prevede anche la creazione della Commissione bicamerale per i diritti umani, che rappresenta a suo giudizio un passo fondamentale per garantire, anche in ambito parlamentare, la stessa coerenza e sistematicità che si richiede agli Organi esecutivi.

Per quanto riguarda l'Unione europea, rimarca in primo luogo che, senza nulla togliere all'importanza che rivestono politiche nazionali efficaci e coerenti, solo la dimensione continentale è in grado di mettere in campo il peso politico e negoziale necessario ad un'efficace politica dei diritti umani su scala globale. Vi è infatti, all'interno e all'esterno dell'Unione, un senso di generale aspettativa che l'Europa sia chiamata ad un salto di qualità nella politica di promozione dei diritti umani sul piano internazionale. Tali aspettative stanno prendendo forma e traducendosi in diversi documenti di indirizzo politico. L'Alto Rappresentante Catherine Ashton ha più volte sottolineato, fin dal suo discorso di insediamento davanti al Parlamento europeo, che intende fare della politica dei diritti umani il filo rosso della politica europea, a partire dalle politiche commerciali e di aiuto allo sviluppo. Di fronte alle sfide globali e all'impetuosa crescita delle potenze emergenti, si pone il problema di assicurare la massima efficacia e coerenza alla politica esterna dell'Unione sui diritti umani, con un approccio più realistico e differenziato, con una comunicazione più efficace verso i paesi terzi, dando ai diritti umani la necessaria centralità nella definizione delle strategie complessive di politica estera. Infatti è noto che all'interno dell'Unione convivono da sempre sensibilità e approcci differenziati da parte degli Stati membri: da una parte, quanti privilegiano il dialogo e la ricerca di convergenze transregionali, dando un rilievo relativamente maggiore ai diritti economico-sociali; dall'altra, la riaffermazione delle tradizionali priorità incentrate sui diritti civili e politici, con un accento più marcato sulla condizionalità in materia di politiche commerciali e di aiuto allo sviluppo. Il risultato finale è, di norma, fondato su un compromesso intermedio che, idealmente, dovrebbe riunire il meglio delle diverse posizioni. In ogni caso, e al di là di tali diverse sensibilità, vi è piena comunanza di vedute sulla necessità di un rilancio degli strumenti esistenti in materia di diritti umani.

Altra questione importante è quella della coerenza tra dimensione esterna e interna della tutela e promozione dei diritti umani. A tale proposito, ritiene giusto mostrare disponibilità alle richieste di monitoraggio riguardanti la situazione dei diritti umani all'interno dei Paesi europei ed essere aperti alle critiche, quando sono costruttive e non strumentali, anche per non dare argomenti a quanti sono sempre pronti ad accusare l'Occidente di incoerenza e di doppio standard nella promozione dei diritti umani nel resto del mondo. È opportuno quindi un collegamento più

stretto della componente esterna con gli organismi che si occupano della protezione dei diritti all'interno dell'Unione, come l'agenzia europea per i diritti fondamentali.

Sottolinea che la dimensione europea si rivela fondamentale anche per mobilitare le risorse finanziarie necessarie a realizzare progetti concreti di promozione dei diritti umani nei Paesi terzi, che su un piano solo nazionale incontrerebbero maggiori difficoltà di attuazione.

Fa quindi presente che il Governo italiano è impegnato a dar seguito concreto a tutte le raccomandazioni che sono state formulate in occasione delle Revisione Periodica Universale nel 2010. In tale contesto, sottolinea il ruolo costruttivo dell'Osservatorio parlamentare di Governo sui diritti umani, voluto dal Ministro Frattini ad inizio legislatura per intensificare i rapporti tra Ministero degli esteri e il Parlamento sulle tematiche dei diritti umani. In tale ambito ha preso forma anche il disegno di legge che prevede l'istituzione di una Commissione nazionale indipendente sui diritti umani, già approvato dal Senato e ora all'esame della Camera. Auspica la sua definitiva approvazione entro la fine dell'anno, in modo da consentire all'Italia di tener fede all'impegno preso nel 2010 in ambito internazionale.

Informa successivamente che il 14 luglio 2011 l'Italia ha discusso a New York, di fronte al competente Comitato ONU, il sesto rapporto periodico relativo alla Convenzione sui diritti delle donne. L'occasione ha consentito di illustrare l'attività svolta con impegno dall'Italia in tale campo a livello nazionale e internazionale, attraverso l'introduzione del reato di molestie sessuali, la sempre crescente presenza femminile ai vertici della pubblica amministrazione e del mondo dell'imprenditoria e infine attraverso l'adozione nel dicembre 2010 del piano di azione nazionale su donne, pace e sicurezza, in linea con le richieste delle Nazioni unite.

Dà quindi conto della recente discussione del terzo-quarto rapporto periodico consolidato sull'applicazione da parte italiana della Convenzione sui diritti dei fanciulli e della conferenza sui diritti fondamentali organizzata dall'agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione europea.

Conclusivamente dà conto dell'attività formativa in materia di diritti umani promossa dal Comitato interministeriale per i diritti umani a favore degli studenti universitari, richiamandone il contenuto e le finalità.

Il presidente MARCENARO svolge un breve intervento per formulare alcune osservazioni a proposito dei recenti episodi di violazione dei diritti umani avvenuti in Iran, informando al riguardo la Commissione di un recente incontro da lui avuto con l'ambasciatore di tale paese.

Intervengono quindi i senatori PERDUCA (*PD*), FLERES (*CN-Io Sud-FS*) e GALLO (*PdL*) e, infine, il presidente MARCENARO per svolgere talune considerazioni e formulare alcuni quesiti.

Il sottosegretario SCOTTI risponde ai quesiti posti.

Il presidente MARCENARO ringrazia infine il sottosegretario Scotti e i commissari che hanno partecipato al dibattito. Dichiara quindi conclusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

COMITATO
per le questioni degli italiani all'estero

Martedì 11 ottobre 2011

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 10

Presidenza del Presidente
FIRRARELLO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,15

*AUDIZIONE INFORMALE DI UNA RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO GENERALE
DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO (C.G.I.E.)*

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 11 ottobre 2011

Plenaria
103^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

La seduta inizia alle ore 14,05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono per la RAI il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, il dottor Luca Romano e il dottor Pier Paolo Pioli.

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni

(Seguito della discussione e rinvio. Seguito dell'esame di schemi di risoluzione: seguito dell'esame dello schema proposto dal relatore Butti e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre 2011.

Si passa all'esame dell'emendamento riferito alla disposizione 11, che si intende illustrato.

Il relatore BUTTI (*PdL*) si dichiara contrario all'emendamento che, posto ai voti, risulta respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti alla disposizione 12, che si intendono illustrati.

Il relatore BUTTI (*PdL*) esprime parere contrario a tutti gli emendamenti.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) insiste sul 12.1, tendente ad evitare un utilizzo strumentale del pubblico in sala.

In sede di votazione, risultano respinti gli identici emendamenti 12.2 e 12.4, nonché l'emendamento 12.1; gli emendamenti 12.5 e 12.6 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 12.3, il senatore VIMERCATI (*PD*) insiste sull'inopportunità di entrare in valutazioni di tipo tecnico.

Sottoscrivendo l'emendamento, il senatore VITA (*PD*) invita a votare favorevolmente.

Passati alla votazione, il senatore MORRI (*PD*) chiede la verifica del numero legale.

PER UN RICHIAMO AL REGOLAMENTO

Il deputato CASOLI (*PdL*) chiede al Presidente di applicare la prassi in vigore presso le Commissioni permanenti in Senato secondo la quale, una volta registrata la presenza mediante la firma, il parlamentare risulta presente per l'intera seduta.

Supportano tale richiesta i senatori BIANCHI (*PdL*) e BUTTI (*PdL*).

Il PRESIDENTE, chiarito che le prassi invocate sono connesse con la legittima presunzione del numero legale, dà lettura delle norme del Regolamento interno della Commissione e del Regolamento del Senato in materia di numero legale e ricorda che per l'approvazione del provvedimento in esame è richiesta la maggioranza assoluta.

Considerando impossibile qualunque altra interpretazione, il senatore MORRI (*PD*) ritiene necessario constatare la mancanza del numero legale.

Alle obiezioni sollevate dal deputato DE ANGELIS (*PdL*) replica il PRESIDENTE, osservando come sia dirimente l'applicazione del comma 2 dell'articolo 12 del Regolamento interno.

Il deputato CAPARINI (*LNP*) chiede se sia possibile risultare assenti in una votazione pur essendo intervenuti in sede di dichiarazione di voto.

Poiché non sono opportune forzature che sarebbero lesive sul piano istituzionale, il senatore MORRI (PD) insiste per l'accertamento del numero legale.

Il relatore BUTTI (PdL) propone l'accantonamento della disposizione 12 per proseguire con l'esame delle disposizioni successive.

Il senatore MORRI (PD) invoca nuovamente il rispetto di quanto previsto nei Regolamenti richiamati dalla Presidenza.

Il PRESIDENTE, precisato che ai fini del computo per la verifica del numero legale saranno applicate le disposizioni del Regolamento del Senato, dispone tale verifica e, accertata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per 20 minuti.

(La seduta sospesa alle ore 14,25 è ripresa alle ore 14,45).

Valutando corretta la decisione adottata dal Presidente, il senatore MORRI (PD) chiede al Presidente un approfondimento circa i precedenti riguardanti la riconvocazione successiva ad una mancanza del numero legale.

Il PRESIDENTE si riserva tale approfondimento, pur ritenendo che siano state sempre applicate per analogia le disposizioni dei Regolamenti della Camera o del Senato.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni

(Seguito della discussione e rinvio. Seguito dell'esame di schemi di risoluzione: seguito dell'esame dello schema proposto dal relatore Butti e rinvio)

Riprende la votazione degli emendamenti riferiti alla disposizione 12.

Risulta respinto l'emendamento 12.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti alla disposizione 13, che si intendono illustrati.

Il relatore BUTTI (PdL) si dichiara favorevole agli emendamenti 13.8a, 13.7a e 13.6, purchè sia modificata l'alea sopprimendo le parole «da» e «alla fine», mentre è contrario ai rimanenti emendamenti.

Il senatore VITA (PD) rappresenta l'inopportunità delle specificazioni previste nel testo base dell'esame, mentre il deputato GENTILONI SILVERI (PD), considerando lecito il ricorso dell'opposizione agli stru-

menti regolamentari a fronte di un provvedimento su temi così rilevanti, insiste sull'emendamento 13.2, interamente suppressivo.

Il senatore VIMERCATI (*PD*) concorda anch'egli sull'opportunità di sopprimere la disposizione, come proposto dal 13.3.

Il relatore BUTTI (*PdL*) conferma i pareri già espressi.

In sede di votazione, risultano respinti gli identici emendamenti 13.3, 13.2 e 13.5.

Il senatore VITA (*PD*) fa proprio l'emendamento 13.8a che, posto ai voti, risulta approvato, con il conseguente assorbimento dell'emendamento 13.7a.

Il deputato BELTRANDI (*PD*), accettando la proposta del relatore, fa proprio l'emendamento 13.6, che, posto ai voti, risulta approvato.

Il deputato PELUFFO (*PD*) fa proprio l'emendamento 13.7b.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) espone le ragioni sottese all'emendamento 13.1.

La Commissione respinge gli identici emendamenti 13.7b e 13.1, nonché gli emendamenti 13.4 e 13.9, identici nella sostanza, e l'emendamento 13.8b, sostitutivo della disposizione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti alla disposizione 14, che si intendono illustrati.

Il relatore BUTTI (*PdL*) si dichiara contrario a tutti gli emendamenti.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) sottolinea come la disposizione in esame sia pericolosa per il futuro del giornalismo d'inchiesta.

Anticipando alcune considerazioni, il senatore VITA (*PD*) sottolinea la totale inopportunità della disposizione in esame.

Su segnalazione del senatore MORRI (*PD*), in considerazione dei concomitanti lavori presso l'Assemblea della Camera dei deputati, il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta, già convocata per domani, mercoledì 12 ottobre, alle ore 14.

La seduta termina alle ore 15,25.

ALLEGATO

Atto di indirizzo sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento – Relatore sen. BUTTI.

TESTO DEGLI EMENDAMENTI ESAMINATI IN COMMISSIONE

Disposizioni

11.1

PARDI, FORMISANO

Sopprimere la disposizione 11.

12.2

GENTILONI SILVERI

Sopprimere la disposizione 12.

12.5

PARDI, FORMISANO

Sopprimere la disposizione 12.

12.4

VITA

Sopprimere la disposizione 12.

12.6

PARDI, FORMISANO

Sostituire la disposizione 12 con la seguente:

«12. Qualora la presenza del pubblico sia ritenuta opportuna, la RAI assicuri che la stessa sia libera e non condizionata.».

12.1

BELTRANDI

Alla disposizione 12, sostituire le parole da: «la Rai assicuri» alla fine con le seguenti: «la Rai disponga per il pubblico il divieto di esprimere manifestazioni di consenso o dissenso, laddove vengano espresse tesi, opinioni o valutazioni politiche.».

12.3

VIMERCATI, MORRI

Alla disposizione 12, sopprimere le parole da: «In particolare evitando» a: « uso strumentale degli applausi.».

13.3

VIMERCATI, MORRI

Sopprimere la disposizione 13.

13.2

GENTILONI SILVERI

Sopprimere la disposizione 13.

13.5

PARDI, FORMISANO

Sopprimere la disposizione 13.

13.8a

PARDI, FORMISANO

Alla disposizione 13, nel primo periodo, dopo le parole: «all'interno», sostituire la parola: «di» con le seguenti: «dei telegiornali e dei».

13.7a

PARDI, FORMISANO

Alla disposizione 13, dopo la parola: «programmi», inserire le seguenti: «di informazione, compresi i notiziari , e nei programmi».

13.6

PARDI, FORMISANO

Alla disposizione 13, sostituire le parole da: «delle informazioni» alla fine con le seguenti: «delle notizie e delle informazioni».

13.7b

PARDI, FORMISANO

Alla disposizione 13, sopprimere il secondo periodo.

13.1

BELTRANDI

Alla disposizione 13, sopprimere il secondo periodo.

13.4

VITA

Alla disposizione 13, sopprimere le parole: «Nella fattispecie rientrano le interpretazioni, a opera di attori professionisti, delle conversazioni telefoniche intercettate.».

13.9

PARDI, FORMISANO

Alla disposizione 13, sopprimere il secondo periodo.

13.8b

PARDI, FORMISANO

Alla disposizione 13, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il diritto di rettifica si esercita come previsto dalla normativa vigente, salvo che il giornalista/conduttore ritenga necessario ai fini della completezza del dibattito giornalistico autorizzare la messa in onda di interventi telefonici, anche a carattere di replica, da parte delle persone citate.».

14.1

BELTRANDI

Sopprimere la disposizione 14.

14.2

GENTILONI SILVERI

Sopprimere la disposizione 14.

14.4

VITA

Sopprimere la disposizione 14.

14.5

PARDI, FORMISANO

Sopprimere la disposizione 14.

14.6

PARDI, FORMISANO

Alla disposizione 14, sostituire le parole da: «e quant'altro» alla fine con le seguenti: «devono essere quanto più possibile accurati, puntuali e corretti.».

14.3

VIMERCATI, MORRI

Alla disposizione 14, sostituire le parole da: «non possono» alla fine con le seguenti: «devono essere funzionali all'approfondimento equilibrato delle tematiche oggetto della trasmissione.».

14.7

PARDI, FORMISANO

Alla disposizione 14, sopprimere le parole da: «o indiretto» a «trasmissione»; sostituire altresì la parola: «difendersi» con la seguente: «replicare».

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 11 ottobre 2011

Plenaria
88ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giuseppe PISANU

Intervengono il Procuratore della Repubblica di Roma dottor Giovanni Ferrara, il Procuratore aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma dottor Giancarlo Capaldo e il Sostituto Procuratore della Direzione Nazionale Antimafia dottoressa Diana De Martino.

La seduta inizia alle ore 13,25.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

L'onorevole GARAVINI richiede l'audizione del direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati e l'acquisizione di alcuni documenti da tale ente.

Il PRESIDENTE assicura che provvederà a richiedere la documentazione, mentre sulla proposta di audizione la relativa decisione è riservata all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Audizione del Procuratore della Repubblica di Roma dottor Giovanni Ferrara, del Procuratore aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma dottor Giancarlo Capaldo e del Sostituto Procuratore della Direzione Nazionale Antimafia dottoressa Diana De Martino

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo ricordando che è pervenuta anche una relazione scritta che è in distribuzione.

Il procuratore FERRARA, il procuratore CAPALDO e il sostituto DE MARTINO svolgono i propri interventi.

Pongono domande l'onorevole VELTRONI, il senatore SERRA, l'onorevole PAOLINI, i senatori LUMIA, CARUSO, l'onorevole GARAVINI, la senatrice ARMATO, gli onorevoli MESSINA e PICCOLO.

Rispondono il procuratore FERRARA, il procuratore CAPALDO, con un passaggio in seduta segreta, e il sostituto DE MARTINO.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione, ferma restando la facoltà degli auditi di integrare le risposte fornite con contributi in forma scritta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore LUMIA, alla luce dell'imminente anniversario dell'omicidio Fortugno, chiede di sollecitare l'acquisizione di notizie sullo stato delle indagini in corso.

L'onorevole GARAVINI chiede di acquisire i verbali del processo Mori-Obinu non ancora pervenuti.

I lavori terminano alle ore 15,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Martedì 11 ottobre 2011

Plenaria

Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

La seduta inizia alle ore 14.

Audizione del Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma, prefetto Giuseppe Pecoraro

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Dopo brevi considerazioni preliminari introduce l'audizione del commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma, prefetto Giuseppe Pecoraro.

Giuseppe PECORARO, *commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, Alessandro BRATTI (PD) e Mauro LIBE' (UdCpTP), nonché il senatore Candido DE ANGELIS (ApI-FLI).

Giuseppe PECORARO, *commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il prefetto Pecoraro per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

AUDIZIONI

Audizione del presidente del Consorzio laziale rifiuti, avvocato Manlio Cerroni

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza**

Martedì 11 ottobre 2011

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 13,05 alle ore 14,05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla tutela della salute dei minori, con particolare riferimento ai danni derivanti dall'inquinamento atmosferico da benzo(a)pirene

Audizione di Francesco Forastiere, Direttore Unità operativa epidemiologia eziologica, Dipartimento di epidemiologia, SSR Lazio

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione

Esame del documento conclusivo

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Martedì 11 ottobre 2011

Plenaria

Presidenza del Presidente
Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 8,40.

**Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE),
generale Adriano SANTINI**

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano SANTINI, il quale svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente D'ALEMA (PD), dal deputato ROSATO (PD) e dai senatori BELISARIO (IdV), ESPOSITO (PdL), PASSONI (PD) e RUTELLI (Per il Terzo Polo-ApI-FLI).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti il calendario dei lavori e la documentazione pervenuta sulle quali intervengono i senatori BELISARIO (IdV), PASSONI (PD), ed ESPOSITO (PdL).

La seduta termina alle ore 10,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Martedì 11 ottobre 2011

Plenaria
88ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori dottoressa Varinia Cignoli, dottoressa Francesca Costantini e il dottor Valentino Di Giacomo.

Intervengono in rappresentanza dell'Association for the Advancement of Radical Behavior Analysis (A.A.R.B.A.) il professor Fabio Tosolin, Presidente, il professor Adriano Paolo Bacchetta, Direttore area Health & Safety e la dottoressa Maria Gatti, Segretario generale.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOFANI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta e propone altresì di attivare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno della Commissione, il circuito audiovisivo. Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

Audizione dell'Association for the Advancement of Radical Behavior Analysis (A.A.R.B.A)

Il presidente TOFANI, dopo un breve indirizzo di saluto, introduce l'audizione in titolo.

Il professor TOSOLIN fornisce preliminarmente alcune informazioni sull'*Association for the Advancement of Radical Behavior Analysis* (A.A.R.B.A), illustrandone l'attività scientifica, didattica e di ricerca, il collegamento con alcuni atenei italiani e con le omologhe associazioni internazionali e la collaborazione con enti pubblici e privati, tra cui l'INAIL e, in precedenza, con l'ISPESL. Dopo aver ricordato che il Capo dello Stato ha insignito l'A.A.R.B.A. di importanti riconoscimenti per l'attività svolta, il professor Tosolin precisa che il *Behavior Based Safety* (BBS), che trae le sue origini remote dalla psicologia dell'apprendimento, intende costruire comportamenti finalizzati ad ottenere risultati misurabili oggettivamente nel campo della sicurezza sul lavoro. L'applicazione di tale metodo si basa infatti sulla constatazione che circa il 96 per cento degli infortuni che avvengono su base annua sono riconducibili a comportamenti insicuri. L'intervento di BBS richiede ovviamente la presenza di esperti in possesso di una solida preparazione teorica e pratica, quale può derivare dal possesso di una laurea specialistica e da un ulteriore percorso formativo nell'ambito di un dottorato in *Behavior Analysis*, nonché dal possesso di esperienze specifiche nel campo della ricerca applicata.

Prende quindi la parola il professor BACCHETTA il quale, nell'esaminare il rapporto tra il BBS e la normativa vigente, osserva che nel corso degli anni la legislazione italiana in materia di sicurezza e prevenzione sul lavoro ha fatto registrare notevoli miglioramenti dal punto di vista della definizione di *standard* di sicurezza e del coinvolgimento dei principali attori nell'attuazione delle politiche prevenzioniste. Già in passato, in sede di monitoraggio degli effetti del decreto legislativo n. 626 del 1994, si convenne che la diffusione di una cultura della sicurezza tra le figure chiave dell'organizzazione produttiva era suscettibile di produrre risultati più proficui di una impostazione delle problematiche prevenzionistiche basata in prevalenza sull'azione autoritativa della Pubblica amministrazione. Una tale constatazione riconduce direttamente a considerare la rilevanza del comportamento umano che, più della violazione delle prescrizioni legislative, può incidere sul numero e sulla frequenza degli infortuni sul lavoro.

Senza sottovalutare gli effetti positivi che possono derivare dalle misure volte al miglioramento degli impianti e degli ambienti di lavoro, occorre tenere presente che gli interventi in grado di ridurre comportamenti non conformi alle norme di sicurezza possono produrre risultati di grande rilievo, soprattutto nel sistema attuale, nel quale i lavoratori e i datori di lavoro sono destinatari finali di una serie di obblighi legislativi, ma hanno

una scarsa abitudine alla cooperazione, al confronto ed alla reciproca assistenza, che il BBS si propone invece di promuovere ed attuare. Esso infatti consente di adottare modalità più efficienti per individuare comportamenti non sicuri e per incentivare la motivazione individuale e collettiva alla sicurezza: in sostanza, l'obiettivo di un processo di sicurezza basato su comportamenti e integrato nel sistema di prevenzione e protezione aziendale, consiste nell'implementazione di un processo di cambiamento culturale che elevi la sicurezza a valore fondamentale per tutti gli attori del processo produttivo. In tal modo, inoltre, si dà specifica attuazione all'articolo 20 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che disciplina l'obbligo dei lavoratori a cooperare nella creazione di un sistema di sicurezza.

Il professor TOSOLIN fornisce quindi alcune informazioni sul BBS ricordando in primo luogo che esso può essere definito come un metodo scientifico, cioè un metodo la cui efficacia è sperimentalmente dimostrata, che ha per oggetto l'ambito della sicurezza comportamentale. Infatti, se si considerano anche le trasformazioni indotte dai processi di globalizzazione economica e produttiva, si può constatare che il comportamento è oggi un contenuto essenziale del processo lavorativo, suscettibile anche di modificare le condizioni della sicurezza. Di qui, l'esigenza di individuare un metodo scientificamente fondato ed i cui risultati possano essere misurati, in base a parametri certi. Una recente ricerca ha individuato circa 300 metodologie finalizzate ad ottenere comportamenti di sicurezza: la maggioranza di esse – molte delle quali sono in realtà soltanto marchi commerciali – presenta caratteristiche diagnostiche, finalizzate all'individuazione delle criticità, e, solo 84 forniscono prescrizioni e indicazioni di condotta agli operatori economici. In questo più ristretto gruppo, poi, solo 9 metodologie sono in grado di presentare pubblicazioni scientifiche a sostegno della loro efficacia e solo una, ovvero il BBS è in grado di fornire nelle proprie pubblicazioni prove cosiddette di terzo livello, ovvero basate sulla sperimentazione scientifica attuata con un gruppo sperimentale e un gruppo di controllo. Queste prove consentono di affermare che l'applicazione del BBS può portare ad una riduzione degli infortuni nella misura del 65 per cento e, a parità di numero, anche ad una non trascurabile riduzione della gravità degli incidenti medesimi.

Proseguendo nella sua esposizione, il professor Tosolin fornisce chiarimenti sulle tecniche di misurazione dei comportamenti adottate per i casi specifici, sottolineando come la riduzione dei comportamenti pericolosi conduca costantemente ad una proporzionale riduzione del numero degli infortuni.

Se si esaminano poi le cause di infortunio, la comunità scientifica internazionale è concorde sul fatto che oltre l'80 per cento degli incidenti è determinato da comportamenti insicuri, piuttosto che da fattori tecnici. Basta, a tale proposito, considerare gli incidenti stradali, al 99 per cento causati da comportamento umano. Occorre altresì tenere presente che il com-

portamento sicuro non è innato: al contrario, esso è condizionato dalle circostanze e dagli stimoli esterni e, per quel che concerne gli ambienti di lavoro, dipende in larga misura da difetti di informazione – e giustamente la legislazione vigente affronta con ampiezza le problematiche della informazione e della formazione dei lavoratori – e da difetti di motivazione. Sin dal secolo scorso, la *Behavior Analysis*, che costituisce la base del BBS, ha cercato di definire le numerose variabili di cui il comportamento umano è funzione. Per quanto riguarda i comportamenti di sicurezza, esse sono riconducibili a due grandi categorie: gli stimoli antecedenti, che precedono immediatamente il comportamento e gli stimoli conseguenti, che altrettanto immediatamente, li seguono. Sono le concrete circostanze che determinano la scelta individuale a favore di un comportamento più o meno sicuro e la base di qualunque intervento di BBS è costituita dall'intervento sugli stimoli antecedenti e su quelli conseguenti, con lo sviluppo di paradigmi e tecniche volti a incentivare una condotta coerente con gli obiettivi di sicurezza.

La ricerca ha dimostrato che la frequenza, la resistenza all'estinzione e la qualità dei comportamenti sono funzione del numero di conseguenze positive che il lavoratore riceve nell'unità di tempo in occasione dei comportamenti sicuri: il perseguimento degli obiettivi di sicurezza fondato sui comportamenti contempla la sostituzione del sistema di verifiche ispettive e di sanzioni con un sistema opposto, di misurazione continua e di riconoscimenti o di *feedback* giornalieri e settimanali contingenti ai comportamenti di sicurezza di ciascun lavoratore. L'esperienza della BBS dimostra che la punizione può inibire il comportamento umano, ma ha carattere effimero, nel senso che la sua irrogazione non può impedire che, in circostanze date, il comportamento sanzionato si riproduca. Solo l'adozione di conseguenze positive, gratificanti per il soggetto può invece instaurare e stabilizzare nel tempo un comportamento virtuoso. La procedura attraverso la quale si perviene all'aumento della probabilità di ricomparsa del comportamento prende il nome di rinforzo positivo, e costituisce il cuore della BBS, che punta ad agire sulla motivazione del lavoratore per ottenere più sicurezza e, al tempo stesso, a rimuovere gli stimoli a comportamenti insicuri.

Il professor Tosolin si sofferma quindi sull'esigenza di assicurare una formazione adeguata sulla sicurezza, rilevando come attualmente essa venga erogata con modalità scientificamente incerte, nella quasi totale assenza di programmazione didattica, di metodologie di insegnamento e di requisiti e parametri di apprendimento idonei a conseguire i risultati attesi, per cui in molti casi questi ultimi sono molto al di sotto dell'impegno profuso e delle esigenze dei lavoratori e dell'azienda, con conseguenze negative sulla sicurezza.

Il presidente TOFANI, nel ringraziare gli intervenuti per l'ampia esposizione, fa presente che, a causa di concomitanti e non prorogabili im-

pegni parlamentari, la Commissione non dispone di tempo sufficiente per svolgere approfondimenti specifici e per eventuali quesiti. Non esclude peraltro che il confronto con l'A.A.R.B.A. possa essere ripreso in una prossima occasione. Ringrazia quindi gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 15,25.

